Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Mercoledì, 31 luglio** — **Numero 181.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 385 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378, 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636, coi quali furono istituite, in via di esperimento fino al 30 giugno 1905, tariffe eccezionali sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle reti Sarde principale e secondarie, sulla linea Palermo-Trapani e su altre ferrovie secondarie.

Le disposizioni dei detti decreti continueranno ad avere vigore, finchè non siasi definitivamente regolata la materia.

Art. 2.

È convalidata la iscrizione ed il corrispondente accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1903-904 del capitolo numero 139-*decies*:

« Rimborsi dovuti a Società ferroviarie, non compensabili coi prodotti, per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378 » con l'assegnazione di lire duecentosedicimilanovanta e centesimi trentanove (L. 216,090.39).

Art. 3.

È convalidata la iscrizione ed il corrispondente accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905 del capitolo numero 141-*septies* :

« Rimborsi dovuti a Società ferroviarie, non compensabili coi prodotti, per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378 ; 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 » con l'assegnazione di lire duecentonovantaduemila (lire 292,000).

Art. 4.

È convalidata l'iscrizione ed il corrispondente accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1905-906 del capitolo n. 143-*septies*:

« Rimborsi dovuti a Società ferroviarie, non compensabili coi prodotti, per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 » con l'assegnazione di L. 87,240.40.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio 1906-907 il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel proprio bilancio di spesa apposito capitolo con la denominazione:

« Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 ».

Con decreto del Ministero del tesoro, verranno assegnate al detto capitolo le somme necessarie per provvedere a tali rimborsi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
CARCANO.
F. COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO

N. 249. **Allegato A.**

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Vista la legge n. 3048, serie 3ª, del 27 aprile 1885, che approva le convenzioni di esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Viste le leggi 25 agosto 1863, n. 1440, 28 agosto 1870, n. 5858, e R. decreto 27 agosto 1874, n. 2115, per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Palermo a Marsala e Trapani;

Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3910 (serie 2ª), 14 maggio 1882, n. 792 (serie 3ª) e quella 16 maggio 1901, n. 186, che approvano le convenzioni per la costruzione e l'esercizio della rete concessa alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde;

Vista la legge 22 marzo 1885, n. 3011 (serie 3ª) ed il R. decreto 1° agosto 1886 concernenti il contratto per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna;

Ritenuta la necessità per le condizioni dell'agricoltura nel mezzogiorno d'Italia e in Sardegna, di facilitare i trasporti ferroviari dei prodotti del suolo di quelle regioni, nonchè dei prodotti di altre Provincie destinati ad essere impiegati in servizio dell'agricoltura meridionale;

Ritenuto che le riduzioni di tariffe debbano eseguirsi in modo da favorire maggiormente i trasporti a grande distanza, e debbano contenersi in misura da non superare la quota della partecipazione governativa ai prodotti, e salva rimanendo la quota destinata ai fondi di riserva e alla cassa per gli aumenti patrimoniali;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento perchè possano fruire delle facilitazioni i prodotti della prossima campagna agricola, portando così un pronto alleviamento alle condizioni economiche di quei paesi;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1903, in via di esperimento, a tutto giugno 1904, gli attuali prezzi di trasporto sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, sulla rete della Compagnia Reale Sarda e sulle strade ferrate secondarie Sarde dei prodotti del suolo e della pastorizia che partono dalle stazioni della regione meridionale, comprese le isole di Sicilia e di Sardegna, nonchè del bestiame e di altri generi destinati alle suddette regioni pel miglioramento dell'agricoltura, sono ridotti alla misura che risulta dalle annesse tariffe eccezionali, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà immediatamente presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Rogno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.
BACCELLI.

Registrato alla Corte dei conti
addì 27 giugno 1903
Reg. 10. Atti del Governo a f. 78

G. DI LORENZO.
Visto, *Il guardasigilli*: F. COCCO-ORTU.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO,

Il ministro d'agricoltur , industria e commercio
F. COCC -ORTU.

Tariffe eccezionali con vincolo di peso a grande velocità ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria applicabili ai trasporti in servizio interno delle reti Adriatica e Mediterranea ed in servizio cumulativo tra di esse od anche con la rete Sicula.

Norme e condizioni generali.

1ª Le spedizioni da o per stazioni delle ferrovie secondarie, tramvie, guidovie e scali lacuali fruiscono di queste tariffe, ma pel solo percorso delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, in quei medesimi casi nei quali potrebbero fruirne se fossero limitate alle stazioni di contatto con dette ferrovie secondarie, guidovie, tramvie e laghi. Le spedizioni da o per stazioni della rete Sicula, la quale non è ammessa ai servizi cumulativi o di corrispondenza colle ferrovie secondarie, tramvie, guidovie e laghi del continente, devono essere appoggiate alle rispettive stazioni di contatto, sotto l'osservanza delle norme e disposizioni stabilite dall'art. 125 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

Sono in ogni modo escluse da queste tariffe le spedizioni da o per la stazione di Ovada della tramvia Novi-Ovada; quelle da o per la stazione di Bari della tramvia Bari-Barletta; quelle da o per stazioni comuni colle grandi reti con percorso in transito sulle ferrovie secondarie, tramvie, guidovie e laghi; e quelle che fossero appoggiate ad una stazione interna di dette ferrovie secondarie, tramvie, guidovie e laghi per essere rispedite a stazioni comuni con le grandi reti ed oltre.

2ª Queste tariffe, salvo le eccezioni particolari stabilite per alcune di esse, sono applicabili anche alle spedizioni destinate all'estero con carteggio da ferrovia a ferrovia.

3ª Fatta eccezione delle tariffe n. 1063 e 1064, tutte le altre non sono applicabili alle merci di provenienza estera; l'Amministrazione, quando lo creda opportuno, ha diritto di esigere dagli speditori la prova che la merce è di produzione nazionale.

4ª I trasporti eseguiti in base a queste tariffe sono soggetti alle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali in quanto non siano modificate dalle condizioni particolari inscritte nelle singole tariffe.

Tariffa eccezionale n. 801 – G. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Bozzoli vivi in spedizioni di peso oltre 20 chilogrammi.

Stazioni mittenti . . . . } Quello compreso nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa inclusa la
Stazioni destinatarie . . . . . } rete Sicula.

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — Oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro. . . . . . . L.	0.4060	0.3593	0.3233	0.2875	0.2515	0.1848	0.1539	0.1027	0.1026	0.0513	0.0513	0.0513	2.32
Per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti . . L.	20.330	38.265	70.595	99.345	124.495	142.975	158.365	168.635	178.895	184.025	189.155	—	

AVVERTENZE. — *a*) Il prezzo di ogni spedizione non può essere inferiore a L. 1.25 pei percorsi fino a 200 chilometri, a L. 1.70 per quelli da 201 a 400 chilometri ed a L. 3.10 per quelli oltre 400 chilometri. — *b*) Dalla presente tariffa sono escluse tutte le altre specie di bozzoli che non siano vivi. — *c*) L'Amministrazione non risponde dello sfarfallamento dei bozzoli durante il viaggio.

Tariffa eccezionale n. 904 – P. V. accelerata

Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Bestiame bovino da lavoro, e da macello a carro completo

Stazioni mittenti: Quelle della rete Adriatica e Mediterranea a nord della linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca.

Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per vagone
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Serie A — Vagoni della portata fino a 8 tonnellate.													
Per vagone e per chilometro . . . . L.	0.3523	0.3522	0.3130	0.2719	0.2719	0.1916	0.1916	0.1236	0.1236	0.0618	0.0618	0.0618	1.03
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . L.	17.015	35.225	69.525	96.715	123.905	143.065	162.225	174.585	186.945	193.125	199.305	—	
Serie B — Vagoni della portata di 12 tonnellate.													
Per vagone e per chilometro . . . . L.	0.4449	0.4450	0.4357	0.3379	0.3378	0.2410	0.2410	0.1566	0.1565	0.0783	0.0783	0.0783	1.03
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . L.	22.215	44.495	88.065	121.875	155.635	179.735	203.835	219.495	235.145	242.975	250.805	—	
Serie C — Vagoni della portata di 15 tonnellate.													
Per vagone e per chilometro . . . . L.	0.5562	0.5562	0.5445	0.4223	0.4223	0.3012	0.3012	0.1957	0.1957	0.0979	0.0978	0.0978	1.03
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . L.	27.810	55.620	110.070	152.300	191.530	224.650	254.770	274.340	293.910	303.700	313.480	—	

AVVERTENZA. — Previ accordi coll'Amministrazione, e quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto del bestiame bovino, potrà effettuarsi coi convogli accelerati, sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti i prezzi della presente tariffa aumentati del 25 per cento per l'intera percorrenza del trasporto.

CONDIZIONI.

1ª Pei trasporti da eseguirsi in base a questa tariffa lo speditore deve sempre indicare sulle lettere di porto la qualità e la portata dei vagoni che gli occorrono.

L'Amministrazione procurerà di fornire i vagoni della qualità e portata richiesti, però quando non possa soddisfare la domanda e metta invece a disposizione dello speditore vagoni di portata diversa da quella domandata da esso, questi potrà rinunciare al trasporto ed in tal caso avrà diritto alla restituzione del deposito (Art. 106 delle tariffe).

Nel vagone fornito di portata corrispondente a quella richiesta dallo speditore, questi ha facoltà di caricare, a sua rischio e pericolo, i capi di bestiame che può contenere, però alla condizione che, senza responsabilità per la ferrovia e solo nei riguardi dell'igiene, il bestiame non abbia a soffrire durante il viaggio,

2ª È ammesso il carico misto di bestiame delle tre classi per raggiungere il vagone completo.

3ª Se dopo il carico di uno o più vagoni completi, rimanessero ancora altri capi di bestiame da caricare, di questi dovrà farsi una spedizione separata.

4ª Quando l'Amministrazione preferisca di mettere a disposizione dello speditore un vagone di dieci tonnellate, si applicherà la tariffa stabilita per il vagone da otto tonnellate.

5ª Quando il vagone messo a disposizione è di portata maggiore a quella richiesta, lo speditore, ove non intenda rinunziare al trasporto, potrà utilizzare il vagone medesimo, pagando lo stesso prezzo che avrebbe dovuto pagare per il vagone della portata domandata, a condizione però che il numero dei capi da caricarsi non sia superiore a

8 capi	per la 1ª classe	}	Se è stato chiesto un carro da 8 ed offerto uno da 12 o più tonnellate.
12	» 2ª »		
24	» 3ª »		
11 capi	per la 1ª classe	}	Se è stato chiesto un vagone da 12 ed offerto uno da 15 o più tonnellate.
16	» 2ª »		
32	» 3ª »		

Se il numero dei capi fosse maggiore, si applica il prezzo stabilito per il vagone della portata offerta. Se però venendo domandato un vagone da 8 ne viene invece offerto uno della portata di 15 tonnellate, e il numero dei capi da caricarsi, pure essendo maggiore di quello sopra indicato per i vagoni da 8, non raggiunge quello previsto per i vagoni da 12, in tal caso si applica il prezzo come per un vagone da 12, in luogo di quello stabilito per il vagone della portata di 15 tonnellate offerto.

Quando il bestiame caricato in un vagone appartiene a classi diverse, in tal caso, per il computo del numero dei capi, si considera:

un capo di prima classe, come uno e mezzo di seconda classe e come tre di terza;

un capo di seconda classe, come due di terza classe.

6ª Per ogni vagone completo si ammette un custode, mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del 75 per cento, purchè prenda posto nel vagone a bestiame.

7ª Se in corso di viaggio il custode volesse prender posto nelle carrozze di cui il convoglio fosse fornito, in tal caso deve pagare pel tratto fino a destinazione il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

8ª Se l'Amministrazione, per motivi di cautela lo ritiene necessario, può prescrivere che il bestiame sia scortato da un custode alle condizioni suespresse.

9ª I custodi del bestiame, caricato in vagoni-gabbia a diversi piani, viaggiano in carrozze di terza classe al prezzo ridotto del 75 per cento, coll'obbligo però di prendere posto nel vagone a bagagli, quando il bestiame fosse trasportato con convogli merci.

10ª Pei trasporti eseguiti con questa tariffa valgono i termini di resa (84) e le condizioni della tariffa generale del bestiame, in quanto non siano contrarie a quelle sopraindicate.

Tariffa eccezionale n. 905 – P. V. accelerata.

(Per le reti Adriatica e Mediterranea)

Uva fresca a ceste o casse

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica e Mediterranea.

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA						
	I — per 500 km. o pagati per tale percorso	II — da 501 a 600 km.	III — da 601 a 700 km.	IV — da 701 a 800 km.	V — da 801 a 900 km.	VI — da 901 a 1000 km.	VII — oltre 1000 km.
Vagoni della portata di 10 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.3090	0.2703	0.2550	0.2549	0.2472	0.2210
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	232.360	263.260	290.290	315.790	341.280	366.000	—

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA						
	I — per 500 km o pagati per tale percorso	II — da 501 a 600 km.	III — da 601 a 700 km.	IV — da 701 a 800 km.	V — da 801 a 900 km.	VI — da 901 a 1000 km.	VII — oltre 1000 km.
Vagoni della portata di 12 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro. . . . . L.	—	0.3352	0.2951	0.2882	0.2789	0.2720	0.2480
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	257.200	290.720	320.230	349.050	376.940	404.140	—
Vagoni della portata di 14 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro. . . . . L.	—	0.3615	0.3215	0.3199	0.3029	0.2967	0.2703
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . »	282.040	318.190	350.340	382.330	412.620	442.290	—
Vagoni della portata di 15 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.3742	0.3380	0.3322	0.3149	0.3090	0.2819
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . »	294.460	331.880	365.680	398.900	430.390	461.290	—
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.2472	0.2163	0.2039	0.2039	0.1978	0.1791
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . »	185.890	210.610	232.240	252.630	273.020	292.800	—

AVVERTENZE — *a*) Quantunque i prezzi stabiliti dalla presente tariffa pei vagoni della portata di 10, 12, 14 e 15 tonnellate siano applicabili senza riguardo al peso della merce caricata, beninteso fino a che questo non superi la portata del vagone impiegato, tuttavia sulla lettera di porto dovrà sempre essere indicato il peso effettivo della spedizione.

Ove questo superi la portata del carro impiegato, valgono per l'eccedenza, le disposizioni dell'art. 107.

b) I mittenti non hanno diritto di domandare o pretendere i vagoni di portata inferiore a 10 tonnellate. Però se in mancanza di vagoni della portata regolarmente richiesta o per altri motivi, l'Amministrazione non potesse offrire che vagoni della portata di 8 tonnellate, si applicheranno ai medesimi i prezzi stabiliti per i carri di dieci tonnellate diminuiti di due decimi, cioè la tariffa seguente:

CONDIZIONI.

1ª I trasporti a vagone completo eseguiti in base alla presente tariffa devono percorrere almeno 500 chilometri o pagare per tale percorrenza.

2ª Il pagamento dei prezzi di trasporto deve essere fatto a partenza. Eccezionalmente si ammettono anche spedizioni in porto assegnato, ma in tal caso, qualora la merce a destinazione non venga ritirata nel periodo di tempo fissato dalle condizioni della presente tariffa (condizione 7ª della tariffa eccezionale n. 901 piccola velocità accelerata), l'Amministrazione ferroviaria, stante la deperibilità della merce, potrà valersi delle facoltà accordatele dall'art. 112 delle vigenti tariffe, senza che le parti possano invocare eccezioni di sorta, o reclamare qualsiasi compenso od indennizzo.

3ª Il termine utile per la resa della merce a destinazione, è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio ed ore 6 per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse. In caso di eventuali ritardi il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'amministrazione se non quando sia oltrepassato un terzo di siffatti termini. Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diritti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che si effettuerà dopo la consegna del vagone carico, purchè essa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione si ritiene effettuata dal momento in cui l'amministrazione ha rimessa la lettera d'avviso o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

4ª Sono applicabili alle spedizioni eseguite in base alla presente tariffa, anche le condizioni 3ª, 4ª, 7ª e 8ª della tariffa speciale eccezionale n. 901, piccola velocità accelerata, nonchè le condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali, in quanto non sieno contrarie a quelle che precedono.

Tariffa eccezionale n. 901 - P. V. accelerata
(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Derrate alimentari a vagone completo in servizio interno italiano

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Roma-Terracina e nelle linee a sud di questa, inclusa la rete Sicula.
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		ZONE DI PERCORRENZA											
		I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.
Spedizioni di peso fino a 4 tonnellate per vagone della portata di 8 tonnellate	Per vagone e per chilometro L.	0.5562	0.5562	0.4635	0.3708	0.3296	0.2163	0.1854	0.1154	0.1071	0.0536	0.0515	0.0412
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	27.810	55.620	101.970	139.050	172.010	193.640	212.180	223.720	334.430	239.790	244.940	—
Per ogni tonnellata in più divisibile di 10 in 10 chilogrammi caricata nello stesso vagone fino alla sua portata	Per tonnell. e per chilometro L.	0.0556	0.0556	0.0371	0.0288	0.0288	0.0154	0.0154	0.0083	0.0082	0.0041	0.0041	0.0041
	Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	2.780	5.560	9.270	12.150	15.030	16.570	18.110	18.910	19.760	20.170	20.530	—

Le derrate ammesse a fruire della presente tariffa sono le seguenti:

* Acqua gelata.
Acque minerali.
* Aglio.
Agnelli, capretti, vitellini e porcellini morti.
* Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, bergamotti, limoni e simili, anche in acqua di mare o salata.
* Barbabietole in natura.
Bestiame minuto vivo, in ceste o gabbie, come: agnelli e capretti, porcellini e vitellini lattanti (1)
Birra.
Burro fresco o salato.
Cacciagione o selvaggina, viva o morta
Carni fresche macellate.
* Castagne.
* Cipolle.
Conserve alimentari.
Fichi secchi.
Formaggi.
* Frutte fresche non nominate.
Funghi freschi.
* Ghiande naturali.
Grasso naturale fresco di bue.
Lardo e lardoni.
Latte, anche condensato e sterilizzato, e latticini
* Legumi freschi.
Margarina.
Margarina burrificata (burro artificiale)
Mortadella conservata in scatole.
Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni
Olive fresche od in conserva.
* Ortaglie fresche.
* Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere
Pane comune, grissini e biscotto di mare
Paste da vermicellaio.
* Patate.
Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi, secchi ed in qualunque modo preparati.
Pollame vivo o morto, compresi i piccioni.
Pomidoro al naturale, conservati in scatole di latta.
Pomidoro (conserva o salsa di).
Semolino di frumento.
Sugna, strutto o grasso cotto di porco.
Tonno sott'olio.
Uova in ceste od in casse.
Uva fresca.
* Vinacce

AVVERTENZE

a) Contro il pagamento dei prezzi stabiliti per un vagone da 8 tonnellate, lo speditore può raggiungere col carico soltanto 4 tonnellate se trattasi di merci non contrassegnate da asterisco, o l'intera portata del vagone se trattasi di merci contrassegnate da asterisco.

Ove in seguito a domanda dello speditore siano impiegati pel trasporto vagoni della portata superiore alle 8 tonnellate, i prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti per le spedizioni di 4 tonnellate in vagoni da 8, con l'aggiunta del prezzo supplementare di

(1) Il peso lordo di ogni cesta o gabbia non deve eccedere quello medio di kg. 30 per ogni capo di porcellini, nè il peso di kg. 120 per ogni capo di vitellini. In caso contrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezzi di questa tariffa.

una tonnellata per ogni 2 tonnellate di maggior portata, se trattasi di merci contrassegnate da asterisco; se trattasi invece di merci non contrassegnate da asterisco, i prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti per un vagone da 8, con l'aggiunta del prezzo supplementare per tutto il peso eccedente le prime quattro tonnellate.

Il prezzo così computato non deve mai risultare inferiore a quello per le merci con asterisco rispettivamente dovuto per vagone della portata di 10, 12 o più tonnellate.

In tutti i casi poi all'eccedenza di carico sulla portata del vagone impiegato nei limiti della tolleranza del 5 per cento si applicano, in relazione al disposto dell'art. 107, i prezzi supplementari.

b) Previ accordi con l'Amministrazione, e quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto delle merci contemplate in questa tariffa si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percorrenza del trasporto i prezzi fissati nella tariffa medesima, aumentati del 50 per cento se il trasporto ha avuto luogo, anche solo parzialmente coi treni diretti, e del 25 per cento se ha avuto luogo, anche parzialmente, coi treni accelerati.

CONDIZIONI.

1ª A formare il vagone completo è ammesso il carico misto di tutte le merci (eccezione fatta per le vinaccie) che fruiscono della presente tariffa, purchè spedite da un solo mittente ad un solo destinatario. Sui documenti di trasporto devonsi esporre distinti i pesi di ciascuna qualità di merce.

2ª Quando le merci contrassegnate da asterisco sono spedite in uno stesso vagone, insieme ad altre derrate non esenti dall'applicazione della tassa supplementare, si applica all' intera spedizione tanto il prezzo per vagone-chilometro, quanto quello per ogni tonnellata in più caricata nello stesso vagone.

3ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro 3 ore dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

4ª Le operazioni di carico e di scarico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e del destinatario.

5ª Il pagamento dei prezzi di trasporto dev' essere fatto in partenza.

6ª Il termine utile per la resa delle merci a destinazione è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio ed ore 6 per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse. In caso di eventuali ritardi il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'Amministrazione se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini. Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè questa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione si ritiene effettuata dal momento in cui l'Amministrazione ha rimessa la lettera d'avviso o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

7ª Lo scarico dei vagoni a destinazione deve essere eseguito entro 6 ore dal momento della consegna della lettera d'avviso, se questa vien rimessa direttamente al destinatario, ed entro 12 ore da quella indicata col bollo d'impostazione, se la lettera d'avviso fu rimessa alla posta. Trascorso il detto termine, senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta e di deposito a rigore di tariffa.

8ª I trasporti favoriti da questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun indennizzo dall'Amministrazione per deterioramenti, avarie, cali naturali della merce, quando non sia provato che essi derivino da colpa della stessa Amministrazione.

Tariffa eccezionale n. 902 - P. V. accelerata

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Derrate alimentari a vagone completo
in esportazione dall'Italia per l'estero

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Roma-Terracina e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Stazioni estere al di là di quelle di confine, Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Ala, Pontebba e Cormons.

Elenco delle derrate ammesse a fruire della presente tariffa:

Acque minerali.
* Aglio.
Agnelli, capretti, vitellini e porcellini morti.
* Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, bergamotti, limoni e simili, anche in acqua di mare o salata.
* Barbabietole in natura.
Bestiame minuto vivo in ceste o gabbie come: agnelli e capretti, porcellini e vitellini lattanti (1).
Birra.
Burro fresco o salato.
Cacciagione o selvaggina viva o morta.
Carni fresche macellate.
* Castagne.
* Cipolle.
Conserve alimentari.
Fichi secchi.
Formaggi.
* Frutta fresche non nominate.
Funghi freschi.
. Grasso naturale fresco di bue.
Lardo e lardoni.
* Latte, anche condensato e sterilizzato, e latticini.
* Legumi freschi.
Margarina.
Margarina burrificata (burro artificiale).
Mortadella conservata in scatole.
Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni.
Olive fresche od in conserva.
* Ortaglie fresche.
* Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere.
Pane comune, grissini e biscotto di mare.
Paste da vermicellaio.
* Patate.
Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi, secchi ed in qualunque modo preparati.
Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta.
Pomidoro (conserva o salsa di).
Pollame vivo o morto, compresi i piccioni.
Semolino di frumento.
Sugna, strutto o grasso cotto di porco.
Tonno sott'olio.
Uova in ceste ed in casse.
Uva fresca.
* Vinaccie.

(1) Il peso lordo di ogni cesto o gabbia non deve eccedere quello medio di 30 chilogrammi per ogni capo di porcellini, nè il peso di 20 chilogrammi per ogni capo di vitellini. In caso contrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezzi di questa tariffa.

Serie **A**

Merci con asterisco

Tassa minima fino a 150 km. Lire	ZONE DI PERCORRENZA									
	da 151 a 200 km. Lire	da 201 a 300 km. Lire	da 301 a 400 km. Lire	da 401 a 500 km. Lire	da 501 a 600 km. Lire	da 601 a 700 km. Lire	da 701 a 800 km. Lire	da 801 a 900 km. Lire	da 901 a 1000 km. Lire	oltre 1000 km. Lire
	Prezzi per vagone da 10 tonnellate									
—	0.3914	0.3502	0.3090	0.2678	0.2369	0.2163	0.2060	0.2060	0.1957	0.1957
66.95	86.52	121.54	152.44	179.22	202.91	224.54	245.14	265.74	285.31	—
	Prezzi per vagone da 12 tonnellate									
—	0.4326	0.3708	0.3399	0.2884	0.2575	0.2266	0.2163	0.2163	0.2163	6.2163
72.10	93.73	130.81	164.80	193.64	219.39	242.05	263.68	285.31	306.94	—

Serie **B**

Merci senza asterisco

Tassa minima fino a 150 km. Lire	ZONE DI PERCORRENZA									
	da 151 a 200 km. Lire	da 201 a 300 km. Lire	da 301 a 400 km. Lire	da 401 a 500 km. Lire	da 501 a 600 km. Lire	da 601 a 700 km. Lire	da 701 a 800 km. Lire	da 801 a 900 km. Lire	da 901 a 1000 km. Lire	oltre 1000 km. Lire
	Prezzi per vagone da 10 tonnellate									
—	0.4532	0.4223	0.3811	0.3193	0.2884	0.2575	0.2369	0.2369	0.2369	0.2369
84.46	107.12	149.35	187.46	219.39	248.23	273.98	297.67	321.36	345.05	—
	Prezzi per vagone da 12 tonnellate									
—	0.5150	0.4635	0.4223	0.3502	0.3193	0.2781	0.2678	0.2678	0.2678	0.2678
92.70	118.45	164.80	207.03	242.05	273.98	301.79	328.57	355.35	382.13	—

CONDIZIONI.

1ª La presente tariffa è applicabile soltanto alle spedizioni eseguite con lettera di vettura internazionale in servizio diretto con l'estero.

2ª Previ accordi con l'amministrazione e quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto delle merci contemplate in questa tariffa si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percorrenza del trasporto i prezzi fissati nella tariffa medesima, aumentati del 50 per cento se il trasporto ha avuto luogo anche solo parzialmente coi treni diretti e del 25 per cento se ha avuto luogo anche parzialmente con i treni accelerati.

3ª Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate si aumenteranno proporzionalmente i prezzi stabiti pei vagoni da 12 tonnellate di un dodicesimo per ogni tonnellata in più di portata.

4ª I prezzi rispettivamente stabiliti per le merci con o senza asterisco in vagoni da 10 e da 12 tonnellate si applicano senza riguardo al peso delle merci stesse; semprechè detto peso non superi la portata del vagone impiegato.

Per le eventuali eccedenze di peso valgono le disposizioni di cui all'art. 107.

5ª A formare il vagone completo è ammeso il carico misto di tutte le merci (eccezione fatta per le vinacce) che fruiscono della presente tariffa speciale, purchè spedite da un solo mittente ad un solo destinatario. Sui documenti di trasporto devonsi esporre distinti i pesi di ciascuna qualità di merce.

6ª Quolora il carico misto fosse effettuato con derrate contrassegnate da asterisco ed altre non contrassegnate, si applicheranno i prezzi stabiliti pei vagoni completi di merci senza asterisco.

7ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro 3 ore dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

8ª Le operazioni di carico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e per le operazioni doganali al confine sono applicate le tasse prescritte dai regolamenti in vigore.

9ª Il pagamento dei prezzi di trasporto dev'essere fatto a partenza.

10ª Il termine utile per la consegna della merce all'Amministrazione estera è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio, ore 6 per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse ed ore 24 per le operazioni al confine con l'estero. In caso di eventuali ritardi il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'Amministrazione se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini.

Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè questa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

11ª I trasporti vengono eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non potrà ripetere alcun indennizzo per ritardi o cali naturali della merce, come neppure per le avarie, i deterioramenti o gli ammanchi, che non derivassero da colpa provata delle Amministrazioni.

Tariffa eccezionale n. 903 - P. V. accelerata

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Agrumi

Serie **A.**

Spedizioni in servizio interno italiano.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZO	ZONE DI PERCORRENZA						
	Tassa minima fino a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
Per vagone della portata di 8 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.1703	0.1572	0.1444	0.1429	0.1360	0.1075
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	130.525	147.555	163.275	177.715	192.005	205.605	—
Per vagone della portata di 10 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.1786	0.1673	0.1530	0.1530	0.1482	0.1183
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . »	137.845	155.205	171.935	187.235	202.535	217.355	—
Per vagone della portata di 12 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro . . . . L.	—	0.1972	0.1732	0.1673	0.1642	0.1613	0.1291
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	147.765	167.485	184.805	201.535	217.955	234.085	—

AVVERTENZE — *a)* Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate si applicano i prezzi stabiliti pei vagoni della portata di 12 tonnellate, aumentati di un dodicesimo per ogni tonnellata di maggior portata.

b) Previ accordi coll'Amministrazione e quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto degli agrumi si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percorrenza del trasporto i prezzi della presente tariffa aumentata del 50 per cento se il trasporto ha avuto luogo, anche solo parzialmente, coi treni diretti, e del 25 per cento se ha avuto luogo, anche parzialmente, con treni accelerati.

Serie B.

Spedizioni per l'estero

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.
Stazioni destinatarie: Quelle estere al di là delle stazioni di confine Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Ala, Pontebba e Cormons.

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		ZONE DI PERCORRENZA											
		I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.
Spedizioni di peso fino a 8 tonnellate per vagone della portata di 8 tonnellate	Per vagone e per chilometro L.	0.313	0.3143	0.2613	0.2353	0.2091	0.1829	0.1568	0.1464	0.1359	0.1359	0.1307	0.1045
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, compreso le precedenti. »	15.65	31.365	57.495	81.025	101.935	120.225	135.905	150.545	164.135	177.725	190.795	—
Prezzo supplementare dovuto per le spedizioni caricate in vagoni di portata superiore a 8 tonnellate (Avvertenza *a*)	Per ogni due tonnellate di maggior portata e per chilom. L.	0.0313	0.0314	0.0209	0.0183	0.0183	0.0130	0.0130	0.0105	0.0105	0.0105	0.0104	0.0104
	Fatti per ogni due tonnellate di maggior portata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. »	1.565	3.135	5.225	7.055	8.885	10.185	11.485	12.535	13.585	14.635	15.675	—

CONDIZIONE SPECIALE.

I prezzi di questa serie sono applicabili soltanto alle spedizioni eseguite con lettera di vettura internazionale in servizio diretto coll'estero.

Avvertenze. — *a)* Quando per il trasporto vengano richiesti o siano necessari vagoni di portata superiore alle 8 tonnellate, in aggiunta al prezzo stabilito pei vagoni di tale portata, si applica anche quello supplementare per ogni due tonnellate di maggiore portata del vagone impiegato pel trasporto.

b) Previ accordi coll'Amministrazione o quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto degli agrumi si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percorrenza del trasporto i prezzi della presente tariffa aumentati del 50 per cento se il trasporto ha avuto luogo, anche solo parzialmente, coi treni diretti, e del 25 per cento se ha avuto luogo, anche parzialmente, coi treni accelerati.

Condizioni comuni alla serie A e B.

1ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro 3 ore dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

2ª Pei trasporti destinati all'interno le operazioni di carico e di scarico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e del destinatario. Pei trasporti diretti all'estero, le operazioni di carico sono egualmente eseguite a cura e spese del mittente e per le operazioni doganali al confine sono applicate le tasse prescritte dai regolamenti in vigore.

3ª Il pagamento dei prezzi di trasporto dev'essere fatto in partenza.

4ª Il termine utile per la resa delle spedizioni destinate all'interno è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio ed ore 6 per ogni transito fra linee di Amministrazioni diverse. Pei trasporti diretti all'estero il termine per la consegna della merce all'Amministrazione estera è stabilito in ore 24 per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio, ore 6 per ogni transito fra linee di Amministrazioni diverse ed ore 24 per le operazioni al confine con l'estero.

In caso di eventuali ritardi il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'Amministrazione se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini.

Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè questa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione delle spedizioni destinate all'interno si ritiene effettuata dal momento in cui l'Amministrazione ha rimesso la lettera d'avviso o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

5ª Pei trasporti diretti all'interno lo scarico dei vagoni a destinazione deve essere eseguito entro 6 ore dal momento della consegna della lettera d'avviso, se questa vien rimessa direttamente al destinatario, ed entro 12 ore da quella indicata col bollo d'impostazione, se la lettera d'avviso fu rimessa alla posta. Trascorso il detto termine, senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta o di deposito a rigore di tariffa.

6ª I trasporti favoriti da questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non potrà ripetere alcun indennizzo dall'Amministrazione per deterioramenti, avarie, cali naturali della merce, quando non sia provato che essi derivino da colpa dell'Amministrazione stessa.

Tariffa eccezionale n. 1051 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Cereali, legumi secchi e farine

Serie **A** e **B**.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle delle reti Adriatica e Mediterranea al nord della linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca, escluse quelle indicate nella tariffa 1052, serie *A*.

Nomenclatura delle merci	Zona di percorrenza	Serie A. Spedizioni del peso di almeno 8 tonnellate per vagone		Serie B. Spedizioni del peso di almeno 50 tonnellate		Zona di percorrenza	Serie A. Spedizioni del peso di almeno 8 tonnellate per vagone		Serie B. Spedizioni del peso di almeno 50 tonnellate	
		Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti		Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	Prezzi per tonnellata e chilometro	Prezzi fatti per tonn. e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti
	Chilometri	Lire	Lire	Lire	Lire	Chilometri	Lire	Lire	Lire	Lire
Cereali, come: vena, barbariato, dura, frumento, formentone o grano turco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta . . . . **Crusca o cruscherello, detto anche tritello** . . . . . **Farina di castagne** . . . . **Farina di cereali** . . . . . **Farina di legumi** . . . . . **Farinaccio di riso** . . . . **Granaglie non nominate** . **Legumi secchi, come, ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati** . . . . **Orzo comune e perlato** . . **Orzo tallito o preparato per la fabbricazione della birra** . . . . **Riso, risone e frantumi di riso (risina)** . . . . . . **Scagliola (grani) per gli uccelli** . . . . **Semolino (prodotto naturale della macinazione del frumento)**	Da 1 a 50	0.0621	3.105	0.0602	3.010	Da 351 a 360	0.0329	15.476	0.0165	13.653
	» 51 » 60	0.0649	3.754	0.0603	3.613	» 361 » 370	0.0329	15.805	0.0165	13.818
	» 61 » 70	0.0602	4.356	0.0602	4.215	» 371 » 380	0.0247	16.052	0.0165	13.983
	» 71 » 80	0.0556	4.912	9.0602	4.817	» 331 » 390	0.0165	16.217	0.0165	14.148
	» 81 » 90	0.0510	5.421	0.0602	5.419	» 391 » 400	0.0165	16.382	0.0165	14.313
	» 91 » 100	0.0602	6.024	0.0139	5.558	» 401 » 450	0.0216	17.462	0.0247	15.548
	» 101 » 150	0.0556	8.804	0.0556	8.338	» 451 » 500	0.0216	18.542	0.0247	16.783
	» 151 » 160	0.0464	9.268	0.0464	8.802	» 501 » 550	0.0216	19.622	0.0247	18.018
	» 161 » 170	0.0464	9.731	0.0278	9.080	» 551 » 600	0.0216	20.702	0.0248	19.258
	» 171 » 180	0.0186	9.917	0.0185	9.265	» 601 » 650	0.0124	21.322	0.0165	20.080
	» 181 » 190	0.0186	10.103	0.0093	9.358	» 651 » 700	0.0124	21.942	0.0164	20.903
	» 191 » 200	0.0185	10.288	0.0093	9.451	» 701 » 750	0.0123	22.557	0.0140	21.603
	» 201 » 250	0.0395	12.264	0.0379	11.346	» 751 » 800	0.0123	23.172	0.0140	22.303
	» 251 » 260	0.0330	12.593	0.0247	11.593	» 801 » 850	0.0062	23.482	0.0062	22.613
	» 261 » 270	0.0330	12.923	0.0165	11.758	» 851 » 900	0.0062	23.792	0.0062	22.923
	» 271 » 280	0.0247	13.170	0.0165	11.923	» 901 » 950	0.0062	24.102	0.0062	23.233
	» 281 » 290	0.0247	13.417	0.0165	12.088	» 951 » 1000	0.0062	24.412	0.0062	23.543
	» 291 » 300	0.0165	13.582	0.0165	12.253	Oltre 1000	0.0062	—	0.0062	—
	» 301 » 350	0.0313	15.147	0.0247	13.488					

Ai prezzi sopraindicati deve aggiungersi il diritto fisso per tonnellata di L. 1.236.

Avvertenza. — I prezzi stabiliti dalla presente tariffa sono applicabili anche alle spedizioni a vagone completo di sola crusca o cruscherello di peso non inferiore a 6 tonnellate per vagone della portata di 8 tonnellate o paganti per tale peso minimo.

A formare il prescritto peso minimo di 8 tonnellate per vagone è ammesso il carico misto di tutte le merci nominate nella presente tariffa, compresa la crusca, purchè nel complesso del carico siano raggiunte le 8 tonnellate prescritte o si paghi per tale peso minimo. Nelle spedizioni di 50 tonnellate composto anche di crusca, se questa è caricata in vagoni separati, il peso minimo per la medesima è di 6 tonnellate per vagone, come se fosse spedita da sola.

Tariffa eccezionale n. 1032 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Serie **A.**

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle sopraindicate quali stazioni mittenti e quelle comprese nelle linee Bologna-Castellammare Adriatico, Castelbolognese-Ravenna, Ravenna-Rimini, Porto Civitanova-Macerata, San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Giulianova-Teramo e Sulmona-Terni.

Spedizioni in partite di almeno 8 tonnellate per vagone.

Nomenclatura delle merci	Zone di percorrenza (Chilometri)	Prezzi per tonnellata e per chilometro (Lire)	Prezzi fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti (Lire)	Zone di percorrenza (Chilometri)	Prezzi per tonnellata e per chilometro (Lire)	Prezzi fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti (Lire)
Cereali, come: avena, barbariato, dura, frumento, formentone o grano turco (mais) melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta.	Da 1 a 50	0.0509	2.545	Da 261 a 270	0.0083	11.079
Crusca o cruscherello, detto anche tritello. . .	» 51 » 60	0.0464	3.009	» 271 » 280	0.0032	11.161
Farina di castagne.	» 61 » 70	0.0464	3.473	» 281 » 290	0.0032	11.243
Farina di cereali.	» 71 » 80	0.0464	3.937	» 291 » 300	0.0082	11.325
Farina di legumi	» 81 » 90	0.0464	4.401	» 301 » 350	0.0288	12.765
Granaglie non nominate	» 91 » 100	0.0163	4.864	» 351 » 400	0.0288	14.205
	» 101 » 150	0.0417	6.949	» 401 » 500	0.0247	16.675
Legumi secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati	» 151 » 200	0.0463	9.264	» 501 » 600	0.0247	19.145
Orzo comune o perlato.	» 201 » 210	0.0330	9.594	» 601 » 700	0.0165	20.795
Orzo tallito o preparato per la fabbricazione della birra	» 211 » 220	0.0330	9.924	» 701 » 800	0.0144	22.235
	» 221 » 230	0.0330	10.254	» 801 » 900	0.0062	22.855
Riso, risone e frantumi di riso (risina)	» 231 » 240	0.0330	10.584	» 901 »1000	0.0062	23.475
Scagliola (grani) per gli uccelli	» 241 » 250	0.0330	10.914	Oltre 1000	0.0062	—
Semolino, prodotto naturale della macinazione del frumento	» 251 » 260	0.0082	10.996			

Ai prezzi sopraindicati è da aggiungersi il diritto fisso di L. 1.236.

Avvertenza. — I prezzi stabiliti in questa serie sono applicabili anche alle spedizioni a carro completo di sola crusca o cruscherello di peso non inferiore a 6 tonnellate per carro della portata di 8 tonnellate, o paganti per tale peso minimo.

A formare il prescritto peso minimo di 8 tonnellate per vagone è ammesso il carico misto di tutte le merci nominate nella presente serie, compresa la crusca, purchè nel complesso del carico siano raggiunte le 8 tonnellate prescritte o si paghi per tale peso minimo,

Serie B.

(Per le sole reti Adriatica e Mediterranea)

Frumento o farina di frumento, compreso il semolino

Stazioni mittenti: Quelle della linea Castellammare Adriatico-Foggia-Bari, Foggia-Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle.

Stazioni destinatarie: Quelle delle linee Caserta-Aversa-Napoli, Caserta-Cancello-Napoli, Cancello-Torre Annunziata-Gragnano, Cancello-Codola-Nocera de' Pagani, Napoli-Salerno e Salerno-Mercato San Severino (per la via di Foggia-Caserta).

Spedizioni in partite di almeno 8 tonnellate per vagone percorrenti almeno 200 chilometri o paganti per tale percorrenza minima.

Nomenclatura delle merci	Zone di percorrenza Chilometri	Prezzi per tonnellata e per chilometro Lire	Prezzi fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti Lire	Zone di percorrenza Chilometri	Prezzi per tonnellata e per chilometro Lire	Prezzi fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti Lire
	fino a 200	—	9.270	da 261 a 270	0.0165	9.929
Farina di frumento	da 201 » 210	0.0083	9.353	» 271 » 280	0.0330	10.259
	» 211 » 220	0.0082	9.435	» 281 » 290	0.0330	10.589
Frumento	» 221 » 230	0.0082	9.517	» 291 » 300	0.0330	10.919
	» 231 » 240	0.0083	9.600	» 301 » 350	0.0330	12.566
Semolino, prodotto naturale della macinazione di frumento	» 241 » 250	0.0082	9.682	» 351 » 400	0.0329	14.214
	» 251 » 260	0.0082	9.764	» 401 » 450	0.0247	15.449

Ai prezzi sopraindicati deve aggiungersi il diritto fisso di L. 1.236 per tonnellata.

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto di tutte le merci nominate in questa serie.

Tariffa eccezionale n. 1053 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Paste da vermicellaio

Serie A.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.
Stazioni destinatarie: Quelle delle reti Adriatica e Mediterranea al nord della linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca, escluse quelle della seguente serie B.
(Per le stazioni destinatarie delle linee Livorno-Pisa, Pisa-Spezia-Genova o Genova-Savona-Ventimiglia, e per talune provenienze, vedere anche la serie C).

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	Tonn.	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . L.	6	0.0834	0.0649	0.0602	0.0453	0.0412	0.0309	0.0278	0.0165	0.0164	0.0083	0.0072	0.0072	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti . . . . . . »		4.170	7.415	13.435	17.965	22.085	25.175	27.955	29.605	31.245	32.075	32.795	—	

Serie B.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle sopraindicate come mittenti e quelle comprese nelle linee Bologna-Castellammare Adriatico, Castel Bolognese-Ravenna, Ravenna-Rimini, Porto Civitanova-Macerata, San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Giulianova-Teramo e Terni-Sulmona.

PREZZI	Peso minimo per spedizione	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	Kg.	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . L.	500	0.0649	0.0649	0.0509	0.0453	0.0412	0.0247	0.0247	0.0165	0.0124	0.0062	0.0062	0.0062	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti . . . . . . »		3.245	6.490	11.580	16.110	20.230	22.700	25.170	26.820	28.060	28.680	29.300	—	

Serie C.

(Per la sola rete Mediterranea)

Stazioni mittenti: Quelle delle linee Caserta-Cancello-Avellino, Cancello-Napoli, Cancello-Torre Annunziata, Codola-Nocera de' Pagani, Salerno-Mercato San Severino, Avellino-Benevento, Napoli-Castellammare di Stabia-Gragnano-Taranto, Battipaglia-Reggio di Calabria, Sicignano-Lagonegro, Taranto-Brindisi, Metaponto-Reggio di Calabria, Sibari-Pietrafitta e Sant'Eufemia-Catanzaro Marina.

Stazioni destinatarie: Quelle delle linee Livorno-Pisa, Pisa-Spezia-Genova e Genova-Savona-Ventimiglia.

N. B. – La presente tariffa è applicabile anche alle spedizioni con carteggio da ferrovia a ferrovia destinate ai transiti di Modane e di Pino per l'estero.

PREZZI	Peso minimo per ogni spedizione kg.	ZONE DI PERCORRENZA							Diritto fisso per tonnellata
		I — per 500 km. o pagando per tale percorso	II — da 501 a 600 km.	III — da 601 a 700 km.	IV — da 701 a 800 km.	V — da 801 a 900 km.	VI — da 901 a 1000 km.	VI — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . . . . . L.	500	—	0.0247	0.0165	0.0124	0.0062	0.0062	0.0062	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. »		22.700	25.170	26.820	28.060	28.680	29.300	—	

Tariffa eccezionale n. 1054 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Frutti meridionali.

Agrumi (aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandarini e simili); carrube; fichi secchi; mandorle secche, sgusciate o non; mele secche; nocciuole secche, sgusciate e non; olive in natura; pere secche; pinoli sgusciati o non; uva secca o zibibbo.
Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.
Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
		I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellate e per chilometro . . L.	8	0.0509	0.0509	0.0371	0.0330	0.0329	0.0247	0.0247	0.0165	0.0144	0.0072	0.0072	0.0072	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »		2.550	5.095	8.805	12.105	15.395	17.865	20.335	21.985	23.425	24.145	24.865	—	

Avvertenze. — *a*) Per le spedizioni caricate alla rinfusa è fatto obbligo ai mittenti e destinatari di eseguire a loro cura e spesa il carico e lo scarico contro deduzione della quota di diritto fisso in lire 0.515 per tonnellata e per ogni operazione di carico e scarico.

b) Il peso minimo di otto tonnellate può essere raggiunto col carico misto delle merci contemplate in questa tariffa.

Tariffa eccezionale n. 1055 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Vino comune, mosto ed uva pigiata in botti o in barili

Stazioni mittenti. Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Stazioni estere al di là di quelle di confine Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Ala, Pontebba e Cormons

oppure

dirette ai porti di Ancona, Brindisi, Genova, Livorno, Napoli, Savona e Venezia pel proseguimento via mare a definitive destinazioni estere, escluso il continente europeo (vedi condizione 8ª)

oppure

eseguite in servizio diretto internazionale, in base alla tariffa italo-ungherese, via Ancona o via Venezia.

N. B. - Questa tariffa deve intendersi istituita unicamente a favore dei vini comuni, mosti ed uve pigiate di produzione italiana destinati all'estero. Essa non dovrà perciò in nessun caso essere applicata alle stesse merci di origine estera che eventualmente venissero presentate per la spedizione in partenza dalle stazioni interne italiane o che fossero spedite in transito per l'Italia a mezzo delle stazioni e scali marittimi o delle stazioni di frontiera.

Prezzi per vagone della portata di 10 tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA							Diritto fisso per vagone
	I — Per almeno 600 km. o paganti per tale percorso	II — da 601 a 700 km.	III — da 701 a 800 km.	IV — da 801 a 900 km.	V — da 901 a 1000 km.	VI — da 1001 a 1100 km.	VII — oltre 1100 km.	
Per vagone e chilometro . . . . L.	—	0.2154	0.2154	0.2052	0.2001	0.1898	0.1898	5.15
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . »	129.261	150.801	172.341	192.861	212.871	231.851	—	

AVVERTENZE.

a) Le spedizioni delle merci favorite dalla presente tariffa possono essere eseguite anche con vagoni serbatoi; per quelle però che venissero effettuate con vagoni serbatoi di proprietà delle reti Adriatica e Mediterranea saranno applicabili le sovratasse e le condizioni stabilite dall'allegato n. 14.

b) Ai trasporti in destinazione della Francia, via Ventimiglia, è da applicarsi, oltre ai prezzi indicati, la tassa per il tratto da Ventimiglia stazione a Ventimiglia confine, stabilita in ragione di L. 2.85 per vagone da 10 tonnellate con l'aumento dei decimi per i vagoni di maggiore portata, a sensi della condizione 4ª della presente tariffa.

c) Ogni vagone può essere completato col carico misto delle merci contemplate in questa tariffa.

CONDIZIONI.

1ª La presente tariffa è applicabile soltanto ai trasporti destinati all'estero con lettera di vettura internazionale in servizio diretto e percorrenti sulle linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula la distanza minima stabilita o paganti per la distanza medesima.

2ª I mittenti non hanno diritto di domandare o pretendere i vagoni di portata inferiore alle 10 tonnellate.

3ª Fermo il disposto della condizione 2ª, l'Amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della portata richiesta.

4ª I trasporti effettuati, per domanda dei mittenti, in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate, saranno tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa pei vagoni da 10 tonnellate, aumentati di un decimo per ogni tonnellata di maggior portata. Se però il trasporto in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate ha luogo per mancanza di quelli domandati dai mittenti, le tasse si applicano in base ai prezzi come sopra stabiliti pei vagoni della portata richiesta purchè il peso caricato nei vagoni offerti non ecceda la portata di quelli domandati; in caso diverso si applicano

le tasse in base ai prezzi inerenti ai vagoni che avrebbero dovuto essere richiesti in relazione al peso della merce.

5ª Le operazioni di carico, e quelle di scarico nei porti di mare dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese rispettivamente dei mittenti e dei destinatari.

6ª Quantunque i prezzi della presente tariffa siano applicabili senza riguardo al peso caricato, tuttavia sulla lettera di vettura dovrà essere sempre dichiarato il peso effettivo della spedizione, il quale, non deve in alcun caso, eccedere la portata dei vagoni adoperati pel trasporto.

7ª I trasporti che hanno luogo in base a questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente.

Non si potrà pertanto ripetere dall'Amministrazione alcun indennizzo per deterioramento, avaria, calo naturale della merce, ecc., quando non sia provato che essi derivino da colpa dell'Amministrazione stessa.

8ª Fatta eccezione pei trasporti via Ancona e via Venezia, eseguiti in base alla tariffa italo-ungherese, l'applicazione dei prezzi della presente tariffa eccezionale pei trasporti in arrivo agli scali di Ancona, Brindisi, Genova, Livorno, Napoli, Savona e Venezia, avrà luogo soltanto « in via di rimborso » dopo presentazione, per parte degli interessati, di un duplicato autentico della polizza di carico, oppure di un attestato di esportazione conforme al modello stabilito, mediante il quale resti accertato che le merci spedite furono imbarcate per località estere, escluso il continente europeo.

Pei trasporti medesimi il mittente ed il destinatario sono responsabili, *in solidum* che nessun cambiamento avverrà nella destinazione indicata sul duplicato della polizza di carico o nell'attestato di esportazione epperciò quando per qualunque caso la destinazione estera dovesse essere cambiata essi hanno l'obbligo di notificare, entro un mese dalla data dell'imbarco, questo cambiamento al capo della stazione da cui dipende lo scalo ove è avvenuto l'imbarco stesso e restituire, se già rimborsata, la differenza fra i prezzi della tariffa eccezionale n. 1055, piccola velocità e quelli dell'altra tariffa normalmente applicabile ai trasporti.

In mancanza di tale notificazione e quando fosse accertato che le merci non furono imbarcate per località estere e ammesse a fruire della tariffa n. 1055, piccola velocità. l'Amministrazione ferroviaria avrà diritto di ripetere dal mittente e destinatario, *in solidum*, oltre la somma rimborsata o costituente la riduzione stabilita dalla presente tariffa, il doppio della somma stessa a titolo di multa.

Ai trasporti di cui si tratta sono applicabili, oltre ai prezzi e diritti fissi della presente tariffa eccezionale, anche le tasse ed i diritti accessori relativi agli scali marittimi, ai quali vengono appoggiati per il successivo imbarco per la definitiva destinazione estera.

9ª Sulle linee della rete Sicula è fissata una percorrenza minima di 50 chilometri per fruire dei prezzi della presente tariffa; perciò il computo delle tasse deve farsi cumulativamente per le tre grandi reti, in base alla percorrenza effettiva dalle singole stazioni sicule ai porti d'imbarco per l'estero ed ai punti di confine internazionale, quando trattisi di trasporti aventi sulle linee stesse un percorso eguale o superiore a 50 chilometri ed in base alla distanza da Reggio Calabria porto ai porti d'imbarco ed ai punti di confine predetti aumentata di 50 chilometri, quando trattisi di trasporti percorrenti sulla rete Sicula meno di 50 chilometri.

Oltre ai prezzi di trasporto, da computarsi come sopra, è dovuta la tassa di trasbordo dello stretto di Messina in L. 0.50 per tonnellata di cui al capo XVII delle tariffe.

Tariffa eccezionale n. 1056 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Olio d'oliva anche al solfuro di carbonio in botti, barili o stagnoni

Serie A.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.
Stazioni destinatarie: Quelle delle reti Adriatica e Mediterranea al nord della linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca, escluse quelle indicate nella seguente serie *B*.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	— Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	Diritto fisso per tonnellata
Per tonnellata e per chilometro . . L.	6	0.0742	0.0649	0.0509	0.0371	0.0370	0.0247	0.0247	0.0165	0.0165	0.0072	0.0072	0.0072	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »		3.710	6.955	12.045	15.755	19.455	21.925	24.395	26.045	27.695	28.415	29.135	—	

Serie **B.**

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle sopraindicate quali stazioni mittenti e quelle comprese nelle linee: Ancona-Castellammare Adriatico, Porto Civitanova-Macerata, San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Giulianova-Teramo e Terni-Sulmona.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
		I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . L.	6	0.0556	0.0556	0.0556	0.0371	0.0330	0.0247	0.0247	0.0144	0.0144	0.0072	0.0072	0.0072	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »		2.780	5.560	11.120	14.830	18.130	20.600	23.070	24.510	25.950	26.670	27.390	—	

Serie **C.**

(Per le reti Mediterranea e Sicula).

Olio d'oliva in fusti, a carro completo, per l'imbarco sui piroscafi o velieri ancorati nel porto di Messina

Stazione mittente: Gioia Tauro.

Stazione destinataria: Messina porto.

Prezzi fatti per l'intera percorrenza Gioia Tauro-Messina porto (via Reggio Calabria porto transito).

DETTAGLIO DELLE TASSE	Prezzi fatti per ogni vagone della portata di 10 tonnellate	12 tonnellate	
Tassa di porto	28.75	34.50	Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate si applicano i prezzi stabiliti pei vagoni da 10, aumentati di un decimo per ogni tonnellata in più di portata oltre le 10.
Diritto fisso	3.25	3.90	
Soprattassa per lo stretto di Messina	5.00	6.00	
Tassa di trasbordo sul piroscafo o veliero	25.00	30.00	
Totale . . .	62.00	74.40	

Avvertenze. — La presente tariffa è soltanto applicabile alle spedizioni di olio in fusti a carro completo, destinate a Messina porto per l'imbarco.

I detti prezzi comprendono il porto, il diritto fisso, la tassa di trasbordo stabilita dal capo XVII delle tariffe ed il compenso per tutte le operazioni di resa a bordo specificate nella presente tariffa.

Essi non comprendono alcuna quota per l'operazione di carico a Gioia Tauro, che deve essere eseguita a cura, rischio e spese delle parti, nè la tassa di bollo.

Le operazioni che si eseguiscono dalla ferrovia a Messina per mezzo della sua agenzia, posta in piazza del Municipio e gestita dalla Ditta Orlandi, Bonfiglio e C., sono le seguenti:

a) di prendere a Messina porto i fusti d'olio e trasportarli a bordo dei piroscafi o velieri ancorati nel porto di Messina;

b) di provvedere a propria cura e spese, alle riparazioni occorrenti ai fusti che dessero segno di spandimento;

c) di eseguire le occorrenti operazioni doganali, daziarie, ecc.;

d) di custodire i fusti durante l'eventuale giacenza in attesa dell'imbarco;

e) di ricevere dal capitano del piroscafo o veliero, la polizza di carico netta per conto dello speditore e farla tenere a quest'ultimo a seconda delle sue istruzioni;

f) di dare tutte le informazioni occorrenti agli speditori contro rimborso delle sole spese postali e telegrafiche.

CONDIZIONI.

1ª Sulle lettere di porto gli speditori devono esporre, quale destinatario, l'agenzia delle strade ferrate del Mediterraneo e della Sicilia in Messina, aggiungendovi la precisa indicazione del nome del piroscafo o veliero su cui la merce deve essere imbarcata, e servendosi della seguente formola: « Agenzia ferroviaria Mediterranea o Sicula, per l'imbarco sul piroscafo o veliero... ». Quando il mittente non abbia potuto indicare sulla lettera di porto il nome del piroscafo o veliero, dovrà a ciò provvedere con separate disposizioni all'agenzia anzidetta.

2ª Alle lettere di porto dovrà essere unita la « bolletta di uscita diretta » della dogana di Gioia Tauro per l'estero.

3ª Sarà pure unita nel voluto numero di esemplari la polizia di carico, debitamente compilata e firmata dallo speditore, a cui sarà regolato il nolo marittimo, oltre Messina.

Qualora lo speditore non abbia provvisto allo stacco della polizza di carico, ed intenda darne incarico all'agenzia ferroviaria, trasmetterà a questa le necessarie disposizioni, salvo rimborso delle spese di polizza e bollo.

4ª Per le spedizioni in porto assegnato le ditte devono, a loro cura, far tenere prima che la merce sia portata a bordo, all'agenzia ferroviaria, il montare delle tasse e spese gravate sulla spedizione, e ciò a tutto loro rischio e pericolo, per il caso di ritardato o mancato imbarco.

5ª Un esemplare della polizza di carico netta, ed un numero di duplicati da designarsi dallo speditore, saranno ad esso rimessi. Uno di tali esemplari sarà trattenuto dall'agenzia ferroviaria a scarico del proprio operato.

6ª L'Amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della portata richiesta; però, quando quelli offerti fossero di portata superiore a quella domandata, le tasse saranno computate in base alla portata del vagone richiesto, a condizione che gli speditori non abbiano a caricare sul vagone messo a loro disposizione un peso superiore alla portata del vagone domandato. In caso diverso le tasse si applicano come se fosse stato domandato un vagone della portata che, secondo il peso effettivo della merce, doveva essere richiesta, qualunque sia quella del vagone offerto.

Fusti nuovi vuoti destinati al carico dell'olio da spedirsi come sopra.

Stazione mittente: Messina porto.
Stazione destinataria: Gioia Tauro.

Prezzo per tonnellata . . . . L.	6.40
Diritto fisso per tonnellata . . . . »	2.06
Tassa di trasbordo Messina-Reggio per tonnellata »	0.50
Totale per tonnellata . . L.	8.96

Avvertenza. Le operazioni di scarico e carico saranno effettuate a cura e spese dell'Amministrazione ferroviaria.

CONDIZIONI.

1ª I prezzi per i trasporti di fusti nuovi vuoti, si applicano in via di rimborso, quando venga comprovato che sono stati rispediti pieni di olio da Gioia Tauro per Messina porto e purchè la spedizione si eseguisca a nome dell'agenzia ferroviaria delle strade ferrate del Mediterraneo o Sicule.

2ª A tal uopo rimane stabilito che i trasporti di detti fusti vuoti saranno tassati in base ai prezzi della tariffa ordinaria e, secondo che trattisi d'invî in affrancato od in assegnato, la stazione speditrice, o quella destinataria, indicherà rispettivamente in modo chiaro, sulle ricevute di spedizione o sui bollettini di consegna, gli estremi del trasporto, la quantità, le marche ed i numeri dei fusti.

3ª Per ottenere poi il rimborso della differenza fra la tassa a tariffa ordinaria e quella della presente tariffa, basterà presentare i documenti comprovanti il pagamento delle tasse delle spedizioni dei fusti vuoti e dei fusti pieni, all'Amministrazione dalla quale dipende la stazione che ha proceduto all'incasso delle tasse delle spedizioni dei fusti vuoti, la quale effettuerà il rimborso medesimo, dopo constatato che la quantità dei fusti vuoti corrisponde a quella dei fusti a pieno, e che il mittente ed il destinatario dei primi sono rispettivamente destinatario e mittente dei secondi.

Serie D.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula).

Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni,

in destinazione dell'estero col carico di diecimila chilogrammi per vagone, fino alla portata di 12 tonnellate, o paganti per tale peso minimo.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nelle linee Foggia-Otranto, Bari-Taranto, Zollino-Gallipoli, Brindisi-Taranto-Metaponto-Catanzaro Marina-Reggio di Calabria, Metaponto-Potenza Inferiore, Salerno-Reggio di Calabria e stazioni della rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Quelle estere al di là delle stazioni di confine: Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Ala, Pontebba e Cormons.

Base della tariffa.

L. 0.01978 per tonnellata e chilometro, oltre il normale diritto fisso per tonnellata.

Avvertenza. — Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate il peso minimo viene aumentato di un decimo per ogni tonnellata di maggiore portata.

CONDIZIONI.

1ª Le operazioni di carico dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dei mittenti.

2ª Il mittente tiene sollevata l'Amministrazione ferroviaria da qualunque responsabilità per gli eventuali ritardi nei termini di resa dei trasporti medesimi, come pure per l'eventuale avaria, deterioramento, dispersione, calo della merce, ecc., quando non derivino da colpa provata dell'Amministrazione stessa.

Tariffa eccezionale n. 1057 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Lana sucida in balle

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud questa, inclusa la rete Sicula.
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	Diritto fisso per tonnellata
Per tonnellata e per chilometro . . L.	5	0.0602	0.0602	0.0556	0.0495	0.0412	0.0278	0.0278	0.0165	0.0165	0.0072	0.0072	0.0072	1.03
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »		3.010	6.020	11.580	16.530	20.650	23.430	26.200	27.850	29.500	30.220	30.940	—	

Condizioni. — 1ª L'operazione di carico dev'essere eseguita a cura e spese dello speditore.
2ª L'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale n. 1058 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Serie **A**.

Radice di regolizia

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.
Stazioni destinatarie: Atri Mutignano, Castellamare Adriatico, Foggia, Giulianova, Pescara, Teramo, stazioni delle linee Sibari-Cosenza, Taranto-Reggio di Calabria, Sant'Eufemia-Reggio di Calabria e le stazioni di Messina e di Catania.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	III — Da 101 a 200 km.	IV — Da 201 a 300 km.	V — Da 301 a 400 km.	VI — Da 401 a 500 km.	VII — Da 501 a 600 km.	VIII — Da 601 a 700 km.	IX — Da 701 a 800 km.	X — Da 801 a 900 km.	XI — Da 901 a 1000 km	XII — oltre 1000 km.	Diritto fisso per tonnellata
Per tonnellata e per chilom. . . . L.	6	0.0509	0.0509	0.0464	0.0370	0.0330	0.0247	0.0216	0.0144	0.0144	0.0072	0.0062	0.0062	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.545	5.090	9.730	13.430	16.730	19.200	21.360	22.800	24.240	24.960	25.580	—	

Condizioni della serie A. — 1ª L'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa, in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.
2ª Le operazioni di carico e scarico possono essere eseguite a cura e spese delle parti, verso detrazione dal diritto fisso della quota di L 0 515 per ogni tonnellata ed operazione.

Serie B.

Sugo di regolizia.

Stazioni mittenti: Atri Mutignano, Castellammare Adriatico, Foggia, Giulianova, Pescara, Teramo, stazioni delle linee Sibari-Cosenza, Taranto-Reggio di Calabria, Sant'Eufemia-Reggio di Calabria, e le stazioni di Messina e di Catania.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
		I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilom. . . . L.	5	0.1020	0.1020	0.0927	0.0741	0.0659	0.0463	0.0463	0.0268	0.0227	0.0103	0.0103	0.0103	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti. . . . . »		5.100	10.200	19.470	26.680	33.470	38.100	42.730	45.410	47.680	48.710	49.740	—	

Serie C.

(Per la sola rete Mediterranea)

S u g o d i r e g o l i z i a.

Stazioni mittenti: Corigliano Calabro, Cotrone, Isola Capo Rizzuto, Mongrassano Cervicati Policoro, Rende San Fili, Rossano, Spezzano, Castrovillari e Torre Cerchiara.
Stazioni destinatarie: Alessandria, Genova, Milano, Napoli e Torino.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA									Diritto fisso per tonnellata
		I — per 350 km. o pagando per tale percorso	II — da 351 a 400 km.	III — da 401 a 500 km.	IV — da 501 a 600 km.	V — da 601 a 700 km.	VI — da 701 a 800 km.	VII — da 801 a 900 km.	VIII — da 901 a 1000 km.	IX — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro L.	8	—	0.0185	0.0247	0.0247	0.0165	0.0165	0.0082	0.0082	0.0082	1 54
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera per ciascuna zona, comprese le precedenti »		18.385	20.810	23.280	25.750	27.400	29.050	29.870	30.690	—	

Condizioni della serie C. — 1ª L'operazione del carico è facoltativa per lo speditore contro diminuzione di lire 0.515 per tonnellata dal diritto fisso soprastabilito.
2ª L'Amministrazione si riserva il diritto di prolungare di 24 ore il termine di resa regolamentare per i trasporti favoriti dalla presente serie, qualunque sia il loro percorso.

Tariffa eccezionale n. 1059 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Serie **A.**

Legname di castagno, di quercia e di faggio, greggio o semplicemente segato o squadrato

non eccedente la lunghezza di un vagone.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
8	0.0556	0.0556	0.0464	0.0330	0.0287	0.0186	0.0185	0.0124	0.0103	0.0051	0.0051	0.0051	1.236
	2.780	5.560	10.200	13.500	16.370	18.230	20.080	21.320	22.350	22.860	23.370	—	

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto del legname delle diverse qualità contemplate in questa serie.

Serie **B**

(Per le reti Adriatica e Mediterranea).

Legname greggio in fassami preparati per doghe e pertiche spaccate rifesse per cerchi da botti.

Spedizioni a vagone completo
percorrenti almeno 200 chilometri o paganti
per tale percorrenza minima

Stazioni mittenti: Quelle delle linee Caserta-Cassino, Caserta-Avellino, Avellino-Benevento, Sparanise-Gaeta, Gragnano-Castellammare di Stabia-Torre Annunziata-Potenza Inferiore, Salerno-Mercato San Severino, come pure le stazioni di Aversa, Montesano, Petina, Polla, Salza Irpina e Sassano Teggiano.
Stazioni destinatarie: Bari, Barletta, Bisceglie, Gallipoli, Molfetta, Monopoli e Trani.

Prezzo per vagoni della portata di 8 tonnellate L. 0,247 per chilometro e per vagone.
Prezzo per vagoni della portata di 10 tonnellate L. 0,306 per chilometro e per vagone.
Prezzo per vagoni della portata di 12 tonnellate L. 0,367 per chilometro e per vagone.

Oltre al diritto fisso di L. 0.206 per tonnellata.

Condizioni della serie B.

1ª Le operazioni di carico e di scarico del legname spedito in base ai prezzi della presente serie devono essere eseguite a cura, rischio e spese dei rispettivi mittenti e destinatari.

2ª Quantunque i prezzi stabiliti dalla presente serie per i vagoni della portata di 8, 10, 12 o più tonnellate, siano applicabili senza riguardo al peso della merce, caricata, bene inteso fino a che questo non superi la portata del vagone impiegato, tuttavia sulla lettera di porto dovrà sempre esser dichiarato il peso effettivo della spedizione.

Ove questo superi la portata del carro impiegato se l'eccedenza di peso non è maggiore del 5 per conto, questa si tassa coi prezzi proporzionali dovuti pel vagone impiegato e cioè ridotti per tonnellata-chilometro; se invece l'eccedenza supera la tolleranza del 5 per cento, la spedizione si tassa col prezzo stabilito per il vagone della portata che sarebbe stata necessaria.

3ª Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate, si applica il prezzo stabilito pei vagoni da 12 tonnellate aumentato di tanti dodicesimi quante sono le tonnellate di maggior portata.

Condizioni comuni alla serie A e B.

L'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale n. 1060 - P. V.

(per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Serie A.

Vino comune, mosto ed uva pigiata in botti e barili od in vagoni serbatoi, ed uva pigiata in botti, tini, bigoncie e navasse a vagone completo

Stazioni mittenti e destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	tonn.	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . L.	6	0.0556	0.0556	0.0464	0.0417	0.0416	0.0371	0.0371	0.0278	0.0278	0.0278	0.0278	0.0278	0.515
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »		2.780	5.560	10.200	14.370	18.530	22.240	25.950	28.730	31.510	34.290	37.070	—	

Avvertenza alla serie A.

Le operazioni di carico e scarico delle merci spedite in base a questa serie, dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dei rispettivi mittenti e destinatari e perciò nel diritto fisso non è compresa alcuna quota per dette operazioni.

Serie E.

Vino comune, mosto ed uva pigiata in vagoni serbatoi

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica e Mediterranea al nord della linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca.

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per vagone
	I — per 600 km. o paganti per tale percorso	II — da 601 a 700 km.	III — da 701 a 800 km.	IV — da 801 a 900 km.	V — da 901 a 1000 km.	VI — oltre 1000 km.	
Vagoni della portata di 8 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro. . . . L.	—	0.2398	0.2398	0.2274	0.2206	0.2082	3.71
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	143.895	167.875	191.855	214.595	236.655	—	
Vagoni della portata di 10 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro . . . L.	—	0.2997	0.2997	0.2843	0.2757	0.2603	4.63
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	179.860	209.830	239.800	268.230	295.800	—	
Vagoni della portata di 12 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro . . . L.	—	0.3597	[illegible]	0.3413	[illegible]	[illegible]	5.56
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	215.835	251.795	237.755	321.875	354.035	—	

Vagoni della portata superiore alle 12 tonnellate.

Pei **vagoni** della **portata superiore** alle 12 tonnellate, si applicano i prezzi sopra stabiliti pei vagoni da 10, aumentati di un decimo per ogni tonnellata in più di portata oltre le 10.

AVVERTENZE ALLA SERIE E.

a) I **trasporti** eseguiti in vagoni serbatoi appartenenti alle reti Adriatica e Mediterranea vanno soggetti alla sopratassa di cui allegato 14.

operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dei rispettivi mittenti e destinatari; perciò è compresa alcuna quota per dette operazioni.

rezzi stabiliti dalla presente tariffa per vagoni della portata di 8, 10, 12 o più tonnellate siano applicabili merce caricata, bene inteso fino a che questo non superi la portata del vagone impiegato, tuttavia sulla ero dichiarato il peso effettivo della spedizione.

Serie **C.**

Vino comune, mosto in botti e barili ed uva pigiata in botti, tini, bigoncie e navasse a vagone completo

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Mediterranea e Adriatica al nord della linea Castellammare Adriatico-Avezzano-Roccasecca.

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per vagone
	I — per 600 km. o paganti per tale percorso	II — da 601 a 700 km.	III — da 701 a 800 km.	IV — da 801 a 900 km.	V — da 901 a 1000 km.	VI — oltre 1000 km.	
Vagoni della portata di 8 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro. . . . L.	—	0.2257	0.2257	0.2140	0.2077	0.1960	3.71
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	135.430	158.000	180.570	201.970	222.740	—	
Vagoni della portata di 10 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro. . . . L.	—	0.2821	0.2821	0.2675	0.2595	0.2450	4.63
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	169.280	197.490	225.700	252.450	278.400	—	
Vagoni della portata di 12 tonnellate.							
Per vagone e per chilometro. . . . L.	—	0.3385	0.3385	0.3211	0.3115	0.2940	5.56
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	203.130	236.980	270.830	302.940	334.090	—	

Vagoni della portata superiore alle 12 tonnellate.

Pei vagoni della portata superiore alle 12 tonnellate, si applicano i prezzi sopra stabiliti pei vagoni da 10, aumentati di un decimo per ogni tonnellata in più di portata oltre le dieci.

AVVERTENZE ALLA SERIE **C.**

a) Le operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dei rispettivi mittenti e destinatari; pe
nel diritto fisso non è compresa alcuna quota per dette operazioni.

b) Quantunque i prezzi stabiliti dalla presente tariffa per vagoni della portata 8, 10, 12 o più tonnellate si
riguardo al peso della merce caricata, bene inteso fino a che questo non superi la portata del vagone impieg
di porto dovrà sempre essere dichiarato il peso effettivo della spedizione.

Ove questo superi la portata del carro impiegato valgono, per l'eccedenza, le disposizioni dell'art.

Tariffa eccezionale n. 1061 - P. V.

(Per le reti Adriatica e Mediterranea)

Serie **A.**

Zolfo macinato.

Stazioni mittenti: Bari, Barletta, Brindisi, Cotrone, Molfetta, Strongoli, Taranto e Trebisacce.
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0.0685	0.0612	0.0505	0.0360	0.0324	0.0324	0.0289	0.0216	0.0216	0.0180	0.0180	0.0180	1.545
	3.425	6.485	11.535	15.135	18.375	21.615	24.505	26.665	28.825	30.625	32.425	—	

Condizione della serie A. — Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione è in facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Serie **B.**

Zolfo macinato, anche ramato

Stazioni mittenti: Altavilla Irpina, Bellisio Solfare, Bologna, Castellammare di Stabia, Cesena, Chianche, Faenza, Forlì, Napoli, Pesaro, Ravenna, Rimini, Salerno, Sinigaglia, Tufo e Vietri sul Mare.
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	tonn.	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . L.	8	0.0302	0.0302	0.0602	0.0494	0.0453	0.0278	0.0278	0.0144	0.0124	0.0051	0.0051	0.0051	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »		3.010	6.020	12.040	16.980	21.510	24.290	27.070	28.510	29.750	30.260	30.770	—	

Condizione della serie B. — L'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale n. 1062 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e sicula).

Serie A. — **Fieno e paglia comune.**

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
ton.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.0602	0.0509	0.0417	0.0330	0.0329	0.0247	0.0216	0.0144	0.0144	0.0072	0.0072	0.0072	1.236
	3.010	5.555	9.725	13.025	16.315	18.785	20.945	22.385	23.825	24.545	25.265	—	
6	0.0556	0.0464	0.0371	0.0288	0.0288	0.0216	0.0185	0.0124	0.0123	0.0062	0.0062	0.0062	
	2.780	5.100	8.810	11.690	14.570	16.730	18.580	19.820	21.050	21.670	22.290	—	

AVVERTENZA. — *a*) Carico obbligatorio al mittente contro deduzione della quota di diritto fisso in L. 0.515 per tonnellata.
b) Il peso minimo può essere raggiunto col carico misto del fieno e della paglia.

Serie B. — (Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula).

Fieno e paglia comune.

Stazioni mittenti: Apricena, Bianconovo, Bova, Celano, Foggia, Pescina, Pignataro, Melito di Porto Salvo, Rosarno, Saline di Reggio e Spinazzola.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Condizioni di carico e prezzi	ZONE DI PERCORRENZA										Diritto fisso per tonnellata
	I — per 200 km. o pagando per tale percorso	II — da 201 a 300 km.	III — da 301 a 400 km.	IV — da 401 a 500 km.	V — da 501 a 600 km.	VI — da 601 a 700 km.	VII — da 701 a 800 km.	VIII — da 801 a 900 km.	IX — da 901 a 1000 km.	X — oltre 1000 km.	
Spedizioni di peso fino a tonnellate 5 per vagone della portata di 8 tonn.: Per vagone e km. L.	—	0.1566	0.1566	0.1173	0.1020	0.0679	0.0680	0.0340	0.0340	0.0340	1.236
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, compreso le precedenti.	48.204	63.864	79.524	91.254	101.454	108.244	115.044	118.444	121.844	—	
Spedizioni di peso fino a tonnellate 7 per vagone della portata di 12 tonnell.: Per vagone e km. L.	—	0.2018	0.2019	0.1514	0.1266	0.0844	0.0844	0.0422	0.0422	0.0422	
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	61.182	81.362	101.552	116.602	129.352	137.702	146.242	150.462	154.682	—	
Per ogni tonnellata in più divisibile di 10 in 10 km. caricata nello stesso vagone fino alla sua portata: Per tonnell. e km. L.	—	0.0165	0.0165	0.0123	0.0193	0 0061	0.0062	0.0031	0.0030	0.0031	
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	4.625	6.275	7.925	9.155	10.085	10.685	11.315	11.625	11.925	—	

AVVERTENZA. — Il peso minimo può essere raggiunto col carico misto del fieno e della paglia.

Serie **C**.

(Per le reti Adriatica e Mediterranea)

Paglia comune.

Spedizioni percorrenti almeno 600 chilometri o paganti per tale percorrenza

Stazioni mittenti: Apricena, Lianconovo, Bova, Celano, Foggia, Melito di Porto Salvo, Pescina, Pignataro, Rosarno, Saline di Reggio e Spinazzola.
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica e Mediterranea.

Condizioni di carico e prezzi	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — Per 600 km. o pagando per tale percorso	II — da 601 a 700 km.	III — da 701 a 800 km.	IV — da 801 a 900 km.	V — da 901 a 1000 km.	VI — oltre 1000 km.	
Spedizioni di peso fino a tonnellate 5 per vagone della portata di 8 tonnellate:							
Per vagone e chilometro . . . L.	—	0.0680	0.0680	0.0340	0.0340	0.0340	
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . . . »	77.556	84.356	91.146	94.516	97.946	—	1.236
Spedizioni di peso fino a tonnellate 7 per vagone della portata di 12 tonnellate:							
Per vagone e chilometro . . . »	—	0.0845	0.0844	0.0422	0.0422	0.0422	
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . . . »	98.868	107.318	115.758	119.978	124.198	—	
Per ogni tonnellata in più, divisibile di 10 in 10 kg, caricata nello stesso vagone fino alla sua portata:							
Per tonnellata a chilometro . »	—	0.0062	0.0061	0.0031	0.0031	0.0031	
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . »	7.710	8.336	8.946	9.256	9.566	—	

AVVERTENZA ALLA SERIE B E C.

Il carico è obbligatorio al mittente contro deduzione della quota di diritto fisso in lire 0.515 per tonnellata.

Condizioni comuni alla serie *B* e *C*.

1ª I prezzi per vagoni da 8 e da 12 tonnellate si applicano alle spedizioni di peso non superiore rispettivamente a 5 e 7 tonnellate. Al peso eccedente i detti limiti, caricato nello stesso vagone, si applicano i prezzi supplementari stabiliti per tonnellata-chilometro.

Pei vagoni di portata superiore alle 12 tonnellate si applicano i prezzi stabiliti per vagoni da 12 con l'aumento del prezzo supplementare in base a 500 chilogrammi per ogni tonnellata di maggior portata; e quando il peso caricato nello stesso vagone superi le 7 tonnellate, aumentato di 500 chilogrammi per ogni tonnellata di maggior portata del vagone impiegato, anche l'eccedenza si tassa in base al detto prezzo supplementare.

2ª Pei trasporti da tassarsi coi prezzi delle serie *B* e *C*, lo speditore non può domandare vagoni della portata di 10 tonnellate. Però quando l'Amministrazione dovesse mettere a disposizione vagoni di tale portata si applicano al trasporto i prezzi stabiliti per vagoni da 8 con l'aggiunta del prezzo supplementare per la eventuale eccedenza di peso sulle prime 5 tonnellate.

3ª L'Amministrazione si riserva il diritto di prolungare di 24 ore il termine di resa regolamentare, per i trasporti favoriti dalle serie *B* e *C* della presente tariffa, qualunque sia il loro percorso.

Tariffa eccezionale n. 1063 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Serie **A.**

Concimi chimici, guano naturale ed artificiale

Stazioni mittenti: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca ed in quelle al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
ton.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0.0509	0.0417	0.0371	0.0288	0.0206	0.0154	0.0154	0.0103	0.0103	0.0051	0.0051	0.0051	1.236
	2.545	4.630	8.340	11.220	13.280	14.820	16.360	17.390	18.420	18.930	19.440	—	

AVVERTENZA. — Il peso minimo di 8 tonnellate per vagone può essere raggiunto, a tutto rischio e pericolo dello speditore, col carico misto delle merci della presente serie ed anche di quelle della serie *E* di questa stessa tariffa, applicando per ogni parte del trasporto i prezzi della rispettiva serie, purchè la spedizione sia fatta da un solo mittente e diretta ad un solo destinatario. Le merci per le quali non fosse stato indicato partitamente il peso e le differenze di peso eventualmente mancanti a raggiungere quello minimo prescritto, si tassano coi prezzi della serie più elevata.

CONDIZIONE PER LA SERIE *A*.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione è in facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Serie **B.**

Nitrato di soda.

Spedizioni a vagone completo di almeno 6 tonnellate o paganti per tal peso

Stazioni mittenti: San Benigno calate, Santa Limbania calate, Genova piazza Caricamento calate e Magazzini generali, Livorno Marittima, Napoli scalo marittimo, Rivarolo Ligure docks, Sampierdarena e Sampierdarena 1ª e 2ª fermata, Savona Marittima, Savona Letimbro, Venezia Santa Lucia e Venezia Marittima.
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZ	Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA											Diritto fisso per tonnellata
	tonn.	I — per 100 km. o paganti per tale percorso	II — da 101 a 200 km.	III — da 201 a 300 km.	IV — da 301 a 400 km.	V — da 401 a 500 km.	VI — da 501 a 600 km.	VII — da 601 a 700 km.	VIII — da 701 a 800 km.	IX — da 801 a 900 km.	X — da 901 a 1000 km.	XI — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e chilometro . . L.	6	—	0.0371	0.0330	0.0287	0.0216	0.0216	0.0124	0.0124	0.0051	0.0051	0.0051	1.236
Per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . »		5.098	8.808	12.108	14.978	17.138	19.298	20.538	21.778	22.288	22.798	—	

Serie C.

Solfato di soda greggio.

Spedizioni a vagone completo di almeno 8 tonnellate o paganti per tal peso

Stazioni mittenti: Avigliana, Barletta, Cogoleto, Milano P. G., Milano P. T., Milano Librera (1), Rifredi, Torino e Vicenza.
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA											Diritto fisso per tonnellata
		I — per 100 km. o paganti per tale percorso	II — da 101 a 200 km.	III — da 201 a 300 km.	IV — da 301 a 400 km.	V — da 401 a 500 km.	VI — da 501 a 600 km.	VII — da 601 a 700 km.	VIII — da 701 a 800 km.	IX — da 801 a 900 km.	X — da 901 a 1000 km.	XI — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e chilometro . . . . . L.	8	—	0.0371	0.0330	0.0287	0.0216	0.0216	0.0124	0.0124	0.0051	0.0051	0.0051	1.236
Per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		5.098	8.808	12.108	14.978	17.138	19.298	20.538	21.778	22.288	22.798	—	

(1) Per le spedizioni in partenza dalla stazione di Bovisa delle ferrovie Nord-Milano.

Condizione per la serie C. — La presente serie è applicabile esclusivamente ai trasporti di solfato di soda greggio in provenienza da stabilimenti delle località suaccennate e le lettere di porto, oltre al nome a stampa del produttore, dovranno portare l'impronta di un timbro ad umido indicante il nome e la località ove è situato lo stabilimento che effettua il trasporto. — È però riservato alle amministrazioni ferroviarie il diritto di accertare, come meglio crederanno opportuno, la vera provenienza di detta merce.

Serie D.

Cloruro di potassio, nitrato di soda o nitro cubico e solfato di potassa.

Spedizioni a vagone completo effettuate da Comizi agrari, da Consorzi e sindacati agrari, dalle Federazioni dei Consorzi agrari e dalle Società degli agricoltori italiani, o ad essi sodalizi indirizzate.

Stazioni mittenti: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

PREZZI	Prezzo minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
		I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . L.	8	0.0509	0.0417	0.0371	0.0288	0.0205	0.0155	0.0154	0.0103	0.0103	0.0052	0.0051	0.0051	1.236
Fatti per tonnellata e percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.545	4.630	8.340	11.220	13.270	14.820	16.360	17.390	18.420	18.940	19.450	—	

AVVERTENZA. — Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto delle merci contemplate in questa serie.
***Condizione comune alle serie* B, C, D. — L'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni fino a 300 chilometri e di altre 12 ore ogni 100 chilometri indivisibili successivi.**

Serie E.

Scorie Thomas e vinaccia

Stazioni mittenti: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
ton.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
8	0.0371	0.0371	0.0278	0.0247	0.0206	0.0154	0.0154	0.0103	0.0103	0.0051	0.0051	0.0051	1.236
	1.855	3.710	6.490	8.960	11.020	12.560	14.100	15.130	16.160	16.670	17.180	—	

AVVERTENZA. — Il peso minimo di 8 tonnellate per vagone può essere raggiunto, a tutto rischio e pericolo dello speditore, col carico misto delle merci della presente serie ed anche di quelle della serie *A* di questa stessa tariffa, applicando per ogni parte del trasporto i prezzi delle rispettive serie, purchè la spedizione sia fatta da un solo mittente e diretta ad un solo destinario. — Le merci per le quali non fosse stato indicato partitamente il peso e le differenze di peso eventualmente mancanti a raggiungere quello minimo prescritto si tassano coi prezzi della serie più elevata.

CONDIZIONE PER LA SERIE *E*.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione è in facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale n. 1064 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Macchine e meccanismi per uso agricolo

Stazioni mittenti: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.
Stazioni destinatarie: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Nomenclatura delle merci.

Cannoni contro la grandine.

Elevatori per paglia, su carri a 4 ruote, di peso fino a 5 tonnellate per collo.

Locomobili e locomotive agrarie, di peso fino a 5 tonnellate per collo.

Macchine agrarie, come: aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatoi, trinciatrici e simili.

Pompe irroratrici per la solforazione delle viti.

Torchi da vino e da olio anche montati su ruote.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
ton	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.0556	0.0556	0.0371	0.0330	0.0330	0.0216	0.0216	0.0144	0.0123	0.0062	0.0062	0.0032	1.545
	2.780	5.560	9.270	12.570	15.870	18.030	20.190	21.630	22.860	23.480	24.100	—	

AVVERTENZA. — Il peso minimo di 5 tonnellate può essere raggiunto col carico misto di tutte le merci nominate in questa tariffa.

CONDIZIONE.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale n. 1065 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Serie A.

Formaggio pecorino o cacio cavallo

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca o nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0834	0.0649	0.0602	0.0453	0.0412	0.0309	0.0278	0.0165	0.0165	0.0082	0.0072	0.0072	1.545
	4.170	7.415	13.435	17.965	22.085	25.175	27.955	29.605	31.255	32.075	32.795	—	

AVVERTENZE.

a) Per le spedizioni alla rinfusa di cacio in forme di piccole dimensioni, è fatto obbligo alle parti di eseguire a loro cura e spese il carico e lo scarico contro deduzione della quota di diritto fisso di lire 0.515 per tonnellata e per ogni operazione.

b) Il peso minimo di 6 tonnellate può essere raggiunto col carico misto delle merci nominate in questa serie.

Serie B.

Agli e cipolle.

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0.0834	0.0464	0.0464	0.0370	0.0330	0.0247	0.0247	0.0144	0.0144	0.0072	0.0072	0.0072	1.545
	4.170	6.490	11.130	14.830	18.120	20.600	23.070	24.510	25.950	26.670	27.390	—	

AVVERTENZE.

a) Per le merci caricate alla rinfusa, è fatto obbligo ai mittenti e destinatari di eseguire a loro cura e spese il carico e lo scarico, contro deduzione della quota di diritto fisso in lire 0.515 per tonnellata e per ogni operazione di carico o scarico.

b) Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto delle merci nominate in questa serie.

Serie C.

Patate e castagne

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Piso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
ton.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
8	0.0602 3.010	0.0417 5.095	0.0371 8.805	0.0329 12.105	0.0288 14.985	0.0216 17.145	0.0215 19.295	0.0124 20.535	0.0124 21.775	0.0051 22.285	0.0051 22.795	0.0051 —	1.23

AVVERTENZA.

Il peso minimo di 8 tonnellate può essere raggiunto col carico misto delle merci nominate in questa serie.

Tariffa eccezionale n. 1066 - P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Tartaro greggio ossia gruma di botti

Stazioni mittenti: Quelle comprese nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Avezzano-Roccasecca e nelle linee al sud di questa, inclusa la rete Sicula.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000	XII — oltre 1000 km.	
ton.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0880 4.400	0.0787 8.335	0.0602 14.355	0.0453 18.885	0.0412 23.005	0.0309 26.095	0.0278 28.875	0.0185 30.725	0.0185 32.575	0.0083 33.405	0.0082 34.225	0.0082 —	1.545

Condizione.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione è in facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Tariffa eccezionale n. 1067 - P. V.

(Per la sola rete Adriatica)

Acqua dolce potabile in botti o vagoni serbatoi (1)

trasportata per conto dei municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori

Stazioni mittenti: Acquaviva delle Fonti e Napoli.
Stazioni destinatarie: Foggia e stazioni Adriatiche al sud di Foggia.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0231	0.0231	0.0180	0.0155	0.0154	0.0155	0.0154	0.0129	0.0128	1.0129	0.0128	0.0128	1.236
	1.155	2.310	4.110	5.660	7.200	8.750	10.290	11.580	12.860	14.150	15.430	—	

(1) Per le spedizioni in vagoni serbatoi, di proprietà della rete Adriatica, sono applicabili le norme e condizioni stabilite dall'allegato 14 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

Tariffa eccezionale n. 1068 - P. V.

(Per la sola rete Mediterranea)

Agro o sugo greggio o crudo di limone, arancio e simili destinato alla concentrazione e spedito in recipienti aperti

Stazioni mittenti: Quelle della linea Avezzano-Roccasecca e le altre Mediterranee comprese nelle linee al sud di questa.
Stazioni destinatarie: Archi Reggio, Bova, Catona, Gallico, Lazzaro, Melito di Porto Salvo, Palizzi, Pellaro, Reggio Calabria e San Gregorio.

Citrato di calce.

Stazioni Mittenti: Bova, Gallico, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo e Palizzi.
Stazioni destinatarie: Quelle della linea Avezzano-Roccasecca e le altre Mediterranee comprese nelle linee al sud di questa.

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
	tonn.	I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — da 301 a 400 km.	VI — da 401 a 500 km.	VII — da 501 a 600 km.	VIII — da 601 a 700 km.	IX — da 701 a 800 km.	X — da 801 a 900 km.	XI — da 901 a 1000 km.	XII — oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro. . . . L.	8	0.0695	0.0602	0.0463	0.0330	0.0330	0.0247	0.0216	0.0144	0.0124	0.0061	0.0062	0.0063	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		**3.475**	**6.485**	**11.115**	**14.415**	**17.715**	**20.185**	**22.345**	**23.785**	**25.025**	**25.635**	**26.255**	—	

II.

Tariffe eccezionali con vincolo di peso a grande velocità ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria applicabili ai trasporti in servizio interno e cumulativo delle due reti Sicula e Sicula occidentale.

Norme e condizioni generali.

1ª Le tariffe eccezionali si applicano soltanto in seguito a domanda del mittente sulla richiesta di spedizione; possono però essere applicate in seguito a domanda generica di tariffa speciale, salvo che non sia diversamente stabilito dalle tariffe stesse.

2ª Le operazioni di carico e scarico delle merci a piccola velocità alle quali è assegnato il diritto fisso di L. 0.206 per tonnellata, e di quelle alla rinfusa con diritto fisso di L. 1.03 per tonnellata, devono essere eseguite a cura, spese e rischio delle parti, nei modi consueti, salva l'applicazione dell'art. 117 delle tariffe, quando siffatte operazioni non siano compiute nei termini di tempo all'uopo stabiliti.

3ª I trasporti eseguiti in base a queste tariffe eccezionali sono soggetti alle altre condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali e locali in quanto non siano modificate dalle precedenti norme o dalle condizioni particolari inserite nelle singole tariffe.

Modificazioni al capo XVII.

Tariffe e condizioni per il servizio interno traverso lo stretto di Messina.

Art. 4.

TASSE DI TRASBORDO.

Dizione attuale.

Bagagli, messaggerie, merci a grande velocità, merci a piccola velocità accelerata e merci a piccola velocità L. 2 per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

Bestiame cavallino, bovino, suino ed ovino spedito a carro completo (Tariffe speciali 52 e 53 piccola velocità accelerata).	Lire 16 per carro da 8 tonn.
	» 18 » da 10 »
	» 20 » da 12 »

Dizione nuova.

1. Bagagli, messaggerie, merci a grande velocità e merci a piccola velocità non a carro completo, L. 2 per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

2. Merci a piccola velocità accelerata e merci a piccola velocità a carro completo o pagante come tale L. 0.50 per tonnellata indivisibile.

Bestiame cavallino, bovino, suino ed ovino spedito a carro completo (Tariffe speciali 52 e 53 piccola velocità accelerata).	Lire 8 per carro da 8 tonn.
	» 9 » da 10 »
	» 10 » da 12 »

N. B. In previsione dell'estensione del servizio dei *ferry-boats* fra Messina e Villa San Giovanni stazione tutte le tasse di trasbordo stabilite per la via di Messina-Reggio, col contratto approvato con R. decreto del 23 novembre 1893 saranno applicate, con le modificazioni suddette, anche alla linea Messina-Villa San Giovanni marina.

Tariffa eccezionale n. 350 - P. V. accelerata

Derrate alimentari a vagone completo (1).

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		ZONE DI PERCORRENZA I — Da 1 a 75 km.	II — Da 76 a 150 km.	III — Da 151 a 225 km.	IV — Da 226 a 300 km.	V — Da 301 a 375 km.	VI — oltre 375 km.
Spedizioni di peso fino a 4 tonnellate per vagone della portata di 3 tonnellate.	Per vagone e per chilometro L.	0.5253	0.4377	0.3940	0.3502	0.3064	0.2627
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	39.398	72.225	101.775	128.040	151.020	—
Per ogni tonnellata in più divisibile di 10 in 10 kg. caricata nello stesso vagone fino alla sua portata.	Per tonnellata e per chilom. L.	0.0525	0.0350	0.0306	0.0306	0.0219	0.0175
	Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »	3.938	6.563	8.858	11.153	12.795	—

(1) Sostituisce la speciale interna n. 50 la quale resta abrogata.

Le derrate ammesse a fruire della presente tariffa sono le seguenti:

* Acqua dolce.
Acque.
* Aglio.
Agnelli, capretti, vitellini e porcellini morti.
* Barbabietole in natura.
Bestiame minuto vivo, in ceste od in gabbie, come agnelli e capretti, porcellini e vitellini (2) lattanti.
Birra.

(2) Il peso lordo di ogni cesta o gabbia non deve eccedere quello medio di 30 chilogrammi per ogni capo di porcellini nè il peso di 120 chilogrammi per ogni capo di vitellini; in caso contrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezzi di questa tariffa.

Burro fresco o salato.
Cacciagione o selvaggina, viva o morta.
Carni fresche macellate.
* Castagne.
* Cipolle.
Conserve alimentari.
Fichi secchi.
Formaggi.
Frutta fresche non nominate
Funghi freschi.
Grasso naturale fresco di bue.
Lardo e lardoni.
Latte anche condensato e sterilizzato, latticini.
* Legumi freschi.
Margarina.
Margarina burrificata (burro artificiale).
Mortadella conservata in scatole.
Olio d'oliva in botti, barili o stagnoni.
Olive fresche od in conserva.
* Ortaglie fresche.
* Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere.
Pane comune, grissini o biscotto di mare.
Paste da vermicellaio.
* Patate.
Pesci vivi d' ogni specie e pesci morti freschi, secchi ed in qualunque modo preparati.
Pollame vivo o morto, compresi i piccioni.
Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta.
Pomidoro (conserva o salsa di).
Semolino di frumento.
Sugna, strutto o grasso cotto di porco.
Tonno sott'olio.
Ucva in ceste od in casse.
Uva fresca.
* Vinaccie.

Avvertenze. — *a*) Contro il pagamento dei prezzi stabiliti per un vagone da 8 tonnellate, lo speditore può raggiungere col carico soltanto 4 tonnellate se trattasi di merci non contrassegnate da asterisco o l'intera portata del vagone se trattasi di merci contrassegnate da asterisco.

Ove in seguito a domanda dello speditore siano impiegati per il trasporto vagoni della portata superiore alle 8 tonnellate, i prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti per le spedizioni di 4 tonnellate in vagoni da 8, coll'aggiunta del prezzo supplementare di una tonnellata per ogni due tonnellate di maggior portata, se trattasi di merci contrassegnate da asterisco; se trattasi invece di merci non contrassegnate da asterisco, i prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti per un vagone da 8, con l'aggiunta del prezzo supplementare per tutto il peso eccedente le prime 4 tonnellate: il prezzo così computato non deve mai risultare inferiore a quello per le merci con asterisco, rispettivamente dovuto per vagoni della portata di 10-12 o più tonnellate.

In tutti i casi, poi, all'eccedenza di carico sulla portata del vagone impiegato nei limiti della tolleranza del 5 per cento, si applicano, in relazione al disposto dell'art. 107, i prezzi supplementari.

b) Previ accordi coll'Amministrazione o quando le esigenze del servizio lo permettano, il trasporto delle merci contemplate in questa tariffa si potrà effettuare coi convogli diretti o con quelli accelerati, sia per l'intero percorso che per il percorso parziale. In tali casi saranno dovuti per l'intera percorrenza del trasporto i prezzi fissati nella tariffa medesima, aumentati del 50 per cento se il trasporto ha avuto luogo anche solo parzialmente coi treni diretti, e del 25 per cento se ha avuto luogo anche parzialmente con treni accelerati.

CONDIZIONI.

1ª A formare il vagone completo, è ammesso il carico misto di tutte le merci (eccezione fatta per le vinaccie) che fruiscono della presente tariffa, purchè spedite da un solo mittente ad un solo destinatario. Sui documenti di trasporto devonsi esporre distinti i pesi di ciascuna qualità di merce.

2ª Quando le merci, contrassegnate da asterisco, sono spedite in uno stesso vagone insieme ad altre derrate non esenti dall'applicazione della tassa supplementare, si applica all'intera spedizione tanto il prezzo per vagone-chilometro, quanto quello per ogni tonnellata in più caricata nello stesso vagone.

3ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno dodici ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro tre ore dal momento il cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

4ª Le operazioni di carico e di scarico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e del destinatario.

5ª Il pagamento dei prezzi di trasporto dev'essere fatto in partenza.

6ª Il termine utile per la resa delle merci a destinazione è stabilito in ore ventiquattro per ogni 225 chilometri di percorso, più ore diciotto per le operazioni di servizio ed ore sei per ogni transito fra linee di Amministrazioni diverse. — In caso di eventuali ritardi, il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'Amministrazione, se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini. Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè questa sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione si ritiene effettuata dal momento in cui l'Amministrazione ha rimessa la lettera d'avviso o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

7ª Lo scarico dei vagoni a destinazione deve essere eseguito entro sei ore dal momento della consegna della lettera d'avviso, se questa viene rimessa direttamente al destinatario, e dentro dodici ore da quella indicata sul bollo d'impostazione, se la lettera d'avviso fu rimessa alla posta. Trascorso il detto termine senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta e di deposito a rigore di tariffa.

8ª I trasporti favoriti da questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun indennizzo dall'Amministrazione per deterioramenti, avarie, tali naturali della merce, quando non sia provato che essi derivino da colpa della stessa Amministrazione.

Tariffa eccezionale n. 350 *bis* - P. V. accelerata

Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, bergamotti, limoni e simili, anche in acqua di mare o salata, a vagone completo (1).

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI		ZONE DI PERCORRENZA I — Da 1 a 75 km.	II — Da 76 a 150 km.	III — Da 151 a 225 km.	IV — Da 226 a 300 km.	V — Da 301 a 375 km.	VI — oltre 375 km.
Spedizioni di peso fino a 8 tonnellate per vagone di 8 tonnellate . . .	Per vagone e per chilometro L.	0.3550	0.2959	0.2663	0.2367	0.2071	0.1775
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	26.625	48.818	68.791	86.544	102.077	—
Per ogni due tonnellate indivisibili in più caricate nello stesso vagone fino alla sua portata . . .	Per ogni due tonnellate indivisibili e per chilometro L.	0.0355	0.0237	0.0207	0.0207	0.0148	0.0118
	Fatti per ogni due tonnellate indivisibili e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	2.663	4.440	5.993	7.545	8.655	—

(1) Sostituisce la speciale interna n. 50-*bis*, la quale resta abrogata.

Avvertenza. — Contro il pagamento dei prezzi stabiliti per un vagone da 8 tonnellate, lo speditore può raggiungere col carico l'intera portata del vagone.

Ove, in seguito a domanda dello speditore, siano impiegati pel trasporto vagoni della portata superiore alle 8 tonnellate, i prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti per un vagone da 8, con l'aggiunta dei prezzi supplementari di una volta per ogni due tonnellate indivisibili di maggior portata.

All'eccedenza di carico sulla portata del vagone richiesto nei limiti di tolleranza del 5 per cento si applicano, in relazione al disposto del comma *f*) dell' art. 107 delle tariffe, i prezzi supplementari in ragione del solo peso reale eccedente, arrotondato di 10 in 10 chilogrammi, mentre se l'eccedenza di carico supera i limiti di tolleranza sopra indicati si applicano, in relazione al disposto del comma *i*) dell'articolo stesso, i prezzi supplementari per ogni due tonnellate indivisibili.

CONDIZIONI.

1ª Quando gli agrumi sono spediti in uno stesso vagone insieme ad altre derrate si applicano all'intera spedizione i prezzi della tariffa eccezionale n. 350, piccola velocità accelerata.

2ª I vagoni occorrenti al trasporto devono essere chiesti almeno dodici ore prima della presentazione della merce e deve esserne ultimato il carico ed effettuata la consegna entro tre ore dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

3ª Le operazioni di carico e di scarico sono sempre eseguite a cura e spese del mittente e del destinatario.

4ª Il pagamento dei prezzi di trasposto può essere fatto in partenza od in arrivo.

5ª Il termine utile per la resa delle merci a destinazione è stabilito in ore ventiquattro per ogni 225 chilometri di percorso, più ore 18 per le operazioni di servizio ed ore 6 per ogni transito fra linee di Amministrazioni diverse. In caso di eventuali ritardi, il mittente non potrà chiedere alcun indennizzo all'Amministrazione, se non quando sia oltrepassata la metà di siffatti termini. Il termine utile decorre dal primo convoglio (esclusi i diretti e quelli coi quali non fossero ammesse le merci a grande velocità) che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico, purchè sia avvenuta almeno un'ora prima della partenza di detto convoglio.

La riconsegna a destinazione si ritiene effettuata dal momento in cui l'Amministrazione ha rimessa la lettera di avviso, o direttamente al destinatario, oppure alla posta.

6ª lo scarico dei vagoni a destinazione deve essere eseguito entro sei ore dal momento della consegna della lettera di avviso, se questa viene rimessa direttamente al destinatario, ed entro dodici ore da quella indicata sul bollo d'impostazione, se la lettera di avviso fu rimessa alla posta. Trascorso il detto termine senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta o di deposito a rigore di tariffa.

7ª I trasporti favoriti da questa tariffa sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun indennizzo dall'Amministrazione per deterioramenti, avarie cali naturali della merce, quando non sia provato che essi derivino da colpa della stessa Amministrazione.

Tariffa eccezionale n. 401 - P. V.

Cereali, legumi secchi e farine.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Serie A. (1)						
8	Cereali, come: avena, frumento, formentone o granturco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta						0.206
8	Crusca o cruscherello, detto anche tritello						0.206
8	Farina di castagne						0.206
8	— di cereali						0.206
8	— di legumi						0.206
8	Farinaccio di riso						0.206
8	Granaglie non nominate						0.206
8	Legumi secchi come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati						0.206
8	Orzo comune e perlato						0.206
8	— tallito o preparato per la fabbricazione della birra						0.206
8	Riso e risone e frantumi di riso (risina)						0.206
8	Scagliola (grani) per gli uccelli						0.206
8	Semolino (prodotto naturale della macinazione del frumento)						0.206
—	0.0602	0.0556	0.0453	0.0412	0.0231	0.0206	—
—	4.515	8.685	12.083	15.173	16.905	—	—

Serie B. (2)

Spedizioni da tutte le stazioni della rete Sicula ed in destinazione di Siracusa C., Siracusa Porto, Catania C., Catania Porto, Giarre-Riposto, Messina C., Messina Porto, Milazzo, Barcellona, Sant'Agata, Termini, Palermo C., Palermo Porto, Caltanissetta, Licata C., Licata Porto, Girgenti, Porto Empedocle C., Porto Empedocle Porto, Acireale e Trabia.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
8	Cereali, come: avena, frumento, formentone o granturco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta						0.206
8	Legumi secchi come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati						0.206
—	0.0486	0.0441	0.0330	0.0201	0.0075	0.0052	—
—	3.615	6.953	9.428	10.936	11.490	—	—

CONDIZIONE — L'Amministrazione ha facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce la speciale interna 101-B che resta perciò abrogata.
(2) Sostituisce la locale interna 209 che resta perciò abrogata.

Tariffa eccezionale n. 402 - P. V.

Derrate alimentari.

Peso minimo per spedizione o per vagone — tonnellate	ZONE DI DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Serie A. (1)						
1	Paste da vermicellaio						1.03
—	0.0927	0.0834	0.0659	0.0577	0.0335	0.0309	—
—	6.953	13.203	18.150	22.477	24.989	—	—
	Serie B. (2)						
6	Formaggi sodi pecorini e caciocavallo						1.03
—	0.0742	0.0695	0.0577	0.0535	0.0283	0.0258	—
—	5.565	10.777	15.105	19.117	21.240	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 102-A l'apposita voce, che dovrà perciò essere cancellata.
(2) Sostituisce nella speciale interna 102-B l'apposita voce pei soli formaggi sodi pecorini e caciocavallo.

Tariffa eccezionale n. 403 - P. V.

Frutta, ortaglie e verdure.

Peso minimo per vagone — tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Serie A. (1)						
5	Aglio, anche alla rinfusa se a vagone completo						1.03
5	Cipolle, anche alla rinfusa se a vagone completo						1.03
8	Fichi secchi						1.03
8	Nocciuole secche col guscio						1.03
8	Patate						1.03
—	0.0742	0.0695	0.0577	0.0535	0.0283	0.0258	—
—	5.565	10.777	15.105	19.117	21.240	—	—
	Serie B. (2)						
8	Agrumi cioè: aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandarini e simili anche alla rinfusa se a vagone completo						0.206
8	— (scorza di) spremuti						0.206
8	— (e scorze di) in acqua di mare o salata						0.203
—	0.0504	0.0473	0.0392	0.0364	0.0193	0.0175	—
—	3.780	7.328	10.268	12.998	14.445	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 103-C le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate.
(2) Sostituisce la speciale interna 103-D e la nota (1) della speciale interna 103-B che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	
	Serie C. (1)						
8	Olive in natura						0.205
—	0.0486	0.0441	0.0330	0.0201	0.0076	0.0052	—
—	3.645	6.953	9.428	10.935	11.505	—	—

CONDIZIONI. — 1ª L'Amministrazione ha facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di 3 giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri, e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

2ª Per fruire dei prezzi della presente tariffa eccezionale le olive in natura debbono essere esclusivamente condizionate in sacchi, in ceste o coffe. Diversamente si tassano con i prezzi della serie *C* della speciale interna n. 103.

(1) Sostituisce la speciale interna 103-E e la locale 217 che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	
	Serie D. (1)						
8	Mandorle secche col guscio						1.03
—	0.0538	0.0489	0.0408	0.0373	0.0215	0.0193	—
—	4.035	7.702	10.762	13.560	15.172	—	—
	Serie E. (2)						
5	Carrube						0.206
—	0.0486	0.0441	0.0330	0.0201	0.0075	0.0052	—
—	3.645	6.953	9.423	10.936	11.499	—	—

CONDIZIONE. — L'Amministrazione ha facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce la speciale interna 103-F che resta perciò abrogata.
(2) Sostituisce la speciale interna 103-E e la locale 210 che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	
	Serie F.						
8	Agrumi da scarto alla rinfusa, esclusi le arance, i mandarini, i perettoni, gli spadaforesi, i cedri e simili						0.206
—	0.0422	0.0396	0.0369	0.0343	0.0290	0.0261	—
—	3.165	6.135	8.903	11.475	13.650	—	—

CONDIZIONE. — Per godere dei prezzi della presente serie gli agrumi da scarto debbono essere spediti alla rinfusa o non essere condizionati in qualsiasi recipiente.

Tariffa eccezionale n. 404 - P. V.

Acque, bevande, spiriti e vini.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diri tt fisso tonnellata Lire
	Serie V.						
8	Acqua potabile						0.206
—	0.0206	0.0206	0.0180	0.0180	0.0154	0.0155	—
—	1.545	3.090	4.440	5.790	6.945	—	—

CONDIZIONE. — La presente tariffa è applicabile alle spedizioni a vagone completo di acqua potabile per conto dei municipi e da essi direttamente distribuita ai consumatori.

Tariffa eccezionale n. 406 - P. V.

Olii vegetali e materie grasse.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 7 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Serie A (1).						
5	Olio di oliva in botti, barili o vasi di metallo cerchiati in ferro od in recipienti di latta (scatole, stagnoni e simili), racchiusi in casse, od anche sciolti se a vagone completo, ma senza garanzia, in quest'ultimo caso, per le dispersioni (Vedi allegato 9°, cat. 5ª)						0.206
—	0.0538	0.0489	0.0408	0.0373	0.0215	0.0193	—
—	4.035	7.702	10.762	13.560	15.172	—	—

(1) Sostituisce la speciale interna 106-D che resta perciò abrogata.

Tariffa eccezionale n. 407 - P. V.

Materie tessili greggie, filate e tessuti.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PE CORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Serie A (1).						
5	Lana sucida in balle (vedi allegato 9°, categoria 6ª)						0.206
—	0.0927	0.0834	0.0659	0.0577	0.0335	0.0309	—
—	6.953	13.208	18.150	22.477	24.989	—	—

(1) Sostituisce nella tariffa interna 107-A l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.

Tariffa eccezionale n. 408 - P. V.

Semenze, radici, piante, foraggi ed altri prodotti vegetali.

Peso minimo per vagone	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 75 km.	II — da 76 a 150 km	III — da 151 a 225 km.	IV — da 226 a 300 km.	V — da 301 a 375 km.	VI — oltre 375 km	
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
				Serie **A.** (1)			
4	Regolizia (radice di) (2)						1.03
—	0.0742	0.0695	0.0577	0.0535	0.0283	0.0258	—
—	5.565	10.777	15.105	19.117	21.240		—
				Serie **B.** (3)			
5	Fieno ed altri foraggi in balle (vedi allegato 9, categoria 4ª e 6ª)						0.206
5	Foglie di formentone o grano turco, in balle (vedi allegato 9, categoria 4ª)						0.206
—	0.0602	0.0556	0.0453	0.0412	0.0231	0.0206	—
—	4.515	8.685	12.083	15.172	16.905	—	—
				Serie **C.** (4)			
5	Paglia comune, in balle (vedi allegato 9, categeria 4ª).						0.206
—	0.0486	0.0441	0.0330	0.0201	0.0075	0.0052	—
—	3.645	6.953	9.428	10.936	11.498	—	—

CONDIZIONE. — L'Amministrazione ha facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce nella speciale interna 108-C l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.
(2) Carico obbligatorio al mittente contro deduzione della quota di diritto fisso in L. 0.515 per tonnellata.
(3) Sostituisce nella speciale interna 108-F le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate.
(4) Sostituisce nella speciale interna 108-F l'apposita voce, che dovrà perciò èssère cancèllata ed anche la locale interna 211 che resta abrogata.

Tariffa eccezionale n. 409 - P. V.

Prodotti chimici, industriali e generi medicinali.

Peso minimo per spedizione o per vagone	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 75 km.	II — da 76 a 150 km.	III — da 151 a 225 km.	IV — da 226 a 300 km.	V — da 301 a 375 km.	VI — oltre 375 km.	
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
				Serie **A.** (1)			
1	Agro o sugo condensato di limone, di arancio e simili						1.03
—	0.0973	0.0895	0.0725	0.0655	0.0362	0.0314	—
—	7.297	14.010	19.448	24.360	27.075	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 109-B l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.

Peso minimo per spedizione o per vagone — tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 75 km.	II — da 76 a 150 km.	III — da 151 a 225 km.	IV — da 226 a 300 km.	V — da 301 a 375 km.	VI — oltre 375 m.	
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	Serie B. (1)						
8	Citrato di calce						0.206
—	0.0927	0.0834	0.0659	0.0577	0.0335	0.0309	—
—	6.953	13.208	18.151	22.478	24.990	—	—
	Serie C. (2)						
5	Agro o sugo crudo di limone, di arancio e simili						0.206
—	0.0602	0.0556	0.0453	0.0412	0.0231	0.0206	—
—	4.515	8.685	12.083	15.173	16.906	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 109-C l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.
(2) Sostituisce nella speciale interna 109-F l'apposita voce che dovrà perciò essere cancellata.

Tariffa eccezionale n. 410 - P. V.

Generi per tinta e per concia.

Peso minimo per vagone — tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata
	I — da 1 a 75 km.	II — da 76 a 150 km.	III — da 151 a 225 km.	IV — da 226 a 300 km.	V — da 301 a 375 km.	VI — oltre 375 km.	
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	Serie A. (1)						
4	Sommacco in foglia ed anche ridotto in tritume mediante battitura o trebbiatura a cavalli						0.206
4	— macinato ed anche molito od in polvere grossolana						0.206
—	0.0464	0.0416	0.0370	0.0330	0.0206	0.0180	—
—	3.480	6.600	9.375	11.850	13.395	—	—

CONDIZIONE SPECIALE.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nella presente tariffa, in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 200 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce nella speciale interna 110-B le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate.

Tariffa eccezionale n. 417 - P. V.

Macchine e meccanismi.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	— da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	
	Serie A. (1)						
5	Locomobili o locomotive agrarie di peso fino a 5 tonnellate per collo						0.206
5	Macchine agrarie, come. aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatoi, trinciatrici e simili .						0.206
—	0.0649	0.0602	0.0494	0.0453	0.0258	0.0231	—
—	4.867	9.382	13.087	16.485	18.419	—	—

CONDIZIONI SPECIALI.

Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nella presente tariffa, in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce le speciale interna 117-A che resta perciò abrogata.

Tariffa eccezionale n. 418 - P. V.

Legnami greggi e lavorati.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km Lire	VI — oltre 375 km. Lire	
	Serie A. (1)						
3	Sughero greggio (scorza di) anche in pezzi quadrangolari o cubici						1.03
—	0.0927	0.0834	0.0659	0.0577	0.0335	0.0309	—
—	6.953	13.208	18.150	22.477	24.989	—	—

CONDIZIONE.

Il carico è obbligatorio pel mittente contro deduzione della quota di diritto fisso in L. 0.515 per tonnellata

(1) Sostituisce nella speciale interna 118-A l'apposita voce, che si dovrà perciò cancellare.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	
	Serie B. (1)						
8	Legname non nominato, greggio, semplicemente segato o squadrato, come: assami, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli d'ogni specie, pertiche anche spaccate e rifesse per cerchi da botti o pali non nominati, non eccedenti la lunghezza d'un vagone (*)						0.206
8	Legname non nominato, greggio, in tronchi d'albero non eccedenti la lunghezza d'un vagone (*).						0.206
8	Legno da pipe semplicemente abbozzato.						0.206
8	Stipa semplicemente abbozzata (ciocco o ceppo di).						0.206
—	0.0556	0.0510	0.0412	0.0370	0.0206	0.0180	—
—	4.170	7.995	11.085	13.860	15.405	—	—
	Serie C. (2)						
9	Stipa greggia (ciocco o ceppo di)						0.206
—	0.0464	0.0416	0.0370	0.0330	0.0206	0.0180	—
—	3.480	6.601	9.376	11.851	13.396	—	—

CONDIZIONE SPECIALE. — Per le merci contrassegnate da asterisco, l'Amministrazione ha facoltà, verificandosi speciali esigenze di servizio, di prolungare il termine di resa di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 350 chilometri, e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

(1) Sostituisce nella speciale interna 118-E le apposite voci, che dovranno perciò essere cancellate.
(2) Sostituisce nella speciale interna 118-F l'apposita voce, che dovrà perciò essere cancellata.

Tariffa eccezionale n. 419 - P. V.

Materie bituminose, resinose ed olii minerali.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA						Diritto fisso per tonnellata Lire
	I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	
	Serie A. (1)						
8	Asfalto od asfaltide minerale bituminoso in roccia, ossia pietra pece in blocchi informi o semplicemente lavorati alla grossa punta del peso fino ad una tonnellata per collo, ed asfalto o asfaltide minerale bituminoso in polvere, ossia pietra pece macinata o in detriti, in sacchi.						0.206
—	0.0264	0.0220	0.0195	0.0157	0.0073	0.0073	—
—	1.980	3.630	5.093	6.270	6.817	—	—
	Serie B. (1)						
8	Asfalto o asfaltide minerale bituminoso in roccia, ossia pietra pece foggiata in lastre per pavimenti gradini, soglie, ecc., del peso fino ad una tonnellata per collo.						0.206
—	0.0331	0.0297	0.0263	0.0235	0.0147	0.0147	—
—	2.482	4.710	6.682	8.445	9.547	—	—

(1) Sostituisce nelle speciali interne 121-E e 121-G le apposite voci che dovranno essere cancellate, non che la speciale interna 119-B e la locale interno 204, serie *A* e *B*, che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
				Serie C. (1)			
8	Asfalto (mastice di) in pani						0.206
—	0.0352	0.0352	0.0274	0.0274	0.0147	0.0147	—
—	2.640	5.280	7.335	9.390	10.492	—	—

CONDIZIONI.

1ª Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nella presente tariffa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

2ª Il carico deve effettuarsi in 6 ore, dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

3ª Lo scarico deve effettuarsi in 12 ore, dal momento in cui il vagone vien messo a disposizione del destinatario, il quale rinunzia alla lettera di avviso che l'Amministrazione suole emettere per gli altri trasporti.

Trascorso detto termine senza che lo scarico sia stato eseguito, decorreranno i diritti di sosta.

(1) Sostituisce nella speciale interna 121-E l'apposita voce che dovrà essere cancellata, e la locale interna 204, serie *C* che resta perciò abrogata.

Tariffa eccezionale n. 421 - P. V.

Marmi, pietre ed altri materiali da costruzione.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. ire	IV — da 226 a 300 km. Lire	— da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
				Serie A. (1)			
8	Marmo in blocco od in massi anche squadrati, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo						0.206
8	Marmo in lastre o lastroni semplicemente segati						0.206
—	0.0602	0.0556	0.0453	0.0412	0.0231	0.0206	—
—	4.515	8.685	12.083	15.173	16.907	—	—

CONDIZIONE SPECIALE. — Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa per le merci comprese nella presente tariffa, in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 chilometri e di altre 12 ore per ogni 100 chilometri indivisibili successivi.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — oltre 225 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
			Serie B. (2)		
8	Lava greggia in basole per lastricati o per costruzioni, grossolanamente lavorata alla subbia od a grossa punta, di peso fino ad una tonnellata per pezzo. — Pietra lava spaccata per muratura				0.206
8	Pietra calcare tenera, intesa comunemente pietra di Malta e di Siracusa, in pezzi informi o grossolamente lavorati alla subbia od a grossa punta, di peso fino ad una tonnellata per pezzo.				0.206

(1) Sostituisce nella speciale interna 121-E le apposite voci che dovranno perciò essere cancellate.
(2) Sostituisce nelle speciali interne 121-G e 121-H le app[illegible]e voci che dovranno perciò essere cancellate ed anche la locale comune 304 serie *A*, *B* e *C*, che restano perciò abrogate.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — oltre 225 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Segue: Serie B.				
8	**Pietra calcare dura di Comiso, per lastricati o per costruzioni, in pezzi informi grossolanamente lavorati alla subbia od alla grossa punta, di peso fino ad una tonnellata per pezzo . . . .**				**0.206**
—	0.0324	0.0278	0.0165	0.0077	—
—	2.430	4.515	5.752	—	—

CONDIZIONI.

1ª L'Amministrazione ha facoltà di prolungare il termine di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni anzidette.

2ª Il carico deve effettuarsi in 6 ore, dal momento in cui il vagone fu messo a disposizione dello speditore.

3ª Lo scarico deve effettuarsi in 12 ore, dal momento in cui il vagone vien messo a disposizione del destinatario, il quale rinunzia alla lettera d'avviso che l'Amministrazione suole emettere per gli altri trasporti. Trascorso detto termine, senza che lo scarico sia stato eseguito, decorrono i diritti di sosta, a rigore di tariffa, con facoltà all'Amministrazione di fare scaricare il vagone mercè il compenso di L. 0.515 per tonnellata giusta il paragrafo *c)* dell'art. 69 delle condizioni generali dei trasporti.

Le ore assegnate per il carico e per lo scarico dei vagoni debbono essere continuative, e beninteso di giorno, per cui verificandosi, ad esempio, il caso che un vagone sia collocato sotto scarico nelle ore pomeridiane, quando rimangono soltanto 4 ore di giorno, il destinatario avrà ancora 8 ore a sua disposizione nel dì successivo per continuare lo scarico.

Tariffa eccezionale n. 423 - P. V.

Cascami, avanzi e concimi.

Peso minimo per vagone tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA I — da 1 a 75 km. Lire	II — da 76 a 150 km. Lire	III — da 151 a 225 km. Lire	IV — da 226 a 300 km. Lire	V — da 301 a 375 km. Lire	VI — oltre 375 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
	Serie A. (1)						
6	Tartaro greggio, ossia gruma di botti, cristallizzato o non.						0.206
—	0.0649	0.0602	0.0494	0.0453	0.0258	0.0231	—
—	4.867	9.382	13.087	16.485	18.420	—	—
	Serie B.						
8	Cloruro di potassio						0.206
8	Nitrato di soda o nitro cubico						0.206
8	Solfato di potassio						0.206
8	Solfato di soda greggio.						0.206
—	0.0464	0.0416	0.0370	0.0330	0.0206	0.0180	—
—	3.480	6.600	9.375	11.850	13.395	—	—

(1) Sostituisce nella speciale interna 123-B l'apposita voce che dovrà essere cancellata.

III.

Lo stesse voci di merci che poi trasporti interni della Sicilia sono ammesse alle tariffe eccezionali n. 350 e seguenti, fruiranno di analoghe facilitazioni per le spedizioni con condizioni di peso sulle Reti della Compagnia Reale Sarda e delle Strade ferrate secondarie della Sardegna, e cioè:

del ribasso del 10 per cento per percorsi fino a 100 km.
» del 20 per cento » da 101 a 300 km.
» del 50 per cento » oltre i 300 km.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il presidente del Consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

APPENDICE 1.
(Allegato A)

TARIFFE ECCEZIONALI

con vincolo di peso a piccola velocità accelerata ed ordinaria applicabili ai trasporti in servizio interno della rete della Compagnia Reale Sarda

Tariffa eccezionale n. 50 - P. V. accelerata

Ortaglie e frutta fresche a vagone completo.

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA			
	Fino a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	oltre i 300 km.
Spedizioni di peso fino a 4 tonnellate per vagone e per chilometro . . . . L.	0.3672	0.2856	0.2443	0.1530
Fatti per vagone per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	36.72	65.28	89.76	—
Per ogni tonnellata in più caricata nello stesso vagone e per chilometro . . . . »	0.0367	0.0285	0.0245	0.0153
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	3.67	6.52	8.97	—

N. B. La presente tariffa eccezionale sostituisce la tariffa speciale n. 50 - P. V. - accelerata (*pag. 131 delle tariffe e condizioni per per i trasporti*) che è temporaneamente abrogata, eccettuate le condizioni che si applicano invariate a questa tariffa.

Tariffa eccezionale n. 53 - P. V. accelerata

Latte fresco e latte sterilizzato.

PREZZO PER TONNELLATA E PER CHILOMETRO
Spedizioni di peso eguale o superiore ai 100 chilogrammi e percorrenti almeno 50 chilometri L. 0.14

N. B. — La presente tariffa eccezionale sostituisce la tariffa speciale n. 53 - P. V. accelerata (*pag. 135 delle tariffe e condizioni per i trasporti*) che è temporaneamente abrogata, eccettuate le condizioni che si applicano invariate a questa tariffa.

Tariffe eccezionali a piccola velocità.

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Basi e prezzi delle tariffe eccezionali con condizioni di peso od a carro completo							
				Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
					I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
				— tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	— Lire	— Lire
22	4	Acqua dolce, di mare e da bagni, in botti o barili . . .	8	6	0.0230 1.15	0.0230 2.30	0.0179 4.09	0.0153 5.62	0.0153 —	0.204	
27	4	Acque gazose, di seltz e minerali, naturali od artificiali .	4	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
30	3	Agrumi, cioè: aranci, borgamotti, cedri, limoni, mandarini e simili, anche in acqua di mare o salata	4	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
35	8	Alghe marine o fuco, per concimi — *vedi allegato 3°, categoria 4ª*	5 w		per carro da 8 tonnellate 0.2295 11.475	0.2295 22.95	0.2040 43.35	0.2040 63.75	0.1275 —		1.02
51	19	Asfalto, minerale bituminoso, in pani, in polvere od in roccia — Per quello in pani, *vedi allegato 3°, categoria 5ª*	7	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.50	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
				8	0.0459 2.295	0.0459 4.59	0.0326 7.85	0.0286 10.71	0.0153 —	0.204	
135	3	Carube	6	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
				8	0.0596 2.98	0.0412 5.04	0.0327 8.31	0.0327 11.58	0.0179 —	0.204	
140	3	Castagne	6	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
				8	0.0596 2.98	0.0412 5.04	0.0327 8.31	0.0327 11.58	0.0179 —	0.204	
150	1	Cereali, come: avena, frumento, granturco, melica o saggina, miglio, orzo (sperlato o non), panico, riso, risone, scagliola, segala, spelta e simili . .	6	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
171	23	Concimi chimici od artificiali non nominati, in panelli od in polvere	7		per carro da 8 tonnellate 0.2295 11.475	0 2295 22.95	0.2040 43.35	0.2040 63.75	0.1275 —		1.02
172	23	— naturali organici ed inorganici, non nominati — *vedi allegato 3°, categoria 1ª* .	8		per carro da 8 tonnellate 0.2295 11.475	0.2295 22.95	0.2040 43.35	0.2040 63.75	0.1275 —		1.02

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale o della tariffa speciale N. 75	Basi e prezzi delle tariffe eccezionali con condizioni di peso od a carro completo: Peso minimo per carro — tonn.	Zone di percorrenza: I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km. — Lire	I — da 101 a 200 km. — Lire	IV — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso: per tonnellata — Lire	per carro — Lira
194	1	Crusca o cruscherello, detto anche tritello	6	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —		
214	1	Farina di castagne, cereali e legumi	6	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
232	3	Fichi secchi	4	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
					0.0551 2.755	0.0459 5.05	0.0326 8.31	0.0286 11.17	0.0179 —	0.204	
					per carro da 8 tonnellate						
241	8	Foglie di granturco — *vedi allegato 3°, categoria 4ª* . .	5 w		0.3672 18.36	0.3672 36.72	0.2856 65.28	0.2448 89.76	0.1530 —		1.02
					per carro da 10 tonnellate						
					0.4590 22.95	0.4590 45.90	0.3572 81.62	0.3060 112.22	0.1913 —		1.02
					per carro da 8 tonnellate						
246	8	Foraggi, fieno, paglia e strameglie — *vedi allegato 3°, categoria 4ª e 6ª*	6 v		0.2295 11.475	0.2295 22.95	0.2040 43.35	0.2040 63.75	0.1275 —		1.02
248	2	Formaggi sodi	4	6	0.0826 4.13	0.0642 7.34	0.0531 12.65	0.0149 17.14	0.0255 —	0.51	
250	3	Frutta fresche non nominate — a P. V. acc., *vedi Eccezionale 50 in questa appendice, e Speciale 51 a pag. 132 delle Tariffe*	4	5	0.0872 4.36	0.0780 8.26	0.0490 13.16	0.0408 17.24	0.0230 —	0.51	
277	6	Grasso naturale di bue, di maiale e simili, dégras, per il sego e per i grassi minerali per macchine. Per il dégras, per il sego e per i grassi minerali vedi *allegato 3°, categoria 5ª*	4	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.201	
					per carro da 8 tonnellate						
278	23	Guano naturale od artificiale .	7		0.2295 11.475	0.2295 22.95	0.2040 43.35	0.2040 63.75	0.1275 —		1.02
				5	0.0872 4.36	0.0688 7.80	0.0490 12.70	0.0408 16.78	0.0230 —	0.51	
					per carro da 8 tonnellate						
289	7	Lana sucida, in balle o lana meccanica, ricavata dagli stracci, in balle — *vedi allegato 3°, categoria 4ª* . .	4 v		0.3672 18.36	0.3672 36.72	0.2856 65.28	0.2448 89.76	0.1530 —		1.02
					per carro da 10 tonnellate						
					0.4590 22.95	0.4590 45.90	0.3572 81.62	0.3060 112.22	0.1913 —		1.02

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Peso minimo per carro — tonn.	Basi e prezzi delle tariffe eccezionali con condizioni di peso od a carro completo — Zone di percorrenza — I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km. — Lire	III — da 101 a 200 km. — Lire	IV — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso — per tonnellata — Lire	Diritto fisso — per carro — Lire
290	2	Lardo e lardoni	4	6	0.0826	0.0642	0.0531	0.0449	0.0255	0.51	
					4.13	7.34	12.6	17.14	—		
309	18	Legname non nominato, greggio in tronchi d'albero od anche semplicemente segato o squadrato, come: assami, doghe non finite, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli di ogni specie, pertiche anche spaccate e rifesse per cerchi da botti e pali non nominati, non eccedenti la lunghezza di un vagone	6		per carro da 8 tonnellate						
					0.3672	0.3672	0.2856	0.2448	0.1530		1.02
					18.36	36.72	65.28	89.76	—		
					per carro da 10 tonnellate						
					0.4590	0.4590	0.3572	0.3060	0.1913		1.02
					22.95	45.90	81.62	112.22	—		
311	3	Legumi freschi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, piselli ed altri non nominati . . .	4		0.0872	0.0780	0.0490	0.0408	0.0230	0.51	
					4.36	8.26	13.16	17.24	—		
				8	0.0826	0.0458	0.0408	0.0367	0.0204	0.51	
					4.13	6.42	10.50	14.17	—		
312	1	— secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati	6	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
325	17	Macchine agrarie, come: locomobili, trebbiatrici, aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatoi, trinciatrici e simili	4	5	0.0551	0.0551	0.0326	0.0326	0.0204	0.51	
					2.755	5.51	8.77	12.03	—		
					per carro da 8 tonnellate						
					0.3672	0.3672	0.2856	0.2448	0.1530		1.02
					18.36	36.72	65.28	89.76	—		
					per carro da 10 tonnellate						
					0.4590	0.4590	0.3572	0.3060	0.1903		1.02
					22.95	45.90	81.62	112.22	—		
336	3	Mandorle secche col guscio . .	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
341	21	Marmo in lastre o lastroni semplicemente segati, in blocchi od in massi anche squadrati ed in pezzi abbozzati o ridotti a sagoma.	6	8	0.0597	0.0505	0.0326	0.0326	0.0179	0.204	
					2.985	5.51	8.77	12.03	—		
345	23	Marna o marga per ammendare i terreni	8		per carro da 8 tonnellate						
					0.2295	0.2295	0.2040	0.2040	0.1275		1.02
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
385	3	Nocciole	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Peso minimo per carro — tonn.	Basi e prezzi delle tariffe eccezionali con condizioni di peso od a carro completo — Zone di percorrenza — I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km. — Lire	III — da 101 a 200 km. — Lire	IV — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso — per tonnellata — Lire	per carro — Lire
392	6	**Olio di oliva e di altri vegetali non nominati, in botti, barili o vasi di metallo cerchiati in ferro o in recipienti di latta (scatole, stagnoni e simili) racchiusi in casse od anche sciolti se a vagone completo, ma senza garanzia, in quest'ultimo caso, per le dispersioni** — *Vedi allegato 3° categoria 5ª* . .	4	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
397	3	Olive in natura.	4	5	0.0551 2.735	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
403	3	**Ortaglie e verdure fresche, come: aglio, angurie, capperi, carciofi, carote, cavoli cipolle, citrioli, cocomeri, finocchi, meloni, napi, peperoni, pomidoro, porri, rape e simili a P. V. acc.** *Vedi Eccez. e 50 in questa appendice e Spec. 51 a pag. 132 delle* **tariffe**.	4	8	0.0826 4.13	0.0478 6.42	0.0408 10.50	0.0367 11.17	0.0204 —	0.51	
430	2	Paste da vermicellaio.	4	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
431	3	Patate	6	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
				8	0.0596 2.98	0.0412 5.04	0.0327 8.31	0.0327 11.58	0.0179 —	0.204	
459	21	Pietrame in genere — pietre da calce e da gesso, ciottoli, ghiaia e pietrisco	8	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0108 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
				8	0.0413 2.065	0.0321 3.67	0.0245 6.12	0.0245 8.57	0.0128 —	0.204	
461	21	Pietre greggie o grossolanamente lavorate di peso fino a 5 tonnellate per pezzo, compresi i graniti e la lava per lastricati (basoli)	7	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
				8	0.0505 2 525	0.0413 4.59	0.0326 7.85	0.0215 10.30	0.0153 —	0.204	
481	2	Pomidoro (conserva o salsa di)	2	5	0.1192 5.96	0.1010 11.01	0.0816 19.17	0.0653 25.70	0.0382 —	0.51	
572	10	Sommacco in foglia	5 v	5	0.0551 2.755	0.0551 5.51	0.0408 9.59	0.0326 12.85	0.0204 —	0.204	
573	10	— macinato	4	5	0.0372 4.36	0.0688 7.80	0.0490 12.70	0.0408 16.78	0.0230 —	0.51	

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Peso minimo per carro — tonn.	Basi e prezzi delle tariffe eccezionali con condizioni di peso od a carro completo — Zone di percorrenza: I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km. — Lire	III — da 101 a 200 km. — Lire	IV — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso: per tonnellata — Lire	per carro — Lire
605	18	Sughero greggio (scorza di) anche in pezzi quadrangolari o cubici	4		per carro da 8 tonnellate						
					0.2295	0.2295	0.2040	0.2040	0.1275		1.02
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
616	23	Tartaro greggio, ossia gruma di botti o feccia di vino . . .	4	6	0.0872	0.0780	0.0530	0.0449	0.0255	0.51	
					4.36	8.26	13.56	18.05	—		
644	2	Uova in casse od in ceste col coperchio.	2	8	0.1102	0.0734	0.0612	0.0571	0.0331	0.51	
					5.51	9.18	15.30	21.01	—		
646	3	Uva fresca in ceste o casse pigiata con mosto, in botti o tini — *vedi all. 3° categ. 7ª*.	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
663	23	Vinaccia	8	5	0.0423	0.0423	0.0281	0.0281	0.0147	0.204	
					2.115	4.23	7.04	9.85	—		
				8	0.0367	0.0367	0.0245	0.0245	0.0127	0.204	
					1.835	3.67	6.12	8.57	—		
668	9	Vitriolo azzurro (solfato di rame)	5	8	0.0688	0.0596	0.0408	0.0327	0.0204	0.51	
					3.44	6.42	10.50	13.77	—		
678	20	Zolfo macinato, in pani od in pezzi, compresi il calcarone e lo sterro di zolfo — *vedi allegato 3° categoria 5ª*. .	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
679	9	— ramato — *vedi allegato 3° categoria 5ª*.	5	8	0.0688	0.0596	0.0408	0.0327	0.0204	0.51	
					3.44	6.42	10.50	13.77	—		

TARIFFE ECCEZIONALI

con vincolo di peso a piccola velocità accelerata ed ordinari applicabili ai trasporti in servizio interno delle strade ferrate secondarie della Sardegna

Tariffa eccezionale n. 50 - P. V. accelerata

Ortaglie e frutta fresche a vagone completo.

CONDIZIONI DI CARICO E PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA: Fino a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	oltre 300 km.
Spedizioni di peso fino a 4 tonnellate per vagone e per chilometro . . . . L.	0.3372	0.2856	0.2448	0.1530
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . . . »	36.72	65.28	89.76	—
Per ogni tonnellata in più caricata nello stesso vagone e per chilometro. . »	0.0367	0.0285	0.0245	0.0153
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »	3.67	6.52	8.97	—

N. B. — La presente tariffa eccezionale sostituisce la tariffa speciale n. 50 - P. V. accelerata (*pag. 131 delle tariffe e condizioni per i trasporti*) che è temporaneamente abrogata, eccettuate le condizioni che si applicano invariate a questa tariffa.

Tariffa eccezionale n. 53 - P. V. accelerata

Latte fresco e latte sterilizzato.

PREZZO PER TONNELLATA E PER CHILOMETRO

Spedizioni di peso eguale o superiore ai 100 chilogrammi e percorrenti almeno 100 chilometri L. 0.14

N. B. — La presenta tariffa eccezionale sostituisce la tariffa speciale n. 53 - P. V. accelerata *(pag. 135 delle tariffe e condizioni per i trasporti)* che è temporaneamente abrogata, eccettuate le condizioni che si applicano invariate a questa tariffa.

Tariffe eccezionali a piccola velocità.

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Peso minimo per carro — tonn.	Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carro completo — Zone di percorrenza: I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km. — Lire	III — da 101 a 200 km. — Lire	IV — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso: per tonnellata — Lire	per carro — Lire
22	4	Acqua dolce, di mare o da bagni, in botti o barili . . .	8	6	0.0230	0.0230	0.0179	0.0153	0.0153	0.204	
					1.15	2.30	4.09	5.62	—		
27	4	Acque gazose, di seltz e minerali, naturali od artificiali .	4		0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
30	3	Agrumi, cioè: aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandarini e simili, anche in acqua di mare o salata . . .	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
35	8	Alghe marine o fuco per concimi — *vedi allegato 3° categoria 4ª*	5 w		per carro da 6 o 8 tonnellate						
					0.2295	0.2295	0.2040	0.2040	0.1275		1.02
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
51	19	Asfalte minerale bituminoso in pani, in polvere o in roccia. Per quello in pani *vedi allegato 3° categ. 5ª*.	7	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
				8	0.0459	0.0459	0.0326	0.0286	0.0153	0.204	
					2.295	4.59	7.85	10.71	—		
135	3	Carube	6	5	0.0551	0.0551	0.0403	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.82	—		
				8	0.0596	0.0412	0.0327	0.0327	0.0179	0.204	
					2.98	5.04	8.31	11.58	—		
140	3	Castagne	6	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
				8	0.0596	0.0412	0.0327	0.0327	0.0179	0.204	
					2.98	5.04	8.31	11.58	—		
150	1	Cereali, come: avena, frumento, granturco, melica o saggina, miglio, orzo (sperlato o non), panico, riso, risone, scagliola, segala, spelta e simili . . .	6	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carro completo							
				Peso minimo per carro — tonn.	Zone di percorrenza: I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km. — Lire	III — da 101 a 200 km. — Lire	IV — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso: per tonnellata — Lire	per carro — Lire
					per carro da 6 tonnellate						
171	23	Concimi chimici od artificiali non nominati, in panelli od in polvere.	7		0.1836	0.1836	0.1632	0.1632	0.1020		1.02
					9.18	18.36	34.68	51.00	—		
					per carro da 8 tonnellate						
					0.2295	0.2295	0.2040	0.2040	0.1275		
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
					per carro da 6 tonnellate						
172	23	— naturali organici od inorganici, non nominati — *vedi allegato 3° categoria 1ª*. .	8		0.1836	0.1836	0.1632	0.1632	0.1020		1.02
					9.18	18.36	34.68	51.00	—		
					per carro da 8 tonnellate						
					0.2295	0.2295	0.2040	0.2040	0.1275		
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
190	1	Crusca o cruscherello detto anche tritello	6	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204		
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
214	1	Farina di castagne, cereali o legumi	6	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
232	3	Fichi secchi	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
241	8	Foglie di granturco — *vedi allegato 3° categoria 4ª*. . .	6 w		0.0551	0.0459	0.0326	0.0286	0.0179	0.204	
					2.755	5.05	8.31	11.17	—		
					per carro da 6 o 8 tonnellate						
					0.3672	0.3672	0.2856	0.2448	0.1530		1.02
					18.36	36.72	65.28	89.76	—		
					per carro da 6 o 8 tonnellate						
246	8	Foraggi, fieno, paglia e stramaglie — *vedi allegato 3° categorie 4ª e 6ª*	6 v		0.2295	0.2295	0.2040	0.2040	0.1275		1.02
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
248	2	Formaggi sodi	4	6	0.0826	0.0642	0.0531	0.0449	0.0255	0.51	
					4.13	7.34	12.65	17.14	—		
250	3	Frutta fresche non nominate — a P. V. acc. *vedi Eccez.* 50 *in questa Appendice spec.* 51 *a pag. 132 delle* Tariffe	4	5	0.0872	0.0780	0.0490	0.0408	0.0230	0.51	
					4.36	8.26	13.16	17.24	—		
277	6	Grasso naturale di bue, di maiale e simili, dégras, sego e grassi minerali per macchine. Per il dégras, per il sego e per i grassi minerali — *vedi allegato 3° categoria 5ª*	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Peso minimo per carro — tonn.	Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carro completo — Zone di percorrenza — I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km. — Lire	III — da 101 a 200 km. — Lire	IV — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso — per tonnellata — Lire	Diritto fisso — per carro — Lire
					per carro da 6 tonnellate						
					0.1833	0.1836	0.1632	0.1632	0.1020		
278	23	Guano naturale od artificiale .	7		9.18	18.36	34.63	51.00	—		1.02
					per carro da 8 tonnellate						
					0.2295	0.2205	0.2040	0.2040	0.1275		
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
289	7	Lana sucida, in balle e lana meccanica, ricavata dagli stracci, in balle — *vedi allegato 3° categoria 4ª* . .	4 v	5	0.0872	0.0688	0.0490	0.0408	0.0230	0.51	
					4.36	7.80	12.70	16.78	—		
					per carro da 6 o 8 tonnellate						
					0.3672	0.3672	0.2856	0.2448	0.1530		1.02
					18.36	36.72	65.28	89.76	—		
290	2	Lardo o lardoni	4	6	0.0826	0.0612	0.0531	0.0449	0.0255	0.51	
					4.13	7.34	12.65	17.14	—		
309	18	Legname non nominato, greggio in tronchi d'albero od anche semplicemente segato o squadrato, come: assami, doghe non finite, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli d'ogni specie, pertiche anche spaccate e rifesse per cerchi da botti e pali non nominati, non eccedenti la lunghezza di un vagone	6		per carro da 6 tonnellate						
					0.2754	0.2754	0.2142	0.1836	0.1147		
					13.77	27.54	48.96	67.32	—		1.02
					per carro da 8 tonnellate						
					0.3672	0.3672	0.2856	0.2448	0.1530		
					18.36	36.72	65.28	89.76	—		
311	3	Legumi freschi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, piselli ed altri non nominati . . .	4	5	0.0872	0.0780	0.0490	0.0408	0.0230	0.51	
					4.36	8.26	13.16	17.24	—		
				8	0.0826	0.0458	0.0408	0.0367	0.0204	0.51	
					4.13	6.42	10.50	14.17	—		
312	1	— secchi, come: ceci, cicerchie fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati	6	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
325	17	Macchine agrarie, come: locomobili, trebbiatrici, aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatoi, trinciatrici e simili.	4	5	0.0551	0.0551	0.0326	0.0326	0.0204	0.51	
					2.755	5.51	8.77	12.03	—		
					per carro da 8 tonnellate						
					0.3672	0.3672	0.2856	0.2448	0.1530		1.02
					18.36	36.72	65.28	89.76	—		

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carro completo							
				Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
					I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
				— tonn.	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire
336	3	**Mandorle secche col guscio. . .**	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
341	21	**Marmo in lastre o lastroni semplicemente segati, in blocchi od in massi anche squadrati ed in pezzi abbozzati o ridotti a sagoma . . . . . .**	6	6	0.0597	0.0505	0.0326	0.0326	0.0179	0.204	
					2.985	5.51	8.77	12.03	—		
345	23	**Marna o marga per ammendare i terreni . . . .**	8		per carro da 6 tonnellate						1.02
					0.1836	0.1836	0.1632	0.1632	0.1020		
					9.18	18.36	34.68	51.00	—		
					per carro da 8 tonnellate						
					0.2295	0.2295	0.2040	0.2040	0.1275		
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
385	3	**Nocciuole . . . .**	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
392	6	**Olio di oliva e di altri vegetali non nominati in botti, barili o vasi di metallo cerchiati in ferro od in recipienti di latta (scatole, stagnoni e simili) racchiusi in casse od anche sciolti, se a vagone completo, ma senza garanzia, in quest'ultimo caso, per le dispersioni — *vedi allegato 3° categoria 5ª*. . . .**	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
397	3	**Olive in natura . . . .**	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
403	3	**Ortaglie e verdure fresche come: aglio, angurie, capperi, carciofi, carote, cavoli, cipolle, citrioli, cocomeri, finocchi, meloni, napi, peperoni, pomidoro, porri, rape e simili — a P. V. acc., *vedi Ecc. 50 in questa append. e spec. 51 a pag. 132 delle* Tariffe.**	4	6	0.0826	0.0458	0.0408	0.0367	0.0204	0.51	
					4.13	6.42	10.50	14.17	—		
430	2	**Paste da vermicellaio . . . . .**	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
				5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
431	3	**Patate . . . .**	6	8	0.0596	0.0412	0.0327	0.0327	0.0179	0.204	
					2.98	5.04	8.31	11.58	—		
459	21	Pietrame in genere — pietre da calce e da gesso, ciottoli, ghiaia e pietrisco	8	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
				8	0.0413	0.0321	0.0245	0.0245	0.0128	0.204	
					2.065	3.67	6.12	8.57	—		

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Basi o prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carro completo							
				Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
					I — da 1 a 50 km.	II — da 51 a 100 km.	III — da 101 a 200 km.	IV — da 201 a 300 km.	V — oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
				— tonn.	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire
461	21	Pietre greggie o grossolanamente lavorate di peso fino a 5 tonnellate per pezzo, compresi i graniti e la lava per lastricati (basoli)	7	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
				8	0.0505	0.0413	0.0326	0.0245	0.0153	0.204	
					2.525	4.59	7.85	10.30	—		
481	2	Pomidoro (conserva o salsa di)	2	5	0.1192	0.1010	0.0816	0.0653	0.0382	0.51	
					5.96	11.01	19.17	25.70	—		
572	10	Sommacco in foglia	5 v	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
573	10	— macinato	4	5	0.0872	0.0688	0.0490	0.0408	0.0230	0.51	
					4.36	7.80	12.70	16.78	—		
605	18	Sughero greggio (scorza di) anche in pezzi quadrangolari o cubici	4		per carro da 6 o 8 tonnellate						
					0.2295	0.2295	0.2040	0.2040	0.1275		1.02
					11.475	22.95	43.35	63.75	—		
616	23	Tartaro greggio, ossia gruma di botti o feccia di vino	4	6	0.0872	0.0780	0.0530	0.044)	0.0255	0.51	
					4.36	8.26	13.56	18.05	—		
644	2	Uova in casse ed in cesto col coperchio	2	6	0.1102	0.0734	0.0612	0.0571	0.0331	0.51	
					5.51	9.18	15.30	21.01	—		
646	3	Uva fresca in ceste o casse o pigiata con mosto, in botti o tini — *vedi allegato 3° categoria 7ª*	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
663	23	Vinaccia	8	5	0.0423	0.0423	0.0281	0.0281	0.0147	0.204	
					2.115	4.23	7.04	9.85	—		
				8	0.0367	0.0367	0.0245	0.0245	0.0127	0.204	
					1.835	3.67	6.12	8.57	—		
668	9	Vitriolo azzurro (solfato di rame)	5	6	0.0688	0.0596	0.0408	0.0327	0.0204	0.51	
					3.44	6.42	10.50	13.77	—		
678	20	Solfo macinato, in pani od in pezzi, compresi il calcarone e lo sterro di zolfo (*vedi allegato 3° categoria 5ª*)	4	5	0.0551	0.0551	0.0408	0.0326	0.0204	0.204	
					2.755	5.51	9.59	12.85	—		
679	9	— ramato (*vedi allegato 3° categoria 5ª*)	5	6	0.0688	0.0596	0.0408	0.0327	0.0204	0.51	
					3.44	6.42	10.50	13.77	—		

N. 369.

Allegato B.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885 che approvò le convenzioni per l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Visto il Nostro decreto in data 24 giugno 1903 col quale vennero concessi, a titolo di esperimento, ribassi di tariffe sui trasporti per ferrovie dei prodotti del suolo e della pastorizia in partenza dall'Italia meridionale;

Considerato che i detti ribassi vennero disposti in favore di tutta la regione meridionale, benchè siasi indicata una linea ferroviaria che non comprende tutte le stazioni del Mezzogiorno;

Considerato essere urgente chiarire e completare il detto decreto;

Sulla proposta del presidente del Consiglio e dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle stazioni indicate nelle tabelle allegate al precedente Nostro decreto 24 giugno 1903, agli effetti dell'applicazione delle tariffe eccezionali approvate col decreto stesso, sono aggiunte quelle appartenenti ai tronchi di ferrovia da Castellammare Adriatico a Tortoreto-Nereto, questa inclusa, da Teramo a Giulianova, da Cittaducale a Sulmona e da Isoletta a Roccasecca.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Di Broglio.
N. Balenzano.
G. Baccelli.

Registrato alla Corte dei conti
addì 22 agosto 1903
Reg. 12. Atti del Governo a f. 58.
Pacini.

Visto, *Il guardasigilli:* F. Cocco-Ortu.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

N. 378.

Allegato C.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885, che approva le convenzioni di esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Viste le leggi 25 agosto 1863, n. 1440, 28 agosto 1870, n. 5858 e il R. decreto 27 agosto 1874, n. 2115, per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Palermo a Marsala e Trapani;

Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3910 (serie 2ª), 14 maggio 1882, n. 792 (serie 3ª) e quella 16 maggio 1901, n. 186, che approvano le convenzioni per la costruzione e l'esercizio della rete concessa alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde;

Vista la legge 22 marzo 1885, n. 3011 (serie 3ª) ed il R. decreto 1° agosto 1886, concernenti il contratto per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna;

Visti i RR. decreti 24 giugno 1903, n. 249 e 27 luglio 1903 sui provvedimenti di tariffe ferroviarie a favore delle provincie del Mezzogiorno;

Considerato che l'industria vinicola si svolge in generale in tutto il Regno, e che per le condizioni speciali in cui si presenta quest'anno la campagna vinifera, è opportuno di estendere alle altre regioni non contemplate dal citato decreto 24 giugno 1903, n. 249, gli stessi ribassi nei prezzi del trasporto ferroviario, affinchè sia facilitata anche da esse l'esportazione all'estero, ed agevolato lo scambio di quei prodotti tra regione e regione;

Considerato essere altresì opportuno che i ribassi ordinati coi suddetti RR. decreti per le paste da vermicellaio sieno ammessi, sui prezzi rispettivamente applicabili, alle altre località del Regno nelle quali si esercita una simile industria;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa eccezionale n. 1055 approvata col R. decreto 24 giugno 1903, n. 249, pei trasporti dei vini in esportazione, è sostituita da quella portante lo stesso numero, che si trova allegata al presente decreto.

Art. 2.

È istituita pei vini nazionali spediti all'interno del Regno dalle stazioni a nord della linea Tortoreto Nereto-Giulianova-Teramo, Giulianova-Castellammare Adriatico-Sulmona-Cittaducale, Sulmona-Carsoli e Avezzano-Roccasecca-Isoletta la nuova tariffa eccezionale n. 1069 piccola velocità, che si trova pure allegata al presente decreto.

Le spedizioni in servizio interno delle reti Sicula e Sicula occidentale e cumulativo fra di loro fruiranno della medesima riduzione sulle tariffe speciale e locali applicabili ai singoli trasporti.

La serie *A* della eccezionale n. 1069 è applicabile a qualunque destinazione.

Art. 3.

Alle indicazioni delle stazioni mittenti e destinatarie poste nella tariffa eccezionale n. 1053 piccola velocità per le paste da vermicellaio, approvato col citato R. decreto 24 giugno 1903, n. 249, sono sostituite:

Per la serie *A*, la seguente disposizione:

« I prezzi di questa tariffa sostituiscono, per le paste da vermicellaio, quelli della tariffa speciale comune n. 102, serie *E*, a piccola velocità ».

E per la serie *B* la seguente nuova indicazione:

Stazioni mittenti e destinatarie.

« Quelle comprese nelle linee Bologna-Castellammare Adriatico, Castelbolognese-Ravenna, Ravenna-Rimini, Porto Civitanova-Macerata, San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Giulianova-Teramo, nonchè quelle comprese nelle linee Castellammare Adriatico-Sulmona-Cittaducale, Sulmona-Carsoli, Avezzano-Roccasecca-Isoletta e nelle linee al sud di queste, inclusa la rete Sicula ».

Art. 4.

È istituita una nuova serie della tariffa eccezionale n. 1053, piccola velocità, contradistinta dalla lettera *D* e che si trova allegata al presente decreto.

Le tariffe allegate al presente decreto saranno firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1903, in via di esperimento a tutto giugno 1904, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.
G. BACCELLI.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1903.
Reg. 12, Atti del Governo a f. 78
PACINI.

Visto, *Il guardasigilli*: F. COCCO-ORTU.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Tariffa eccezionale n. 1055 - P. V.

Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula e pei trasporti in servizio interno delle reti Sicula e Sicula occidentale e cumulativo tra loro.

Vino comune, mosto ed uva pigiata, in botti o barili.

Spedizioni a vagone completo:

a) dall'Italia all'estero, pei transiti di Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Peri, Pontebba e Cormons;

b) da stazioni delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula e dirette ai porti nazionali pel proseguimento, via mare, a definitive destinazioni estere, escluso il continente europeo (vedi condizione 8ª);

c) in partenza da stazioni delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula eseguite in servizio diretto internazionale, in base alla tariffa italo-ungherese, via Ancona e via Venezia.

N. B. Questa tariffa deve intendersi istituita a favore dei vini comuni, mosti ed uve pigiate di produzione italiana. Essa non dovrà perciò in nessun caso essere applicata alle stesse merci di origine estera, che eventualmente venissero presentate per la spedizione in partenza dalle stazioni interne italiane o che fossero spedite in transito per l'Italia a mezzo delle stazioni e scali marittimi o delle stazioni di frontiera.

PREZZI per vagoni della portata di 10 tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA											Diritto fisso per vagone
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
	da 1 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	da 1001 a 1100 km.	oltre 1100 km.	
Per vagone e per km. . .	0.54796	0.46968	0.32989	0.32988	Tassa fissa per qualsiasi percorso della zona	0.2154	0.2154	0.2052	0.2001	0.1898	0.1898	5.15
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. .	27.398	50.882	83.871	116.859	129.261	150.801	172.341	192.861	212.871	231.851	—	

Avvertenze. — *a*) Le spedizioni delle merci favorite dalla presente tariffa possono essere eseguite anche con vagoni-serbatoi; per quelle però che venissero effettuate con vagoni-serbatoi di proprietà delle reti Adriatica e Mediterranea, saranno applicabili le sovratasse e le condizioni stabilite dall'allegato 14 — *b*) Ai trasporti in destinazione della Francia, via Ventimiglia, è da applicarsi, oltre ai prezzi indicati, la tassa per il tratto da Ventimiglia-stazione a Ventimiglia-confine, stabilita in ragione di L. 2.85 per vagone da 10 tonnellate, con l'aumento dei decimi per i vagoni di maggior portata, ai sensi della condizione 4ª della presente tariffa — *c*) Ogni vagone può essere completato col carico misto delle merci contemplate in questa tariffa.

CONDIZIONI.

1ª I trasporti destinati all'estero pei transiti di Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Peri, Pontebba e Cormons, e per le vie di Ancona e Venezia con destinazione dell'Ungheria, fruiranno della presente tariffa, solo quando siano presentati con lettera di vettura internazionale in servizio diretto.

2ª I mittenti non hanno diritto di domandare o pretendere i vagoni di portata inferiore a 10 tonnellate.

3ª Fermo il disposto della condizione 2ª, l'Amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della portata richiesta.

4ª I trasporti effettuati, per domanda dei mittenti, in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate, saranno tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa pei vagoni da 10 tonnellate, aumentati di un decimo per ogni tonnellata di maggior portata.

Se però il trasporto in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate, ha luogo per mancanza di quelli domandati dai mittenti, le tasse si applicano in base ai prezzi come sopra stabiliti pei vagoni della portata richiesta, purchè il peso caricato nei vagoni offerti non ecceda la portata di quelli domandati; in caso diverso si applicano le tasse in base ai prezzi inerenti ai vagoni, che avrebbero dovuto essere richiesti in relazione al peso della merce.

5ª Le operazioni di carico e quelle di scarico nei porti di mare dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese rispettivamente dei mittenti e dei destinatari.

6ª Quantunque i prezzi della presente tariffa siano applicabili senza riguardo al peso caricato, tuttavia sulla lettera di vettura dovrà essere sempre dichiarato il peso effettivo della spedizione, il quale non deve in alcun caso eccedere la portata dei vagoni adoperati pel trasporto.

7ª I trasporti che hanno luogo in base a questa tariffa, sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente. Non si potrà pertanto ripetere dall'Amministrazione alcun indennizzo per deterioramento, avaria, calo naturale della merce, ecc., quando non sia provato che essi derivino da colpa dell' Amministrazione stessa.

8ª Fatta eccezione pei trasporti in servizio internazionale diretto, come dalla condizione 1ª, l'applicazione dei prezzi della presente tariffa eccezionale, avrà luogo soltanto « in via di rimborso », dopo presentazione, per parte degli interessati, di un duplicato autentico della polizza di carico, oppure di un attestato di esportazione conforme al modello stabilito, mediante il quale resti accertato che le merci spedite furono imbarcate per località estere, escluso il continente europeo.

Pei trasporti medesimi il mittente ed il destinatario sono responsabili, *in solidum*, che nessun cambiamento avverrà nella destinazione indicata sul duplicato della polizza di carico o nell'attestato di esportazione, e perciò, quando per qualunque caso la destinazione estera dovesse essere cambiata, essi hanno l'obbligo di notificare, entro un mese dalla data dell'imbarco, questo cambiamento al capo della stazione da cui dipende lo scalo ove è avvenuto l'imbarco stesso, e restituire, se già rimborsata, la differenza fra i prezzi della tariffa eccezionale n. 1055 - Piccola Velocità - e quelli dell'altra tariffa normalmente applicabile ai trasporti.

In mancanza di tale notificazione, e quando fosse accertato che le merci non furono imbarcate per località estere, ammesse a fruire della tariffa n. 1055 - Piccola Velocità - l'Amministrazione ferroviaria avrà diritto di ripetere dal mittente e destinatario, *in solidum*, oltre la somma rimborsata e costituente la riduzione stabilita dalla presente tariffa, il doppio della somma stessa, a titolo di multa.

Ai trasporti di cui si tratta sono applicabili, oltre ai prezzi e diritti fissi della presente tariffa eccezionale, anche le tasse ed i diritti accessorî relativi agli scali marittimi, ai quali vengono appoggiati per il successivo imbarco per la definitiva stazione estera.

9ª Sulle linee della rete Sicula, in servizio cumulativo con le reti continentali, è fissata, per la rete Sicula, una percorrenza minima di 50 chilometri per fruire dei prezzi della presente tariffa; perciò il computo delle tasse deve farsi cumulativamente per le tre grandi reti, in base alla percorrenza effettiva dalle singole stazioni sicule ai porti d'imbarco per l'estero ed ai punti di confine internazionale, quando trattisi di trasporti, aventi sulle linee stesse un percorso eguale o superiore a 50 chilometri, ed in base alla distanza da Reggio Calabria-porto ai porti d'imbarco ed ai punti di confine predetti aumentata di 50 chilometri, quando trattisi di trasporti percorrenti sulla rete Sicula meno di 50 chilometri.

Oltre ai prezzi di trasporto, da computarsi come sopra, è dovuta la tassa di trasbordo dello Stretto di Messina in L. 0.50 per tonnellata, di cui al capo XVII delle tariffe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

Tariffa eccezionale n. 1069 - P. V.

Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula e pei trasporti in servizio interno delle reti Sicula e Sicula occidentale e cumulativo tra loro.

Vini comuni.

Stazioni mittenti: quelle dell'Italia media e settentrionale a nord della linea Tortoreto-Nereto-Giulianova-Teramo, Giulianova-Castellammare Adriatico-Sulmona-Cittaducale, Sulmona-Carsoli, Avezzano-Roccasecca-Isoletta;

quelle delle reti Sicula e Sicula occidentale (pei trasporti in servizio interno delle due reti e cumulativo tra loro).

Stazioni destinatarie: tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, quelle delle reti Sicula e Sicula occidentale (pei trasporti in servizio interno delle due reti e cumulativo tra loro).

Serie **A.** — Vini comuni in damigiane od in fiaschi anche sciolti, se a vagone completo (1).

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	ZONE DI PERCORRENZA I — Da 1 a 50 km. Lire	II — Da 51 a 100 km. Lire	III — Da 101 a 200 km. Lire	IV — Da 201 a 300 km. Lire	V — Da 301 a 400 km. Lire	VI — Da 401 a 500 km. Lire	VII — Da 501 a 600 km. Lire	VIII — Da 601 a 700 km. Lire	IX — Da 701 a 800 km. Lire	X — Da 801 a 900 km. Lire	XI — Da 901 a 1000 km. Lire	XII — Oltre 1000 km. Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
Per tonnellata e per chilometro . .	6 (2)	0.0880	0.0510	0.0509	0.0417	0.0416	0.0371	0.0371	0.0330	0.0329	0.0288	0.0288	0.0287	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti		4.400	6.950	12.040	16.210	20.370	24.080	27.790	31.090	34.380	37.260	40.140	—	

Serie **B.** — Vini comuni in botti, barili o in vagoni-serbatoi (3)

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone tonn.	I Lire	II Lire	III Lire	IV Lire	V Lire	VI Lire	VII Lire	VIII Lire	IX Lire	X Lire	XI Lire	XII Lire	Diritto fisso per tonnellata Lire
Per tonnellata e per chilometro . .	6	0.0649	0.0555	0.0417	0.0417	0.0417	0.0416	0.0371	0.0288	0.0288	0.0288	0.0288	0.0287	1.545
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti		3.245	6.020	10.190	14.360	18.530	22.630	26.400	29.280	32.160	35.040	37.920	—	

(1) Le operazioni di carico e scarico dei vini comuni in fiaschi o damigiane alla rinfusa, sono obbligatorie per le parti, detraendo dal diritto fisso la quota di L. 0.515 per tonnellate e per ciascuna operazione.

(2) Il peso minimo per i vini comuni in damigiane è di 5 tonnellate, e di 6 tonnellate se vengono caricati insieme ai vini comuni in fiaschi.

(3) Pei trasporti di vino in vagoni-serbatoi appartenti alle reti Adriatica e Mediterranea (V. allegato 14).

Condizione comune alla serie A e B.

Il peso minimo di 6 tonnellate per vagone può essere raggiunto, a tutto rischio e pericolo dello speditore, anche col carico misto delle merci indicate nella serie *A* e *B*, applicando per ogni parte del trasporto i prezzi della rispettiva serie, purchè la spedizione sia fatta da un solo mittente e diretta ad un solo destinatario. Le merci per le quali non fosse stato indicato partitamente il peso e le differenze eventualmente mancanti a raggiungere quello minimo prescritto, si tassano coi prezzi della serie più elevata.

Avvertenza. — Questa tariffa deve intendersi istituita unicamente a favore dei vini comuni di produzione italiana. Essa non sarà perciò in nessun caso applicabile alle stesse merci di origine estera che eventualmente venissero presentate per la spedizione in partenza dalle stazioni interne italiane o che fossero spedite in transito per l'Italia a mezzo delle stazioni e scali marittimi o delle stazioni di frontiera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

Tariffa eccezionale n. 1053 - P. V.

Serie D.

Stazioni mittenti: Quelle delle reti Adriatica e Mediterranea non ammesse alla precedente serie *B*.
Stazioni destinatarie: Tutte quelle delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

PREZZI	Peso minimo per spedizione	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Da 301 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.	
	Kg.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
Per tonnellata e per chilometro. L.	500	0.0927	0.0927	0.0834	0.0700	0.0659	0.0433	0.0401	0.0248	0.0226	0.0103	0.0093	0.0082	2.06
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . . . »		4.635	9.27	17.61	24.61	31.20	35.53	39.54	42.02	44.28	45.31	46.24	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri
G. ZANARDELLI.

Il ministro dei lavori pubblici
N. BALENZANO.

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.

APPENDICE 1.
(Allegato C).

TARIFFE ECCEZIONALI

con vincolo di peso a piccola velocità ordinaria applicabili ai trasporti in servizio interno della rete della Compagnia Reale Sarda.

Tariffa eccezionale n. 76 - P. V.

Paste da vermicellaio.

PREZZI	Peso minimo per spedizione	ZONE DI PERCORRENZA					Diritto fisso per tonnellata
		da 1 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	
	tonn.	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Per tonnellata e per chilometro	1	0.0918	0.0918	0.0724	0.0694	0.0408	(*) 2.04
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti		4.59	9.18	16.52	23.46	—	

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 0.40.

(*) Il diritto fisso comprende il carico e lo scarico.

N. B. — La presente tariffa eccezionale dovrà essere tenuta presente con opportuno richiamo alla voce 430 tanto nella nomenclatura capo XII delle tariffe e condizioni per trasporti, agosto 1901) quanto nell'appendice n. 2 alle tariffe stesse.

Tariffe eccezionali a P. V.

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Peso minimo per carro — tonn.	Basi e prezzi delle tariffe eccezionali con condizioni di peso od a carro completo — Zone di percorrenza: I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km — Lire	III — da 101 a 200 km. — Lire	IV — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso: per tonnellata — Lire	per carro — Lire
					per il servizio interno						
665	4	Vini comuni in botti o barili (*a*)	5	5	0.0551	0.0551	0.0459	0.0367	0.0367	0.204	
					2.755	5.51	10.10	13.77	—		
					per l'esportazione all'estero (*)						
		I turaccioli delle botti e dei barili devono essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodata			0.0490	0.0490	0.0382	0.0306	0.0306	0.204	
					2.45	4.90	8.72	11.78	—		
					pe il servizio interno						
666	4	— comuni, in damigiane od in fiaschi (*a*)	3	5	0.0872	0.0506	0.0504	0.0413	0.0413	0.51	
					4.33	6.89	11.93	16.06	—		
					per l'esportazione all'estero (*)						
					0.0775	0.0449	0.0421	0.0413	0.0344	0.51	
					3.875	6.12	10.33	13.77	—		

(*a*) I vini di Marsala, Siracusa, Lipari (Malvasia), Asti, il Lacryma Christi, il vin Santo, l'Aleatico, la Vernaccia o simili vini scelti nostrani sono considerati e tassati come vini comuni. Viene pure tassato con i prezzi del vino comune il vino di Samos.

(*) I prezzi di cui sopra si applicano soltanto alle spedizioni di vini comuni in esportazione dalla Sardegna con definitiva destinazione estera escluso il continente europeo.
L'applicazione si farà in via di rimborso dopo presentazione da parte degli interessati di un duplicato autentico della polizza di carico oppure di un attestato di esportazione rilasciato dalla rispettiva Camera di commercio.

TARIFFE ECCEZIONALI

con vincolo di peso a piccola velocità ordinaria applicabili ai trasporti in servizio interno delle Strade ferrate secondarie della Sardegna.

Paste da vermicellaio.

PREZZI	Peso minimo per spedizione — Tonnell.	ZONE DI PERCORRENZA: da 1 a 50 km. — Lire	da 51 a 100 km. — Lire	da 101 a 200 km. — Lire	da 201 a 300 km. — Lire	Oltre 300 km. — Lire	Diritto fisso per tonnellata — Lire
Per tonnellata e per chilometro	1	0.0918	0.0918	0.0734	0.0694	0.0408	(1) 2.04
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti		4.59	9.18	16.52	23.46	—	

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 0.40.

(1) Il diritto fisso comprende il carico e lo scarico.

N. B. — La presente tariffa eccezionale dovrà essere tenuta presente con opportuno richiamo alla voce 430 tanto nella Nomenclatura (capo XII delle tariffe e condizioni per i trasporti, gennaio 1905) quanto nell'appendice n. 1 alle tariffe stesse.

Tariffe eccezionali a piccola velocità.

Numero di riferimento alla nomenclatura	Categoria	Nomenclatura delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale N. 75	Peso minimo per carro — tonn.	Basi e prezzi delle tariffe speciali con condizioni di peso od a carro completo						
					Zone di percorrenza					Diritto fisso	
					I — da 1 a 50 km. — Lire	II — da 51 a 100 km. — Lire	III — da 101 a 200 km. — Lire	VI — da 201 a 300 km. — Lire	V — oltre 300 km. — Lire	per tonnellata — Lire	per carro — Lire
					per il servizio interno						
					0.0551	0.0551	0.0459	0.0367	0.0367	0.0204	
					2.755	5.51	10.10	13.77	—		
665	4	Vini comuni in botti o barili (a)	5	5	per l'esportazione all'estero (1)						
					0 0490	0.0490	0.0382	0.0306	0.0306	0.0204	
					2.45	4.90	8.72	11.78	—		
		I turaccioli delle botti e dei barili devono essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodata									
					per il servizio interno						
					0.0872	0.0506	0.0504	0.0413	0.0413	0.51	
666	4	— comuni in damigiane od in fiaschi (a).	3	5	4.36	6.89	11.93	16.06	—		
					per l'esportazione all'estero (1)						
					0.0775	0.0449	0.0421	0.0344	0.0344	0.51	
					3.875	6.12	10.33	13.77	—		

(a) I vini di Marsala, Siracusa, Lipari (Malvasia), Asti, il Lacryma Christi, il vin Santo, l'Aleatico, la Vernaccia e simili vini scelti nostrani sono considerati e tassati come vini comuni. Viene pure tassato con i prezzi del vino comune il vino di Samos.

(1) I prezzi di cui sopra si applicano soltanto alle spedizioni di vini comuni in esportazione dalla Sardegna con definitiva destinazione estera escluso il continente europeo.
L'applicazione si farà in via di rimborso dopo presentazione da parte degli interessati di un duplicato autentico della polizza di carico oppure di un attestato di esportazione rilasciato dalla rispettiva Camera di commercio.

N. 429.

Allegato D.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la legge n. 3048, serie 3ª, del 27 aprile 1885, che approva le convezioni per l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Viste le leggi 25 agosto 1863, n. 1440, 28 agosto 1870, n. 5858 ed il R. decreto 27 agosto 1874, n. 2114 per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Palermo a Marsala e Trapani;

Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3910, serie 2ª, 14 maggio 1882, n. 792, serie 3ª, e 16 maggio 1901, n. 186, che approvano le convenzioni per la costruzione e l'esercizio della rete concessa alla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde;

Vista la legge 22 marzo 1885, n. 3011, serie 3ª, ed il R. decreto 1° agosto 1886, n. 4041 concernenti il contratto per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna;

Visti i RR. decreti 24 giugno 1903, n. 249, 27 luglio 1903, n. 369, e 3 agosto 1903, n. 378, coi quali furono istituite, in via di esperimento, fino al 30 giugno 1904, tariffe eccezionali per trasporti ferroviari sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle reti principali e secondarie della Sardegna e sulla ferrovia Palermo-Trapani;

Considerato che venne già sottoposto al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge dei RR. decreti anzidetti e la proroga dei relativi provvedimenti e che, nell'attesa delle sue deliberazioni, è intanto necessario provvedere per la proroga fino a tutto il 30 giugno 1905, della validità delle tariffe eccezionali sopra ricordate;

Considerato che per ragione topografica occorre comprendere fra le stazioni indicate nel R. decreto 27 luglio 1903, n. 369, anche la stazione di Pereto;

Considerata la convenienza di modificare i prezzi di trasporto in talune zone della tariffa eccezionale n. 902 a P. V. accelerata per il trasporto delle derrate alimentari per l'estero, riportando nella medesima i prezzi più favorevoli della tariffa eccezionale

n. 901 P. V. accelerata per il trasporto delle derrate stesse nell'interno del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tariffe eccezionali istituite coi Regi decreti n. 249 del 24 giugno, n. 369 del 27 luglio e n. 378 del 3 agosto 1903, sono prorogate, in via di esperimento, fino a tutto il 30 giugno 1905, coll'aggiunta della stazione di Pereto a quelle indicate nel Regio decreto 27 luglio 1903 anzidetto, e col riporto dei prezzi più favorevoli della tariffa eccezionale n. 901 P. V. A. in quella n. 902 a P. V. A. per il trasporto delle derrate alimentari.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.

Registrato alla Corte dei conti
addì 11 agosto 1904.
Reg. 18, Atti del Governo a f. 17
PACINI.

Visto, *il guardasigilli:* RONCHETTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

N. 569.

Allegato E.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia.

Vista la legge n. 3048, serie 3ª, del 27 aprile 1885, che approva le convenzioni di esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Visti i R. decreti 24 giugno 1903, n. 249, 27 luglio 1903, n. 369, e 3 agosto 1903, n. 378, sui provvedimenti di tariffe eccezionali a favore delle provincie del Mezzogiorno;

Ritenuta l'opportunità di facilitare maggiormente l'esportazione dei vini comuni in botti o fusti in Austria-Ungheria, in relazione alla clausola concordata in occasione del nuovo trattato di commercio, per un dazio ridotto dei vini comuni da introdursi in quell'Impero dal 1° ottobre a tutto il 31 dicembre 1904;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro, degli esteri e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far tempo dal 1° ottobre 1904 e a tutto dicembre stesso anno, per la esportazione in Austria-Ungheria dei vini comuni in botti o fusti da spedirsi a quell'Impero pei transiti di terra (Cormons-Peri-Pontebba) con percorso di almeno 600 chilometri sulle strade ferrate, o cumulativamente su di esse e sulle linee di navigazione sovvenzionate dal Governo italiano, sarà applicata la tariffa 1055-*bis* P. V. valevole per i trasporti sulle linee delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, che, firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti, si trova allegata al presente decreto.

Gli ulteriori abbuoni, in confronto alle tariffe oggi esistenti, saranno accreditati dal Governo ai conti dei prodotti dei trasporti delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, con le stesse norme dei reintegri che si eseguiscono per le tariffe eccezionali approvate coi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto sopracitati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.
TITTONI.

Registrato alla Corte dei conti
addì 26 ottobre 1904
Reg. 19, Atti del Governo a f. 71
F. MEZZETTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Tariffa eccezionale n. 1055-*bis* P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula).

Vino comune, in botti o fusti.

Spedizioni a vagone completo dall'Italia all'Austria-Ungheria, pei transiti di Cormons, Peri e Pontebba, con percorso effettivo di almeno 600 chilometri sulle linee ferroviarie delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, o con eguale percorso cumulato sulle linee delle reti Adriatica e Mediterranea e su quelle marittime esercitate da Società di navigazione italiane sovvenzionate dal Governo italiano, con transito da Genova, Livorno, Ravenna e Venezia.

N. B. — 1. Questa tariffa deve intendersi istituita a favore di vini comuni, di produzione italiana. Essa non dovrà perciò in nessun caso essere applicata ai vini di origine estera, che eventualmente venissero presentati per la spedizione, in partenza dalle stazioni interne italiane, o che fossero spediti in transito per l'Italia, a mezzo delle stazioni e degli scali marittimi, o delle stazioni di frontiera.

2. Questa tariffa non è applicabile ai trasporti eseguiti in vagoni serbatoi.

§ 1. — Prezzi applicabili sulla percorrenza ferroviaria italiana fino ai transiti di Cormons, Peri e Pontebba ai trasporti eseguiti da stazioni, distanti non meno di 600 chilometri dai transiti stessi.

Prezzi per vagone della portata di 10 tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA							Diritto fisso per vagone
	I — per km. 600	II — da 601 a 700 km.	III — da 701 a 800 km.	IV — da 801 a 900 km.	V — da 901 a 1000 km.	VI — da 1001 a 1100 km.	VII — oltre 1100 km.	
Per vagone e km.	—	0.1410	0.1410	0.1338	0.1298	0.1225	0.1225	5.15
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, compreso le precedenti	81.64	98.74	112.84	126.22	139.20	151.45	—	

§ 2. — Prezzi applicabili per la percorrenza ferroviaria italiana fino ai transiti di Cormons, Peri e Pontebba ai trasporti provenienti dal mare e spediti dagli scali di Genova, Livorno, Ravenna e Venezia.

Prezzi fatti per vagoni da 10 tonnellate e per l'intera percorrenza, dagli scali seguenti ai transiti controindicati	TRANSITI DI		
	Cormons	Peri	Pontebba
Genova-Piazza Caricamento Calate e S. Limbania Calate	55.25	38.63	59.16
Livorno marittima e Diga rettilinea	50.60	—	54.78
Ravenna . . . . } Venezia Marittima . . . . } Venezia S. Lucia . . . . }	21.74	—	26.14

CONDIZIONI.

1ª Per fruire della presente tariffa, i trasporti devono eseguirsi in porto affrancato, ed essere presentati con lettera di vettura internazionale, per l'inoltro in servizio diretto italo-austro-ungarico fino alla destinazione definitiva, e cioè fino a Budapest od a Vienna.

2ª Sulla lettera di vettura, il mittente è tenuto a richiedere l'applicazione della presente tariffa, specificandola tassativamente nell'apposita sede, con l'indicazione « Eccezionale n. 1055-*bis* ». In mancanza di tale domanda, il trasporto avrà luogo in base alle altre tariffe ad esso applicabili.

3ª I trasporti devono essere intradati per il transito di confine, stabilito dalle tariffe dirette italo-austro-ungariche (edizione 1° agosto 1904), secondo le norme di cui al paragrafo 1 *B* delle relative prescrizioni generali, e devono essere tassati per la via più economica, tenendo conto, per il percorso estero, delle quote estere risultanti dalle tariffe predette, e, per il percorso italiano, dei prezzi della presente tariffa.

4ª I mittenti non hanno diritto di domandare o pretendere vagoni di portata inferiori alle 10 tonnellate.

5ª Fermo il disposto della condizione 4ª, l'Amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della portata richiesta.

6ª I trasporti effettuati, per domanda dei mittenti, in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate, saranno tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa dei vagoni da 10 tonnellate aumentati di un decimo per ogni tonnellata di maggior portata. Se però il trasporto in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate ha luogo per mancanza di quelli domandati dai mittenti, le tasse si applicano in base ai prezzi come sopra stabiliti per i vagoni della portata richiesta, purchè il peso caricato nei vagoni offerti non ecceda la portata di quelli domandati; in caso diverso si applicano le tasse in base ai prezzi inerenti ai vagoni che avrebbero dovuto essere richiesti in relazione al peso della merce.

7ª Le operazioni di carico devono essere eseguite a cura, rischio e spese del mittente, salvo quanto fosse diversamente stabilito dall'allegato 8 alle tariffe per i trasporti dagli scali marittimi.

8ª Quantunque i prezzi della presente tariffa sieno applicabili senza riguardo al peso caricato, tuttavia sulla lettera di vettura dovrà sempre essere dichiarato il peso effettivo della spedizione, il quale non deve in alcun caso eccedere la portata dei vagoni adoperati per il trasporto.

9ª I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente. Le ferrovie italiane non sono pertanto tenute a corrispondere alcun indennizzo per deterioramento, avaria, calo naturale della merce, ecc., quando non sia provata la colpa delle ferrovie stesse.

10ª Per le spedizioni in partenza dalle stazioni della Rete Sicula, l'applicazione della presente tariffa è subordinata alla condizione che esse percorrano sulle linee della Rete stessa almeno 50 chilometri, o paghino per tale percorrenza minima. Il computo delle tasse per il percorso italiano dovrà pertanto farsi sulla distanza complessiva dal porto di Reggio Calabria ai transiti di confine, aumentata di quella corrispondente al percorso reale sulla Rete Sicula, se esso è uguale o superiore a 50 chilometri, ovvero aumentata di 50 chilometri quando sia inferiore. Oltre alle tasse così computate, è da esigersi quella di L. 0.50 a tonnellata per il trasbordo dello stretto di Messina.

11ª Ai trasporti provenienti originariamente da porti italiani, e così pure a quelli originari da località interne, arrivati per ferrovia nei porti stessi, i quali, proseguendo per mare a mezzo della Navigazione generale italiana o della Società di navigazione « Puglia » fossero da questo consegnato agli scali ferroviari di Genova, Livorno, Ravenna e Venezia, per l'inoltro per ferrovia fino a Budapest od a Vienna, saranno applicati, per le percorrenze dai detti scali ai transiti di Cormons, Peri e Pontebba, i prezzi indicati nel prospetto di cui al paragrafo II della presente tariffa.

12ª Le spedizioni che, come è detto sopra, provengano per ferrovia da località interne saranno tassate per il percorso dalle stazioni di partenza fino a quelle dei porti d'imbarco, in base alle tariffe normali applicabili. Qualora però sia provato, mediante la presentazione dei documenti di trasporto (« ricevuta in partenza » della spedizione originaria, « certificato di carico » per il percorso marittimo e « duplicato della lettera di vettura internazionale, » riguardante il successivo trasporto ferroviario fino a destinazione), che la merce abbia proseguito effettivamente fino a Budapest od a Vienna, sarà accordato, in via di rimborso, l'abbuono della differenza fra la tassa pagata come sopra per il percorso della stazione di partenza fino ai porti d'imbarco, e quella che sarebbe dovuta in base alle tariffe normali (escluse tutte le eccezionali) ridotta dell'80 per cento.

13ª Le spedizioni per ferrovia dagli scali di Genova, Livorno, Ravenna e Venezia per la definitiva destinazione di Budapest o di Vienna, dovranno essere eseguite esclusivamente dalla navigazione generale italiana e dalla Società di navigazione « Puglia ». Sulle lettere di vettura, che, a forma della condizione 1ª, sono da presentarsi per l'eseguimento delle spedizioni stesse, dovrà pertanto figurare, quale mittente, quella delle predette Società, che effettuò il precedente trasporto marittimo, malgrado che questo sia da considerarsi affatto separato ed indipendente dal trasporto ferroviario.

14ª Ai recipienti che servirono al trasporto del vino, in base alla presente tariffa, e che vengano ritornati vuoti a piccola velocità, sarà applicato, in via di rimborso, il prezzo di L. 0.103 per chilometro e per vagone di qualunque portata non superiore alle 12 tonnellate, oltre al diritto fisso di L. 1.545 per tonnellata, da computarsi in base al peso effettivo di ciascuna spedizione di recipienti vuoti, le cui operazioni di scarico sono da eseguirsi a cura dell'Amministrazione ferroviaria. Tale prezzo ridotto s'intende accordato solo a quegli speditori che in base alla presente tariffa, abbiano trasportato, nel trimestre di durata della tariffa stessa, il quantitativo di almeno 250 tonnellate di vino, in destinazione di Budapest e di Vienna, ed alla condizione che le spedizioni dei fusti pieni abbiano percorso effettivamente almeno 600 chilometri sulle linee italiane (Adriatica, Mediterranea e Sicula).

L'applicazione del detto prezzo è subordinata anche alla condizione che sulle linee di ciascuna rete (Adriatica, Mediterranea e Sicula) la quantità ed il percorso a vuoto dei recipienti trasportati nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1904, non superino, rispettivamente, la quantità ed il percorso a pieno. Per le eventuali eccedenze saranno mantenuti i prezzi della tariffa normale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
TEDESCO.
Il ministro del tesoro interim per le finanze
L. LUZZATTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio.
RAVA.

N. 633.

Allegato F.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Vista la legge n. 3048, serie 3ª, del 27 aprile 1885, che approva le convenzioni di esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica, Sicula;

Visti i RR. decreti 24 giugno 1903, n. 249, 27 luglio 1903, n. 369, e 3 agosto 1903, n. 378, sui provvedimenti di tariffe eccezionali a favore delle provincie del Mezzogiorno;

Visto il R. decreto 11 luglio 1904, n. 420, con cui sono state prorogate le tariffe eccezionali anzidette;

Visto il R. decreto 22 settembre 1904, n. 569, con cui fu istituita, per il periodo dal 1° ottobre 1904 al 31 dicembre dello stesso anno, la tariffa eccezionale n. 1055 *bis*, per l'esportazione dei vini comuni in botti o fusti in Austria-Ungheria, in relazione alla clausola concordata in occasione del nuovo trattato di commercio;

Ritenuta l'opportunità di assecondare le istanze delle ditte esportatrici di vini, per ottenere una riduzione sul prezzo portato dalla tariffa eccezionale n. 1055-*bis*, per i trasporti dei fusti vuoti di ritorno, estendendo inoltre il provvedimento anche ai fusti vuoti destinati a prendere carico;

Considerato essere altresì opportuno di facilitare l'esportazione dei prodotti della regione Meridionale anche sul percorso delle ferrovie secondarie non ammesse al beneficio delle tariffe eccezionali di cui ai RR. decreti sovraccennati;

Visti i RR. decreti 23 maggio 1880, n. 5466, 7 gennaio 1883, n. 1196, 12 ottobre 1883, n. 1641, 13 novembre 1887, n. 5036, 2 giugno 1889, n. 6269, 3 marzo 1889, n. 5993, e successivo 3 maggio 1891, n. 239, 6 aprile 1893, n. 238, 27 febbraio 1896, n. 78, coi quali fu approvata la concessione della costruzione e dell'esercizio, rispettivamente delle seguenti linee: Napoli-Baiano, Palermo-Corleone, Napoli-Pozzuoli-Cuma-Torre Gaveta, Napoli-Ottaiano, Circumetnea, Cerignola stazione-Cerignola città, Corleone-San Carlo e Bari-Locorotondo;

Sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A complemento delle disposizioni contenute nel R. decreto 22 settembre 1904, n. 569, i trasporti di fusti vuoti di ritorno e di quelli destinati a prender carico per l'esportazione in Austria-Ungheria dei vini comuni in botti o fusti in base alla tariffa eccezionale n. 1055-*bis* approvata col R. decreto anzidetto, e da spedirsi pei transiti di terra (Cormons, Peri, Pontebba), saranno tassati col prezzo di L. 0.0618 per chilometro e per vagone di qualunque portata, non superiore alle 12 tonnellate.

Art. 2.

Tariffe analoghe a quelle approvate coi RR. decreti 24 giugno 1903, n. 249, 27 luglio 1903, n. 369, 3 agosto 1903, n. 378, e 22 settembre 1904, n. 569, saranno istituite ed applicate, in via di esperimento fino al 30 giugno 1905, ai trasporti di prodotti del suolo e della pastorizia, in servizio interno delle ferrovie secondarie sopraindicate non ammesse al beneficio delle tariffe eccezionali di cui nei detti RR. decreti, ed aventi tariffe con prezzi superiori a quelli delle tariffe eccezionali stesse.

Art. 3.

I reintegri a carico dello Stato in dipendenza del prezzo ridotto di cui all'art. 1, per il trasporto dei fusti vuoti, saranno determinati sulla base della tariffa eccezionale 1055-*bis*, normalmente applicabile, con le stesse norme dei reintegri che si eseguiscono per le tariffe eccezionali approvate coi suddetti RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903.

I reintegri da addebitarsi allo Stato, per effetto della estensione delle tariffe eccezionali alle linee secondarie di cui nell'art. 2, saranno fatti in confronto alle tariffe che verranno concordate con

le rispettive Società concessionarie, nei limiti delle tariffe normali applicabili sulle singole linee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
RAVA.
L. LUZZATTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1904. Reg. 20. Atti del Governo a f. 20
F. MEZZETTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Appendice
(all'allegato *F*).

TARIFFE ECCEZIONALI

con vincolo di peso a piccola velocità ordinaria applicabili ai trasporti in servizio interno della ferrovia Bari-Locorotondo.

Norme e condizioni generali.

1ª Le tariffe eccezionali comprese nella presente appendice sono applicabili ai trasporti in servizio interno, e - limitatamente al percorso sulla ferrovia Bari-Locorotondo - anche ai trasporti in servizio cumulativo ed a quelli appoggiati al transito di Bari per la rispedizione in servizio internazionale.

2ª Le operazioni di carico e scarico delle merci spedite in base alle tariffe eccezionali dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese dei mittenti e destinatari, e perciò nei rispettivi diritti fissi non è compresa alcuna quota per dette operazioni.

3ª I pesi minimi stabiliti in ciascuna tariffa, fatta eccezione di quello della 304 B, valgono pei trasporti eseguiti in servizio interno. Pei trasporti eseguiti in servizio cumulativo sono da osservarsi invece i pesi minimi stabiliti nelle corrispondenti tariffe eccezionali in vigore sulle grandi reti.

Tariffa eccezionale n. 301 — P. V.

in servizio interno e cumulativo italiano

Vino comune, mosto ed uva pigiata in botti e barili od in vagoni serbatoi a vagone completo.

PREZZI	Peso minimo per vagone tonn.	Zone di percorrenza I — Da 1 a 50 km.	Zone di percorrenza II — Oltre 50 km.	Diritto fisso per tonnellata
Per tonnellata e per chilometro . . . . L.	6	0.0560	0.0551	0.50
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.80	—	

Tariffa eccezionale n. 302 — P. V.

in servizio interno e cumulativo italiano

Cereali, legumi secchi e farine a vagone completo.

PREZZI	Peso minimo per vagone tonn.	Zone di percorrenza I — Da 1 a 50 km.	Zone di percorrenza II — Oltre a 50 km.	Diritto fisso per tonnellata
Per tonnellata e per chilometro . . . . L.	8	0.0504	0.0459	0.20
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.520	—	

Avvertenza. — I prezzi stabiliti in questa tariffa sono applicabili anche alle spedizioni a carro completo di sola crusca o cruscherello di peso non inferiore a sei tonnellate o paganti per tale peso minimo.

A formare il prescritto peso minimo di otto tonnellate per vagone è ammesso il carico misto di tutte le merci nominate nella nomenclatura controindicata, compresa la crusca, purchè nel complesso del carico siano raggiunte le otto tonnellate prescritte o si paghi per tale peso minimo.

Nomenclatura delle merci alle quali è applicabile la tariffa eccezionale n. 302 P. V.

Cereali, come: avena, barbariato, dura, frumento, formentone o granoturco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta.
Crusca o cruscherello, detto anche tritello.
Farina di castagne.
Farina di cereali.
Farina di legumi.
Legumi secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati.
Orzo comune e perlato.
Orzo tallito o preparato per la fabbricazione della birra.
Riso, risone o frantumi di riso (risina).
Scagliola (grani) per gli uccelli.
Semolino, prodotto naturale della macinazione del frumento.

Tariffa eccezionale n. 303 — P. V.

in servizio interno e cumulativo italiano

—

Legname di castagno, di quercia e di faggio, greggio o semplicemente segato o squadrato non eccedente la lunghezza di un vagone.

PREZZI	Peso minimo per vagone tonn.	Zone di percorrenza		Diritto fisso per tonnellata
		I — Da 1 a 50 km.	II — Oltre 50 km.	
Per tonnellate -o per chilometro . . . . L.	6	0.0551	0.0551	0.20
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.755	—	

Avvertenza. — Il peso minimo di 6 tonnellate può essere raggiunto col carico misto del legname delle diverse qualità contemplate in questa tariffa.

Tariffa eccezionale n. 304 — P. V.

in servizio interno e cumulativo italiano

—

Serie **A** (Servizio interno).

Zolfo macinato.

Stazione mittente: Bari.

PREZZI	Peso minimo per vagone tonn.	Zone di percorrenza		Diritto fisso per tonnellata
		I — Da 1 a 50 km.	II — Oltre 50 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . . . L.	5	0.0678	0.0606	0.50
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		3.39	—	

Serie **B** (Servizio cumulativo).

Zolfo macinato ed anche ramato.

Stazioni mittenti: Altavilla Irpina, Bellisio Solfare, Bologna, Castellammare di Stabia, Cesena, Chianche, Faenza, Forlì, Napoli, Pesaro, Ravenna, Rimini, Salerno, Sinigaglia Tufo e Vietri sul Mare.

PREZZI	Peso minimo per vagone tonn.	Zone di percorrenza		Diritto fisso per tonnellata
		I — Da 1 a 50 km.	II — Oltre 50 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . . . L.	8	0.0596	0.0596	0.50
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.98	—	

Tariffa eccezionale n. 305 — P. V.

in servizio interno e cumulativo italiano

—

Concimi chimici, guano naturale ed artificiale.

Stazioni mittenti: Bari e tutte quelle di altre Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo.

PREZZI	Peso minimo per vagone tonn.	Zone di percorrenza		Diritto fisso per tonnellata
		I — Da 1 a 50 km.	II — Da 51 a 100 km.	
Per tonnellata e per chilometro . . . . L.	8	0.0504	0.0413	0.20
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . . »		2.520	—	

Avvertenza. — Il peso minimo di 8 tonnellate per vagone può essere raggiunto a tutto rischio e pericolo dello speditore, col carico misto delle merci suindicate.

Il numero 554 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti, oltre all'anticipazione di cui nell'art. 58, lettera *c*), della legge 31 marzo 1904, n. 140, è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i maggiori fondi

occorrenti per completare le opere di riparazione dei danni causati dalla frana nel comune di Campomaggiore fino alla concorrenza di una somma corrispondente ad una annualità di L. 27,000, comprendente ammortamento ed interessi al saggio stabilito per i mutui con la Cassa predetta, da inscriversi per 25 anni nel bilancio passivo del Ministero stesso, e da pagarsi non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

La nuova anticipazione servirà per la ricostruzione in Campomaggiore degli immobili danneggiati dalla frana; e sarà anche destinata alla edificazione della chiesa e del cimitero in conformità del progetto formulato dal genio civile ed approvato dal Commissariato civile per le opere pubbliche nella Basilicata.

Art. 3.

I fondi per la ricostruzione degl' immobili saranno erogati a favore dei danneggiati i quali si trovino inscritti nella lista compilata dalla Giunta comunale di Campomaggiore, accertata dal Commissariato suddetto, e resa esecutiva con l'affissione per 30 giorni nell'albo pretorio di Campomaggiore, e che dimostrino, con certificati dell'agente delle imposte, ovvero con atti notori raccolti dal pretore di Potenza, di non essere in grado di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione dell'immobile.

Art. 4.

Il termine per la dimostrazione dei danni e per la conseguente inscrizione nella lista di cui sopra, fissato dall'art. 58 della legge 31 marzo 1904 n. 140, con richiamo al termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170, decadrà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

La sovvenzione per ciascun danneggiato sarà commisurata alla entità del danno subito all'epoca della frana ed accertato dal Commissariato civile per le opere pubbliche nella Basilicata; ed i lavori di ricostruzione dovranno eseguirsi in conformità del piano regolatore e dei tipi formulati dal Genio civile ed approvati dal Commissariato predetto.

Art. 6.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge fisserà il periodo entro cui decadrà il diritto alla sovvenzione per i danneggiati che non avranno iniziato i lavori, e per quelli che li dovranno completare.

Art. 7.

Gli immobili rimasti incompleti saranno ultimati dal Comune con le somme ancora spettanti al danneggiato e diverranno proprietà del Comune stesso, che li affitterà devolvendo la rendita ad opere di beneficenza.

Art. 8.

A deroga di quanto dispone l'art. 58, lettera *b*) della legge 31 marzo 1904, n. 140, al Credito fondiario della cessata Banca nazionale del Regno, sarà rimborsata la somma di lire cinquecento anticipata il 30 settembre 1902, e non compresa fra le partite che debbono essere ammortizzate con gli utili dell'Istituto suddetto nè nelle anticipazioni fatte dal 1° ottobre 1902 alla pubblicazione della precitata legge.

Allo stesso Credito fondiario saranno inoltre rimborsate:

a) lire quattromilaottocentocinquanta per anticipazioni pagate dopo il 20 aprile 1904, data della promulgazione della legge 31 marzo 1904, n. 140;

b) le spese notarili e contrattuali sostenute per la stipulazione dei mutui con i danneggiati dalla frana di Campomaggiore.

Al pagamento delle somme sovraindicate sarà provveduto con le anticipazioni fornite dalla Cassa dei depositi e prestiti in base alla predetta legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Il numero 555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La esenzione dalla imposta sui fabbricati ai termini dell'art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254 a favore delle case popolari è estesa a dieci anni.

Art. 2.

All'art. 10 della legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari è sostituito il seguente:

« Qualora la Società per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio della Società quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dello Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui ivilegi attribuiti all'Erario da questo articolo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F.COCCO-ORTU.
CARCANO.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero 551 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1907, n. 372 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908;

Veduto il nostro decreto 27 dicembre 1906, n. 721 per la parte che riguarda il ruolo organico del personale della R. scuola superiore politecnica di Napoli;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico del personale della R. scuola superiore politecnica di Napoli è istituito un posto di professore ordinario con lo stipendio di L. 5000 ed è soppresso un posto di professore straordinario con lo stipendio di L. 3000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCLXXXIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Consorzio irriguo della Canaletta irrigatoria detta dei Rossi o di Bannone in comune di Traversetolo (provincia di Parma) diretta ad ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Visto il regolamento del Consorzio e gli altri atti;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei consorzisti in data 23 settembre 1906, con la quale si accettano le modificazioni del regolamento suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Viste le leggi 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª) e 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Consorzio irriguo della Canaletta irrigatoria detta dei Rossi o di Bannone in comune di Traversetolo (provincia di Parma) è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCLXXX (Dato a Roma, il 6 giugno 1907), col quale il Monte di Pietà Balduzzi di Strevi (Alessandria) è stato trasformato in Istituto elemosiniero.

N. CCLXXXI (Dato a Roma, il 6 giugno 1907), col quale il Monte frumentario di Limosano (Campobasso) è stato trasformato in una Cassa di prestanze agrarie e col quale altresì la Cassa stessa è stata concentrata nella Congregazione di carità del luogo e furono approvate le norme statutarie pel governo del nuovo ente.

N. CCLXXXII (Dato a Roma, il 27 giugno 1907), col quale l'Asilo infantile di Moneglia (Genova) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. CCLXXXIII (Dato a Roma, il 30 giugno 1907), col quale si dispone la trasformazione degli Asili per la puerizia, in favore degli Asili per l'infanzia, esistenti in Milano.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 14 luglio 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ariano di Puglia (Avellino).*

SIRE!

Una recente inchiesta compiuta circa l'andamento dell'Amministrazione comunale di Ariano di Puglia ha accertate numerose irregolarità amministrative che dimostrano l'arbitrio, la violazione delle leggi, l'inosservanza degli ordini delle autorità superiori, la negligenza dei più vitali interessi del Comune.

Si è falsata la verità circa le condizioni finanziarie del Comune, per giustificare l'esecuzione di opere pubbliche non necessarie, e si è, difatti, applicato al bilancio del corrente esercizio un rilevante avanzo di amministrazione, mentre in realtà sussiste un disavanzo.

Il servizio di cassa procede stentamente e irregolarmente perchè il bilancio è effimero e i ruoli sono consegnati con ritardo e, d'altra parte, il modo come il servizio contabile è organizzato non permette di seguire e controllare la tesoreria.

Mandati che dovrebbero esser tratti sui residui sono imputati alla competenza e taluni a fondi aventi destinazioni diverse dal titolo della spesa; si ordinano pagamenti mediante buoni provvisori e si ingeriscono nel maneggio del danaro comunale persone estranee al tesoriere.

Alcune opere di ammontare superiore alle lire cinquecento si eseguono senza le formalità prescritte dall'art. 166 della legge comunale e provinciale.

La gestione della rendita dei padri scolopi, pervenuta al Comune nel 1875, è stata trascurata in guisa da aver cagionato la perdita di circa novantamila lire.

Violando la legge, si annullano i verbali delle contravvenzioni contestate dagli agenti municipali.

L'applicazione delle tasse di esercizi e rivendite, di famiglia e pel bestiame si esegue con criteri di manifesto favoritismo.

A ciò si aggiungano il deplorevole abbandono di tutti i servizi pubblici e il disordine dell'ufficio, al quale sono addetti impiegati deficienti e molto indisciplinati.

Allontanata con la violenza la minoranza, l'amministrazione procede arbitrariamente e senza controllo, ma questo anormale stato di cose ha prodotto nella cittadinanza un vivo malcontento che era un serio e permanente pericolo per l'ordine pubblico. È necessario eliminare le cause di tale perturbamento, adottando i provvedimenti opportuni per restaurare l'impero della legge e assicurare il regolare funzionamento della civica azienda.

Mi onoro, pertanto, in conformità del parere 12 corrente del Consiglio di Stato, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ariano di Puglia, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2 (1).

Il sig. dott. Eugenio De Carlo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

(1) Con R. decreto 19 luglio 1907 è stato nominato R. commissario per il comune di Ariano di Puglia il cav. dott. Sigismondo Martino in sostituzione del dott. Eugenio De Carlo.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 30 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale i detti istituti possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiari a un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni indicate, nel R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto che, per l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1903 n. 499, la ragione dello sconto inferiore alla normale, da applicarsi come sopra, deve essere stabilita mensilmente;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare ad una ragione non inferiore al quattro per cento, durante il mese di agosto 1907, le cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data dello sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1907.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

R. scuola superiore di commercio in Bari

Sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1906-907

Elenco dei licenziati (Sezione commerciale).

Nome	Punti	Su
Amatulli Vito di Noci (Bari)	punti 67.5	su 100
Barbone Pasquale di Bari	» 63.5	» 90
Lacalendola Giuseppe di Taranto (Lecce)	» 79	» 100
Lospinoso Guido di Bari	» 69.5	» 90
Pepe Nicola di Bari	» 58	» 90
Regolo Giuseppe di Gravina (Bari)	» 66	» 90
Santoro Massimo di Altamura (Bari)	» 59.5	» 90
Saracino Francesco di Gravina (Bari)	» 59	» 90
Siracusa Andrea di Reggio Calabria	» 58.5	» 90

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 1° febbraio 1907:

Oreglia rag. Cesare — Andrioli rag. Parido — Pisi rag. Luigi — Pais Domenico — Sensi rag. Gino — Cinti rag. Quinto — Cecchini rag. Giacomo — Scoccianti rag. Silvio e Vitagliano Nicola, vice segretari di ragioneria di 1ª classe, promossi segretari di ragioneria di 3ª classe.

Con decreto Ministeriale del 21 marzo 1907:

Severi avv. Leonardo, volontario amministrativo, accettate le dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 4 aprile 1907:

Frediani rag. cav. prof. Socrate, segretario di ragioneria di 1ª classe, nominato cassiere.

Bremond rag. cav. Alberto — Lauchard cav. Giuseppe Arturo, segretari di ragioneria di 2ª classe, promossi segretari di ragioneria di 1ª classe.

D'Avanzo avv. Filippo, vice segretario amministrativo di 2ª classe, collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

Crimi avv. Michele, vice segretario amministrativo di 2ª classe, collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Ruini avv. cav. Bartolomeo — Camponeschi avv. cav. Virginio — De Rossi avv. cav. Francesco Saverio — Mereu avv. cav. Vittorio, segretari amministrativi di 2ª classe, promossi segretari amministrativi di 1ª classe.

Baldassarre avv. Piero — Gasperoni avv. Enrico, segretari amministrativi di 3ª classe, promossi segretari amministrativi di 2ª classe.

Con R. decreto del 28 aprile 1907:

Bruzzesi rag. Nino, segretario di ragioneria di 2ª classe, collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Riveri avv. comm. Carlo, vice direttore generale, nominato R. ispettore superiore di 2ª classe nel personale d'amministrazione.

Falangola Ettore, archivista di 2ª classe — Fabbricatore Giovanni — Rivetti Luigi, ufficiali d'ordine di 1ª classe, collocati a riposo, in seguito a loro domanda.

Corpo reale del genio civile.

Con R. decreto del 3 febbraio 1907:

Iannone Francesco, ingegnere di 1ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute con l'assegno della metà dello stipendio.

Con decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1907:

Mario Luciano, ufficiale d'ordine aggiunto, collocato in aspettativa per motivi di salute con l'assegno della metà dello stipendio.

Con R. decreto del 11 febbraio 1907

Badiali Carlo Alberto, aiutante di 2ª classe, promosso per anzianità, aiutante di 1ª classe.

Bertoli Giuseppe, id. di 3ª classe, id. id. id. di 2ª classe.

Con R. decreto del 10 febbraio 1907.

Acanfora Antonino, ingegnere allievo, collocato in aspettativa per motivi di salute con l'assegno del terzo dello stipendio.

Rinaldi Benedetto, aiutante di 3ª classe, collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva.

Con R. decreto del 17 febbraio 1907:

Flauto Giovanni Andrea, nominato in seguito a concorso, aiutante di 3ª classe.

Con R. decreto del 14 febbraio 1907:

Carollo Nicolò, aiutante di 3ª classe, dichiarato dimissionario dall'impiego per non avere raggiunto la residenza assegnatagli

Con R. decreto del 28 febbraio 1907:

Batocchi Salvatore Guido, aiutante di 3ª classe collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con decreto Ministeriale del 1° marzo 1907:

Recchi Giuseppe, ufficiale d'ordine aggiunto, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio.

Con R. decreto del 7 marzo 1907:

Garbini Galileo e Cani Biagio, nominati in seguito a concorso aiutanti di 3ª classe.

Con R. decreto del 28 febbraio 1907:

Avogadro di Collobiano-Arborio Luigi, ingegnere di 1ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 7 marzo 1907:

Minetti Gualtiero, aiutante di 3ª classe, dichiarato dimissionario dall'impiego per non avere raggiunto la residenza assegnatagli.

Con R. decreto del 10 marzo 1907:

Ducci Napoleone, aiutante di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio.

Con R. decreto del 14 febbraio 1907:

Ciotola Bernardo, aiutante di 3ª classe, dichiarato dimissionario dall'impiegato per non aver raggiunto la residenza assegnatagli.

Con R. decreto del 17 marzo 1907:

Barbati Teodoro, nominato in seguito a concorso aiutante di 3ª classe.

Con R. decreto del 24 marzo 1907:

Mengini Severino, ingegnere allievo, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Gregorio Gaetano, aiutante di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale dell'Agricoltura

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 500,792 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 300 - 280, al nome di Cislaghi *Enrico* fu Achille, minore, sotto la patria potestà della madre Roscio Giuseppina di Giuseppe vedova di Cislaghi Achille, domiciliato a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cislaghi *Giuseppe* fu Achille, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 228,711 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 65 al nome di Aletta *Raffaele* fu Sossio, domiciliato a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Aletta *Raffaela* fu Sossio, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 luglio 1907.

Pel direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 813,233 di L. 50 - 820,070 di L. 75 - 833,244 di L. 270 - 835,716 di L. 40 - 838,821 di L. 75 - 841,018 di L. 75 - 841,320 di L. 55 - 843,643 di L. 50 - 844,436 di L. 50 - 855,402 di L. 115 - 855,403 di L. 150 - 863,739 di L. 300 - 865,632 di L. 200 - 888,810 di L. 750 - 1,037,358 di L. 3100, ora convertite in quelle 3.75 - 3.50 0[0, nn. 162, 173 di L. 37.50-35; n. 164,529 di L. 56.25-52.50; 168,757 di L. 202.50-189; 169,521 di L. 30-28; 170,538 di L. 56.25-52.50; 171,256 di L. 56.25-52.50; 171,335 di L. 41.25-38.50; 490,759 di L. 37.50-35; 172,408 di L. 37.50-35; 176,002 di L. 86.25-80.50; 176,003 di L. 112.50-105; 178,595 di L. 225-210; 179,200 di L. 150-140; 186,987 di L. 562.50-525; 242,586 di L. 2325-2170; tutte intestate a Ottone *Giacomo Pasquale* fu Giorgio, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ottone *Pasquale-Giacomo* fu Giorgio, domiciliato in Genova, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 599,044 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 10, ora convertita in quella 3.75-3.50 0[0, n. 107,995 di L. 7.50-7, intestata a Pavignani *Vincenzo* fu Natale, domiciliato in Bologna, e vincolata d'ipoteca per cauzione del titolare quale portalettere, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pavignani *Giovanni-Vincenzo* fu Natale, ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 923,407 e 923,408 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 100 e L. 25 rispettivamente entrambe al nome di Invernizzi *Margherita* fu Bortolo, minore, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria fu Domenico con usufrutto a favore di Devizzi Maria fu Domenico, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Invernizzi *Maria-Margherita-Annunciata*, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 923,409 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 25 al nome di Invernizzi *Domenico* fu Bortolo minore, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria fu Domenico, domiciliato in Cremeno con usufrutto a favore di detta Devizzi Maria fu Domenico, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Invernizzi *Francesco-Domenico-Bartolomeo*, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,001,354 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 135 al nome di Invernizzi *Margherita* e *Domenico* fu Bartolo, minore, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria, domiciliato in Cremeno (Como), con vincolo d'usufrutto a favore di Devizzi Maria fu *Francesco*, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a favore di Invernizzi *Maria-Margherita-Annunciata* e *Francesco Domenico-Bartolomeo* fu Bartolomeo ecc. come sopra, e con vincolo d'usufrutto a favore di Devizzi Maria fu *Domenico* veri proprietari ed usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,205 697 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15 al nome di Bertolino Francesco-Antonio e *Giovanna*, minori, sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria; Rosa, minore, moglie di Contratto Giovanni; Caterina, moglie di Grasso *Giovanni*, tutti eredi indivisi del loro padre Giovanni-Domenico, domiciliati a Locana (Torino) - n. 1 205,694 di L. 40 e n. 1,257,677 di L. 20, intestate a Bertolino Giovanna fu Giovanni Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria, domiciliata a Locana (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè do-

vevano invece intestarsi a Bertolino Francesco-Antonio e Maria-Giovanna, minori, sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria-Rosa, minore, moglie di Contratto Giovanni; Caterina, moglie di Grasso *Giacomo*, ecc. ecc., e le altre a Bertolino Maria Giovanna fu Giovanni, ecc. ecc. vere proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0{0 cioè: n. 820,616 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15, al nome di Coda Zabetta *Adalgisa* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Andorno Cacciorna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Coda Zabetta *Delcinsia*, detta Adalgisa, di Antonio ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Oberto Giacomo fu Carlo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 629 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia d'Ivrea in data 24 maggio 1907, in seguito alla presentazione di quattro cartelle della rendita complessiva di L. 320, consolidato 5 0{0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Oberto Giacomo fu Carlo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Bertolotto Gregorio fu Luigi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3572 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Genova in data 8 aprile 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita di L. 750 consolidato 5 0{0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Bertolotto Gregorio fu Luigi il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.82 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 31 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 luglio 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	101.99 05	100 11 05	101 68 39
3 1/2 % *netto* .	100 93 44	99.18 44	100.64 91
3 % *lordo* ...	69.36 67	68.16 67	68.57 —

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'incontro dell'Imperatore di Germania con lo Czar, che in taluni circoli politici si metteva in dubbio ed in altri si smentiva ricisamente, parrebbe fissato, secondo telegrammi ufficiosi, per il 3 agosto, al largo di Swinemünde, tra il golfo di Pomerania e gli Haff tra l'isola di Usedorn e quella di Wollin.

Quest'incontro, che per il *Berliner Tageblatt* permetterà ai due monarchi di visitare i loro *yachts*, può considerarsi la restituzione perfetta del convegno di Bjortzo, nel golfo di Finlandia.

Lo *yacht* dello Czar sarà scortato da quattro navi da guerra. La riunione durerà tre giorni. I ministri degli esteri, della marina e della casa imperiale accompagneranno il Sovrano. Stolypine non farà parte del corteo Imperiale.

* * *

Greci e bulgari seguono a far parlare di loro, compiendo in Macedonia i più efferati delitti.

Un telegramma da Atene annunzia che a Nevolian due greci sono stati assassinati dai bulgari; uno di essi fu impiccato.

Una banda bulgara uccise ieri l'altro, presso Novak, tre greci di Nisopolis ed uno di Megaravon; le vittime portavano tracce di parecchie ferite. Nella regione di Stromnitza le popolazioni elleniche sono terrorizzate da bande bulgare.

Un successivo telegramma, pure da Atene, riferisce che le truppe di Serres in Macedonia, accompagnate da 500 basci-buzuck, atterrarono, a colpi di cannoni da montagna, una casa di un sobborgo, nella quale si era rifugiata una banda macedone. Incendiarono altre tre case e ne saccheggiarono altre cento. Uccisero tre insorti e s'impadronirono di due altri. Il capo di polizia e trenta soldati rimasero uccisi.

Parecchi individui arrestati avrebbero subìto torture.

Questi fatti, che si ripetono tanto frequentemente, disponendo l'opinione pubblica europea ad una riforma radicale della Macedonia, ha dato motivo ad un giornale ufficioso di Pietroburgo, il *Journal de St. Petersbourg*, di formulare delle idee in proposito.

« Il principato bulgaro - così l'articolo - non consentirà mai a sacrificare la Macedonia. Questa non vorrà mai adottare la soluzione preconizzata dal Comitato balcanico di Londra (bulgarofilo) che consisterebbe nel dividere la Macedonia in altrettante sfere d'influenza serba, greca e bulgara, la quale soluzione è contraria alla coscienza della sua unità nazionale, e riserverebbe per l'avvenire gravissimi conflitti.

« Innanzi allo scatenarsi delle ambizioni rivali, è saggio che la Bulgaria limiti le sue aspirazioni solo al desiderio legittimo di alleviare le tristi condizioni della Macedonia e di restringere nei confini di questo scopo umanitario i sogni epici che agitano le giovani nazionalità della penisola.

« Occorre che la polizia sia una forza cosciente dei suoi doveri, che un governatore cristiano, belga o svizzero, nominato dalle potenze sia una garanzia offerta dall'Europa ad un paese stanco di soffrire. L'esistenza ed il funzionamento di una Commissione finanziaria sono già stati un colpo sufficiente alla sovranità del Sultano, perchè possa stupire se se ne dia un altro, suggerito del resto all'Europa da interessi ben altrimenti gravi e, quando anche ogni altro interesse non ci fosse, richiesto dagli stessi suoi rimorsi ».

Quest'articolo solleva giustamente i più disparati commenti, poichè si vuole vedere in esso la via per giungere all'autonomia della Macedonia. Nei circoli bulgari poi si propenderebbe addirittura per la nomina di un governatore cristiano.

* * *

In Inghilterra s'invoca una soluzione nella questione del Congo, che si trascina penosamente avanti il Parlamento belga da parecchi anni.

Il *Daily Chronicle* osserva che le dichiarazioni del Governo inglese in proposito meraviglieranno probabilmente molte persone, che si aspettavano un piano d'azione relativo a un *ultimatum* che dovette dirigersi al Re Leopoldo ed ai commercianti di cautchouc. Tuttavia il giornale approva tali dichiarazioni e conclude affermando che se il Parlamento belga vuole fare prevalere la sua volontà di cambiare il sistema attuale e soprattutto di rendere agli indigeni il diritto di disporre liberamente dei frutti del proprio lavoro, l'Inghilterra s'intenderà col Congo belga; altrimenti, come ha dichiarato il Ministro degli affari esteri inglese nello scorso mese di maggio, la questione diventerà internazionale.

* * *

Le trattative nippo-americane pare siano fallite, poichè l'accordo non avrebbe conseguito l'esito che si sperava.

Quest'accordo si sarebbe dovuto fondare sui seguenti punti: il Giappone avrebbe accettato la esclusione dei *coolies* dagli Stati Uniti, e questi in compenso avrebbero concesso ai giapponesi residenti nell'Unione la cittadinanza americana.

Secondo il *Daily Telegraph*, a Washington non si ottengono che dichiarazioni molto caute circa le relazioni suddette, quindi per il momento non è possibile avere alcuna conferma sicura sull'asserito insuccesso delle trattative.

Ma sembra che il Giappone non acconsenta al divieto d'ingresso negli Stati Uniti alla sua emigrazione. Ne fa una questione d'amor proprio. Se l'America considera il Giappone al pari delle altre potenze, perchè deve chiuder la porta in faccia ai soli emigranti giapponesi? Di qui l'intransigenza del Giappone, che può credersi foriera di nuovi incidenti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re di Grecia è partito ieri da Torino per Parigi, alle ore 13.55, dopo d'essersi recato a Racconigi per ossequiare S. M. la Regina Elena.

Il Congresso internazionale di terapia fisica. — Invitati dall'on. Guido Baccelli si sono riuniti numerosi sanitari di Roma per costituire un *Sottocomitato laziale* allo scopo di coadiuvare il Comitato generale. Riuscirono eletti il prof. F. Ghilarducci, presidente, il dott. cav. G. Moglie, segretario, e il dottor cav. M. Serena, economo.

Si avvertono quindi tutti quei medici del Lazio e dell'Umbria, che vorranno partecipare al Congresso, di rivolgersi per informazioni, domande di tessere per usufruire dei ribassi ferroviari, iscrizioni e relazioni scientifiche, speciali, ecc., al segretario del *Sottocomitato laziale* dott. cav. G. Moglie, in via Governo Vecchio, 3, primo piano.

Servizio telefonico. — Domani sarà inaugurata, e aperta al servizio del pubblico, la linea telefonica Roma-Civitavecchia.

Necrologio. — Ieri, a Torino, è morto il generale Leone Pelloux, senatore del Regno.

Nacque ad Annecy nel 1837 e giovanissimo entrò nell'esercito piemontese. Gli avvenimenti del 1859 lo trovarono capitano d'artiglieria assieme al suo fratello minore Luigi. Alieno dalla politica concentrò tutta la sua azione alla carriera delle armi nella quale raggiunse l'alto grado di comandante di corpo d'armata.

Nel 1901, prima ancora d'avere raggiunti i limiti d'età, si ritirò dall'esercito.

Insignito della medaglia Mauriziana, cavaliere Gran Croce degli ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, cavaliere dell'Ordine militare di Savoia, decorato di una medaglia d'argento al valore militare, il generale Leone Pelloux aveva combattuto le campagne di guerra degli anni 1859, 1860-61 e 1866.

Era senatore del Regno dall'ottobre 1896.

Movimento commerciale. — Il 29 corr. furono caricati a Genova 1121 carri, di cui 598 di carbone pel commer-

cio; a Venezia 273 di cui 70 di carbone pel commercio; e a Savona 322, di cui 211 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — È giunto a Rio Janeiro il *Lombardia*, della N. G. I. — Da Porto Said ha proseguito per Genova il *D. Balduino*, della stessa Società.

ESTERO.

Il palazzo della pace. — Nel pomeriggio di ieri ebbe luogo all'Aja la solenne cerimonia della posa della prima pietra del palazzo della pace, sotto la presidenza di Nelidow, ed in presenza dei membri della Conferenza, del Corpo diplomatico, dei dignitari della Corte olandese, dei deputati, del Consiglio municipale, della stampa estera ed olandese e di numerosi invitati.

Erano state erette tribune capaci di contenere 1500 persone.

Il programma della festa comprendeva cori eseguiti dalle Società corali dell'Aja accompagnati dall'orchestra filarmonica di Scheveningen e degli a *solo* vocali e strumentali, sotto la direzione del direttore del Conservatorio reale di musica dell'Aja. Il programma si componeva esclusivamente d'inni solenni di Haydn, Beethoven, Mozart e Wagner.

Il presidente del Comitato direttivo della fondazione Carnegie, Van Karnebeek, pronunziò un discorso, facendo omaggio a Carnegie che non ha potuto assistere alla realizzazione del suo nobile pensiero, ma il cui nome è tracciato sulla prima pietra dell'edificio dovuto alla sua munificenza.

L'oratore fece poi lungamente la storia della fondazione ispirata all'idea di provvedere di una sede più conveniente la Corte permanente di arbitrato.

Il presidente della Conferenza, Nelidow, rispose con un discorso facendo calorosamente omaggio a Carnegie, il quale dedicò un edificio speciale ad un nuovo culto: quello della pace, che augura si diffonda fra Governi e popoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

RAMBOUILLET, 30. — Il Consiglio dei ministri si è riunito sotto la presidenza del presidente della Repubblica, Fallières.

Il presidente del Consiglio ha comunicato i risultati definitivi delle elezioni cantonali, nelle quali i repubblicani guadagnano 84 seggi, perduti dai reazionari, nazionalisti o progressisti.

Il ministro delle finanze ha proposto ed il Consiglio ha deliberato di approvare l'atto addizionale della Convenzione di Bruxelles per gli zuccheri compilato nella recente sessione della Commissione permanente. Tale atto, senza danno degli Stati produttori, tende ad esentare l'Inghilterra dall'obbligo di penalizzare gli zuccheri che godono premi di esportazione

Infine il ministro dei lavori pubblici ha informato il Consiglio degli studi della Commissione pel miglioramento delle comunicazioni ferroviarie franco-svizzero-italiane, specialmente riguardo alle vie d'accesso al Sempione.

KARLOWITZ, 30. — Nel pomeriggio è morto il patriarca serbo Brancovic, che aveva 77 anni.

REYKJAVIC (Islanda), 30. — Il vapore *Birma*, col Re di Danimarca, il principe Harald ed il presidente del Consiglio, Christensen, è giunto, seguito dal vapore *Atlanta* recante i membri del Parlamento.

Grande folla, che attendeva l'arrivo del Re e degli ospiti, ha fatto loro una calorosa dimostrazione. La città è imbandierata.

Il Re ha nominato una Commissione incaricata di preparare un progetto di legge inteso a stabilire la posizione costituzionale dell'Islanda.

PIETROBURGO 30. — Lo Czar e la Czarina hanno ricevuto oggi in udienza il capo di stato maggiore dell'esercito francese generale Bruen e lo hanno poscia invitato a colazione.

PIETROBURGO, 30. — Nel pomeriggio otto individui armati di rivoltelle sono entrati in una Banca ed hanno rubato 4000 rubli; poscia sono fuggiti. Inseguiti dagli agenti di polizia hanno scambiato con essi alcuni colpi d'arma da fuoco. Uno dei malfattori è rimasto ucciso ed un'altro, rimasto ferito, è stato arrestato. Un agente di polizia è rimasto ucciso e due feriti.

L'AJA, 30. — La seconda Sottocommissione della terza Commissione della Conferenza ha continuato stamane la discussione circa il regime delle navi belligeranti nelle acque e nei porti neutri. La maggior parte delle questioni trattate vennero rinviate ad un Comitato di esame.

Il delegato russo. Martens, insistette nel rilevare la necessità di riconoscere il diritto dei neutri di non essere immischiati nella guerra.

ASKAHABAD (Trascaucasia), 30. — Un treno ha deviato sulla ferrovia dell'Asia centrale. Vi sono quattro morti e diciotto feriti.

L'AJA, 30. — Nel pomeriggio ha avuto luogo la solenne cerimonia della posa della prima pietra del palazzo della Pace, presenti i delegati alla Conferenza, le notabilità olandesi e numerosi invitati.

Il presidente della Conferenza, Nelidoff, ha presieduto la cerimonia ed ha posto la prima pietra. Egli ha pronunziato un discorso facendo calorosamente omaggio a Carnegie, il quale dedicò un edificio speciale ad un nuovo culto: quello della pace, che augura si diffonda fra Governi e popoli.

BREST, 30. — Gli incrociatori giapponesi *Tsukuba* e *Chitosé* sono partiti per Bordeaux.

LONDRA, 30 — *Camera dei comuni.* — Dilke chiede se esistano probabilità che la Conferenza dell'Aja proibisca nuovamente l'impiego di esplosivi sugli aereostati.

Il ministro degli affari esteri, sir E Grey, risponde di credere che la Conferenza discuterà siffatta questione e che i delegati inglesi saranno lieti di sostenere una proposta a tale riguardo.

Il primo ministro, sir H Campbell Bannermann, dichiara che la Convenzione per la telegrafia senza fili non è stata ancora ratificata, ma che egli non autorizzerà una nuova discussione in proposito.

Sassoon chiede l'aggiornamento della Camera per richiamare l'attenzione su tale questione.

Camera dei lordi. — Dopo vivi elogi di lord Cromer fatti del lord del sigillo privato, Ripon, a cui si associa cordialmente il marchese di Lansdowne, la Camera dei lordi approva un credito di 50,000 lire sterline per un dono a lord Cromer.

LONDRA, 30 — *Camera dei comuni* (*Continuazione*). — Si approva in terza lettura, con 232 voti contro 91, la legge di finanza

LONDRA, 31. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*). — Si respinge la mozione Sassoon.

Si inizia quindi la discussione pel credito delle 50,000 sterline da donarsi a lord Cromer.

Il primo ministro fa l'elogio di Cromer.

Balfour si dichiara favorevole al progetto.

John Redmond combatte il progetto, dicendo che, se il dono deve farsi a Cromer, la spesa relativa deve gravare sulle finanze dell'Egitto e non sui contribuenti inglesi. Cromer, inviato in Egitto 24 anni fa, per stabilirvi l'autorità del Khedive e poscia fare sgombrare il paese, fece dell'Egitto una provincia inglese e fece trionfare una politica che il mondo civile considera ingannatrice e fraudolenta. (Interruzioni — Grida: Vergogna! — Ritirate queste parole!).

Redmond dice che l'affare Denshawi fu la più barbara denegazione di giustizia che mai sia stata commessa in nome della civiltà. Gli indigeni subiscono ancora la pena di condanne ingiuste Se la Camera ha sentimenti di giustizia non voterà un credito, nemmeno per un soldo, finchè quegli infelici non siano liberati (Applausi dai banchi degli irlandesi e dei socialisti).

Sir E. Grey riconosce che i doni in danaro di questa natura sono rari ma non più rari dei servigi resi al paese da lord Cromer, di cui fa l'elogio.

Quanto all'affare di Denshawi, egli combatte vigorosamente la versione che ne ha data Redmond ed è convinto che i giudici non ebbero in vista che la giustizia, e che i motivi da essi addotti sono giusti e devono avere per conseguenza la sentenza da essi pronunziata. Se vi è qualche misura di clemenza da prendere, spetta al Governo egiziano di vedere se essa può avere un effetto salutare.

Il discorso di Sir E. Grey è spesso interrotto dalle risa dei nazionalisti.

Sir E. Grey dice che nulla è meno esatto che dire che lord Cromer ha trattato gli egiziani come razza inferiore. Afferma che lo stipendio di L. 6500 sterline che Cromer riceveva era insufficiente e che egli non ha potuto conservare il suo posto che consacrando alle spese che gli occorrevano una parte delle sue rendite personali.

Dopo l'intervento nella discussione di due altri deputati, che combattono la cifra di 50,000 sterline, la gratificazione a lord Cromer è approvata con 254 voti contro 107.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti apportati dalla Camera dei lordi alla legge sull'esercito territoriale.

Se ne approva uno e si toglie indi la seduta ad ora tardissima.

TANGERI, 31. — Il ministro d'Inghilterra ha ricevuto una lettera dal Caid Mac Lean, il quale dice che Er Raisuli lo minacciava di morte, se non interveniva presso Mohamed El Torres, affinchè questi ordinasse alle Mahalle sceriffiane di ritirarsi dal territorio del Kamps.

BELFAST, 31. — Gli scioperanti hanno rovesciato numerosi carri. In previsione di disordini, che possono avvenire in seguito all'ammutinamento della polizia, la guarnigione di Belfast è stata rinforzata con truppe provenienti da Londonderry e con un cannone *Maxim*.

Si attende l'arrivo di un altro battaglione di fanteria.

Secondo parecchi giornali un reggimento di ussari è ora in viaggio per Belfast.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 30 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.93.
Umidità relativa a mezzodì	35
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32 5. minimo 19.1.
Pioggia in 24 ore	—

30 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 765 sul golfo di Guascogna, minima di 750 in Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 2 a 4 mm.; temperatura aumentata.

Barometro: minimo a 760 al nord, massimo a 762 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati tra sud e ponente; cielo nuvoloso sull'alta Italia con alcune pioggie e temporali, vario al centro, sereno altrove; Tirreno superiore agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	calmo	28 0	21 8
Genova	coperto	calmo	27 2	22 8
Spezia	3/4 coperto	calmo	30 6	19 8
Cuneo	coperto	—	28 6	19 0
Torino	1/2 coperto	—	28 5	21 2
Alessandria	1/4 coperto	—	32 2	19 2
Novara	sereno	—	34 8	20 2
Domodossola	3/4 coperto	—	30 5	18 2
Pavia	1/2 coperto	—	33 0	16 6
Milano	1/2 coperto	—	34 7	22 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	1/4 coperto	—	31 5	18 2
Bergamo	sereno	—	29 4	21 1
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	32 5	20 9
Mantova	sereno	—	31 6	21 7
Verona	1/4 coperto	—	32 1	22 3
Belluno	3/4 coperto	—	27 8	19 2
Udine	1/4 coperto	—	30 0	19 5
Treviso	sereno	—	33 0	22 1
Venezia	sereno	calmo	29 0	22 5
Padova	sereno	—	30 2	20 8
Rovigo	sereno	—	31 0	20 2
Piacenza	1/4 coperto	—	31 2	20 7
Parma	sereno	—	33 5	22 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	32 0	19 8
Modena	sereno	—	31 6	20 7
Ferrara	sereno	—	30 3	20 4
Bologna	sereno	—	30 1	24 0
Ravenna	sereno	—	28 4	20 0
Forlì	sereno	—	30 6	20 0
Pesaro	sereno	calmo	29 0	20 1
Ancona	sereno	calmo	31 0	23 0
Urbino	—	—	—	—
Macerata	sereno	—	30 8	22 5
Ascoli Piceno	sereno	—	30 8	20 0
Perugia	sereno	—	31 5	19 7
Camerino	sereno	—	28 8	19 9
Lucca	1/4 coperto	—	29 4	18 5
Pisa	sereno	—	29 5	16 2
Livorno	1/4 coperto	calmo	28 0	19 8
Firenze	coperto	—	33 1	19 2
Arezzo	sereno	—	33 8	17 4
Siena	sereno	—	30 7	19 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	31 9	19 2
Teramo	sereno	—	32 0	20 4
Chieti	sereno	—	26 3	20 0
Aquila	sereno	—	28 3	16 4
Agnone	sereno	—	25 5	19 0
Foggia	sereno	—	29 0	15 9
Bari	sereno	calmo	26 4	19 7
Lecce	sereno	—	29 2	21 2
Caserta	sereno	—	32 4	19 4
Napoli	sereno	calmo	29 3	21 4
Benevento	sereno	—	32 0	17 0
Avellino	sereno	—	27 6	16 8
Caggiano	sereno	—	28 4	17 8
Potenza	sereno	—	26 0	16 0
Cosenza	sereno	—	31 6	20 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	22 1	15 1
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	28 2	22 0
Trapani	sereno	calmo	25 7	23 0
Palermo	sereno	calmo	30 6	17 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 5	21 5
Caltanissetta	sereno	—	30 5	21 2
Messina	sereno	calmo	29 6	22 3
Catania	sereno	calmo	29 7	20 7
Siracusa	sereno	calmo	28 6	21 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	32 0	18 0
Sassari	sereno	—	26 9	20 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*